

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° Numero 46

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 novembre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **444.** Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione in materia civile - Competenza per territorio - Processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati - Individuazione dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Deroga alla regola generale sul foro dell'esecuzione forzata (individuato ai sensi dell'art. 26 cod. proc. civ.) - Difetto di un congruo bilanciamento tra l'interesse alla imparzialità-terzietà del giudice civile e l'interesse alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri profili.

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis* (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420).
- Costituzione, artt. 3 e 24 (artt. 25, 97, 101 e 111)

Pag. 9

N. **445.** Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza - Partecipazione ai concorsi - Requisito del celibato, nubilato o vedovanza - Violazione del diritto di accesso agli uffici pubblici e del diritto di contrarre matrimonio - Illegittimità costituzionale.

- Legge 29 gennaio 1942, n. 64, art. 7, numero 3; d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 29 e 51; dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, art. 16; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 12; carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 9; (Costituzione, artt. 3, 4, 30, 31, 35, e 97).

Impiego pubblico - Personale militare - Reclutamento - Requisito del celibato, nubilato o vedovanza - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Legge 10 giugno 1964, n. 447, art. 11, primo comma, lettera *b*), art. 35, primo comma; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 11, comma 2, lettera *a*), numero 3; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 5, comma 1, lettera *e*) (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83), e art. 15, comma 2, lettera *b*), numero 4; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, art. 6, comma 1, lettera *c*) (come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67) e art. 36, comma 1, lettera *b*), numero 3 (come modificato dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67)

» 15

N. 446. Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - Parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità e i redditi dei superstiti - Applicabilità anche al trattamento spettante al coniuge del lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge denunciata e in particolare morto dopo - Assunta lesione della garanzia previdenziale e del principio di affidamento nella sicurezza giuridica - Non fondatezza della questione.

- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41.
- Costituzione, artt. 2, 36 e 38.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità e i redditi dei superstiti - Riferibilità ai soli redditi soggetti a IRPEF e non anche ai redditi di capitali - Prospettata irragionevolezza - Irrilevanza e carattere ipotetico della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41.
- Costituzione, art. 3

Pag. 20

N. 447. Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Termini normativi della questione - Indicazione circoscritta nel dispositivo dell'atto di rimessione - Necessaria integrazione.

- Cod. proc. civ., artt. 319, primo comma, e 320.

Procedimento davanti al giudice di pace - Proposizione di domanda riconvenzionale, da parte del convenuto - Difetto di un congruo termine per la propria difesa all'attore convenuto in via riconvenzionale - Prospettata deterioro posizione dell'attore, rispetto a quella assegnatagli nel procedimento davanti al tribunale, con lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 319, primo comma, e 320 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 24

N. 448. Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Caltanissetta, sezione II penale - Carezza di un nesso tra le dichiarazioni svolte nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede per le quali si procede penalmente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Conflitto tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Caltanissetta - Eccepita insufficiente indicazione delle ragioni del conflitto - Insussistenza.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, per conflitto di attribuzione - Carezza di un nesso tra le dichiarazioni svolte nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede per le quali si procede penalmente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati 16 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 28

N. 449. Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile di appello per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni di un parlamentare ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Roma per conflitto di attribuzione - Sopravvenuto annullamento della deliberazione parlamentare contestata, in relazione a conflitti sollevati da altra autorità giudiziaria - Cessazione della materia del contendere.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.

- Costituzione, art. 68, primo comma. Pag. 38

N. 450. Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria al personale navigante - Utilizzazione di beni già appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime, da parte del Ministero della sanità - Gratuità del vincolo di destinazione di tali beni - Prospettata irragionevolezza, con privazione senza corrispettivo di beni posti a garanzia di prestazioni previdenziali - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 7 novembre 1981, n. 632 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767), art. 1, quarto comma.

- Costituzione, artt. 3 e 38, quarto comma » 44

N. 451. Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Assunzione dell'ufficio di testimone - Esclusione di persone che abbiano già reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato e successivamente siano indagate o imputate per reato connesso - Avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere - Prospettata intrinseca irragionevolezza con identica disciplina di situazioni processuali diverse e incidenza sull'esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 6 e 197-bis, comma 2 (in combinato disposto), in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b), e 64, comma 3, lettera c).

- Costituzione, artt. 3, 111 e 112 » 47

N. 452. Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ufficio di testimone - Persone imputate di un reato collegato (a norma dell'art. 371 cod. proc. pen.) - Assunzione come testimoni soltanto dopo la pronuncia irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena e non anche quando sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112 » 50

- N. 453. Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni del testimone utilizzate per le contestazioni - Inutilizzabilità quale prova dei fatti - Prospettata violazione del diritto inviolabile di azione, della giurisdizione penale e della legalità - Questione già oggetto di esame - Manifesta infondatezza.
- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma.
Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni del testimone utilizzate per le contestazioni - Utilizzazione quale prova dei fatti soltanto ove si ravvisino nella deposizione del testimone gli estremi del delitto di falsa testimonianza - Prospettata disparità di trattamento, rispetto ai casi di subornazione ovvero di violenza o minaccia sul teste - Manifesta infondatezza della questione (proposta in via subordinata).
- Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quinto comma Pag. 54
- N. 454. Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Minori - Manifestazioni sportive - Convalida di provvedimenti adottati dal questore a carico di minorenni - Esclusione della competenza del giudice minorile - Prospettata lesione del principio di tutela della gioventù e del giudicato costituzionale (precedente sentenza di accoglimento della Corte costituzionale) - Sopravvenuta normativa di modifica della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, quale modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.l. 20 agosto 2001, n. 336.
- Costituzione, artt. 31 e 136 » 58
- N. 455. Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002.
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Presidente della Repubblica - Immunità - Potere di esternazione - Dichiarazioni rese da un Presidente della Repubblica nel corso del mandato presidenziale - Giudizi civili per risarcimento danni nei suoi confronti - Sentenze della Cassazione di annullamento con rinvio ai giudici di merito - Ricorso del soggetto già Presidente della Repubblica (non più rivestente la carica presidenziale) per conflitto di attribuzione - Allegata lesione delle attribuzioni presidenziali - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Sussistenza del requisito soggettivo e oggettivo, salvo definitiva verifica nel contraddittorio tra le parti - Ammissibilità del ricorso - Conseguenti comunicazione e notificazioni.
- Sentenze della Corte di cassazione, sez. III civile n. 8733 e n. 8734 del 27 giugno 2000.
- Costituzione, artt. 90, 59; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26 » 60
- N. 456. Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Misure cautelari - Sospensione cautelare dal servizio, in caso di condanna, anche non definitiva, per taluni delitti - Automaticità della misura - Prospettato contrasto con i principî di ragionevolezza e proporzionalità e con la presunzione di non colpevolezza - Intervenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo » 64

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 72. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Formazione professionale - Regione Puglia - Adempimenti di competenza delle Province - Inottemperanza mediante omissione di atti dovuti, o per mancato rispetto dei termini - Prevista attribuzione, alla Regione, del potere sostitutivo da esercitare con le modalità e procedure previste dalla legge regionale n. 22/2000 - Denunciato contrasto con le previsioni costituzionali che disciplinano i poteri sostitutivi, con violazione della riserva di legge statale in materia.

- Legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, art. 15.
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lettera p), 120, comma secondo

Pag. 67

- N. 73. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Industria e commercio - Regione Marche - Legge sulla razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione - Prevista realizzazione degli impianti nel rispetto della legge regionale e del relativo regolamento di attuazione - Previsto rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo, con affidamento di compiti ad un privato «tecnico abilitato» - Attribuzione al Presidente della Giunta del potere di «adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate» - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia attribuita alla potestà legislativa concorrente - Violazione delle previsioni costituzionali concernenti il potere sostitutivo, i principi ispiratori della riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, nonché la competenza esclusiva dello Stato in materia «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»:

- Legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, artt. 4, comma 1, 5 e 11, comma 2.
- Costituzione, artt. 114, primo comma e comma secondo, 117, commi secondo, lettera p) e terzo, 120, comma secondo; d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32; d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza del giudizio.

- Legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, artt. 4, comma 1, 5 e 11, comma 2.

» 68

- N. 74. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte in materia di IRAP - Esonero dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006» dal versamento dell'imposta nonché dagli obblighi di presentazione periodica delle dichiarazioni - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza per la introduzione di un beneficio singolare a favore di un soggetto determinato - Conseguente disarmonia in ordine al necessario coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- Legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117, comma terzo, legge 9 ottobre 2000, n. 285, art. 10, comma 5; d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte in materia di tassa automobilistica regionale - Esenzione dal pagamento per gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all'atto dell'immatricolazione e per gli autoveicoli elettrici - Introduzione di una ingiustificata deroga alla regola generale della tassazione, in violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa concorrente in materia tributaria - Conseguente disarmonia in ordine al necessario coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- Legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 4; d.l. 8 luglio 2002, n. 138, art. 1 (convertito nella legge 8 agosto 2002 n. 178).

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte in materia di tasse automobilistiche regionali - Proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il recupero delle tasse dovute - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa concorrente in materia tributaria - Incidenza sulla pretesa creditoria tributaria, con violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

- Legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, art. 4.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera l) e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117 comma terzo; legge 27 luglio 2000, n. 212

Pag. 70

- N. 39. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 ottobre 2002 (del Tribunale di Lanciano).

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese dall'on. Giovanni Di Fonzo, nel corso di interviste ad organi di stampa e di trasmissioni televisive, nei confronti del sig. Nicola Fosco, sindaco del Comune di Lanciano - Giudizio civile per il risarcimento dei danni - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Tribunale di Lanciano - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 73

- N. 40. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2002 (della Regione Toscana).

Beni culturali - Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) - Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana - Dedotta lesione della sfera di autonomia regionale, mediante disciplina analitica, con atto di natura regolamentare, della materia dello spettacolo riservata alla competenza legislativa esclusiva o, almeno, concorrente, regionale - Violazione dell'autonomia finanziaria della Regione.

- Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21 maggio 2002, n. 188.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119

» 80

RETTIFICHE

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza n. 447 del 9 maggio 2002 emessa dalla Corte dei conti sezione giuridica per la regione Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Miculan Giuseppe ed altra contro I.N.P.D.A.P. ed altri. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41, 1^a serie speciale del 16 ottobre 2002).

» 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 444

Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione in materia civile - Competenza per territorio - Processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati - Individuazione dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - Deroga alla regola generale sul foro dell'esecuzione forzata (individuato ai sensi dell'art. 26 cod. proc. civ.) - Difetto di un congruo bilanciamento tra l'interesse alla imparzialità-terzietà del giudice civile e l'interesse alla piena ed effettiva tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri profili.

- Cod. proc. civ., art. 30-*bis* (introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420).
- Costituzione, artt. 3 e 24 (artt. 25, 97, 101 e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, in relazione agli articoli 11 del codice di procedura penale e 1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 agosto 2001 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Claudio Cressati e Caterina Brindisi, iscritta al n. 885 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, ritenendolo in contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta l'esecuzione forzata, ed in particolare quella per obblighi di fare e non fare *ex art.* 612 cod. proc. civ., promossa da o contro un magistrato, alla competenza di un giudice diverso da quello di cui all'art. 26 del codice di procedura civile.

La questione è stata sollevata nel corso di due procedimenti riuniti introdotti separatamente, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., rispettivamente dal coniuge separato di un magistrato in servizio presso il Tribunale di Gorizia (e, quindi, nell'ambito del distretto di Trieste), e dallo stesso magistrato, per ottenere la determinazione delle modalità di esecuzione di un provvedimento assunto dal Tribunale di Bologna, con ordinanza presidenziale

emessa in sede di separazione dei coniugi, con la quale il coniuge del magistrato era stato autorizzato a separare, a proprie spese, un appartamento all'interno della villa costituente la casa coniugale, sita in provincia di Gorizia, per abitarvi dopo l'esecuzione dei lavori. Il coniuge del magistrato, dopo avere intimato con precetto «l'esecuzione spontanea» di tale disposizione, non avendo ottenuto l'assenso al suo ingresso nell'immobile per l'inizio dei lavori, aveva proposto ricorso ai sensi del citato art. 612 cod. proc. civ.; dal suo canto, il magistrato aveva richiesto la determinazione delle modalità del prelievo forzoso delle «cose personali», dal coniuge non rimosse spontaneamente in ottemperanza al precetto all'uopo intimatogli.

All'udienza fissata per la trattazione dei due ricorsi, il rimettente, riuniti i procedimenti, prendeva atto che, come era del resto pacifico fra le parti, una di esse era — sia all'atto della proposizione del ricorso, sia in quel momento — magistrato in servizio presso il Tribunale di Gorizia.

1.2. — Il rimettente rileva che il legislatore, nell'introdurre l'art. 30-*bis* cod. proc. civ., si riferisce alle «cause in cui sono comunque parti magistrati» ed usa una formulazione che induce a ritenere che anche il foro dell'esecuzione forzata sia soggetto alla regola di competenza di cui alla citata norma.

1.3. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva che questa Corte ha ritenuto compatibile con gli artt. 3 e 25 Cost., la scelta di spostare il foro territoriale nel processo penale fuori del contesto operativo in cui esercita le funzioni il magistrato imputato o parte offesa (trattandosi di scelta funzionale alla garanzia del prestigio e dell'indipendenza della magistratura e motivata dal rischio di una qualche influenza sulla genuinità dell'accertamento dei fatti, che potrebbe scaturire dall'appartenenza del singolo all'ufficio), mentre «non incoerente» è stata considerata «l'omessa previsione di una regola omologa altresì per il processo civile», per l'esistenza di differenze di fondo fra i due tipi di processo.

Ricorda poi che, con la sentenza n. 51 del 1998, questa Corte ha escluso la necessità sul piano costituzionale di un'automatica estensione del foro dell'art. 11 del codice di procedura penale al processo civile e, nel contempo, ha rilevato che solo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può stabilire per quali controversie quell'estensione sia possibile senza sacrificare interessi e valori costituzionalmente rilevanti.

In particolare rileva che con la sentenza citata questa Corte ha affermato: *a)* che la pluralità dei fori sussistente in genere nel processo civile rinvia ad una «molteplicità di interessi, riguardanti persone e cose, che vengono in considerazione relativamente alle varie liti», e l'esigenza di imparzialità e terzietà del giudice si esprime secondo modalità attuative «non necessariamente identiche a quelle previste per il processo penale», tenuto conto che nel processo civile la stessa «formazione del convincimento del giudice» appare orientata da un apprezzabile e determinante «impulso paritario delle parti»; *b)* che, di regola, nel processo civile, le esigenze di non condizionamento del giudice sono assolute con gli istituti dell'astensione e della ricusazione *ex* artt. 51 e 52 cod. proc. civ., e che il legislatore, quando ha ritenuto necessario il concorso di altre cautele, ha fissato una deroga alla competenza con apposita legge, come per i giudizi di responsabilità connessa ai danni recati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati).

1.4. — La norma censurata, viceversa, non permetterebbe, in via interpretativa, di rinvenire singole partizioni del processo civile nelle quali l'esigenza di radicare il processo presso il foro naturale codicistico sia prevalente rispetto a quella fissata, in via generale, dall'art. 30-*bis* ed a sua volta annulla, in un indistinguibile coacervo richiamante tutti i processi civili, di cognizione ordinaria e di esecuzione forzata, le differenze di necessario trattamento già cospicuamente rilevate da questa Corte costituzionale nel 1998.

Correttamente, dunque, i procedimenti *a quibus* sarebbero stati radicati a Bologna. Né potrebbe ritenersi che il debitore esecutato non sia «parte», riservandosi tale qualificazione solo ai giudizi incidentali di cognizione sull'esecuzione forzata, come le opposizioni esecutive e le controversie *ex* art. 512 cod. proc. civ. o di divisione *ex* artt. 599-601 cod. proc. civ. Infatti, se pure può convenirsi sulla attenuazione dello statuto della «parte» nell'esecuzione forzata, tale concetto è comunque evocato da una serie di norme, come l'art. 485, l'art. 495, gli artt. 530 e 569, l'art. 548 e lo stesso art. 612 cod. proc. civ., onde l'art. 30-*bis*, quando si riferisce alle cause in cui è parte un magistrato, non può non considerare anche il processo esecutivo.

1.5. — L'art. 3 e l'art. 24 Cost. sarebbero rispettivamente violati per la disparità di trattamento e per l'aggravamento delle condizioni di esercizio del diritto di difesa cui sarebbe assoggettato il creditore del *facere* o *non facere* che promuove l'esecuzione forzata, in quanto «distanziandosi l'oggetto dell'attività giurisdizionale da un vero e proprio accertamento in sede contenziosa delle pretese obbligazioni civili (e non derivanti da attività professionale) verso il magistrato o del magistrato-creditore verso un comune debitore, l'espropriazione forzata è processo che, per definizione, presuppone il titolo esecutivo e, con esso, può prescindere, pur senza divenire attività amministrativa, dal rito ordinario o speciale che contrapponga un terzo al magistrato (e viceversa) nella contestazione in ordine alla affermazione del diritto di credito». D'altro canto, «la relazione processuale fra le “parti” del processo esecutivo» non risulterebbe

rebbe «di regola (ed in particolare nel caso *de quo*) in alcun modo incisa dalla qualità di magistrato della obbligata, chiamata a subire l'eventuale *dictum* del g.e. in ragione dell'inadempimento di un obbligo fungibile comune, in cui cioè è assente qualunque riflesso della predetta condizione professionale» come sarebbe evidente allorché si tratti di prestazioni a contenuto patrimoniale inerenti allo *status* di coniuge separato.

Sulla premessa che il modo di svolgimento dell'esecuzione forzata — attraverso i poteri ablatori del giudice dell'esecuzione sui beni dell'esecutato, i poteri di intervento coattivo nei luoghi del debitore e la finalizzazione satisfattiva degli atti — comporta il rispetto «di norme che, nel modo più celere possibile, dunque davanti al giudice naturale preconstituito per legge *ex art. 25 Cost.*, consentano al creditore il soddisfacimento della propria pretesa» il rimettente sostiene che «da questo punto di vista» l'applicazione della norma censurata all'esecuzione forzata «altererebbe in modo rilevante il corretto e tempestivo incardinamento del processo».

1.6. — In base a tali argomentazioni, il rimettente assume che l'applicazione dell'art. 30-*bis* e lo spostamento della competenza comporterebbe «un aggravio della condizioni difensive del creditore ed un costo ulteriore, quantomeno da un punto di vista temporale, circa il realizzo del credito stesso (volendo, evidentemente, alludere al creditore non magistrato) con violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost.».

Con riferimento all'esecuzione degli obblighi di fare e non fare questo rilievo apparirebbe ancora più evidente, in quanto il distanziamento del giudice dell'esecuzione dal luogo in cui l'obbligo andrebbe attuato, «per migrare al luogo legislativamente distante dall'area geografica di operatività del magistrato» coinvolto, comporterebbe che non si possa assicurare celerità ed economia al processo esecutivo, in quanto governato da un giudice di altro distretto rispetto al luogo di attuazione del titolo esecutivo, con conseguente lesione anche dell'art. 111 della Costituzione.

La lesione degli indicati parametri costituzionali si verificherebbe anche a carico del debitore magistrato, trattato irrazionalmente in modo peggiore rispetto al debitore comune, potendo partecipare al processo ed esercitare le sue difese solo spostandosi in altro distretto, in un luogo diverso da quello in cui si trovano i beni aggrediti o deve essere attuato l'obbligo inescusato, nonché a carico del creditore magistrato, l'esercizio del cui diritto di credito subirebbe una compressione del tutto speculare.

Inoltre, l'applicazione dell'art. 30-*bis* comporterebbe anche un cattivo funzionamento dell'amministrazione della giustizia, rilevante *ex art. 97 Cost.*, tenuto conto che il giudice dell'esecuzione dovrebbe svolgere la sua funzione in un sito distante da quello al quale sarebbe di norma ancorata la competenza, secondo scelte che, in ragione delle varie specie di esecuzione, sono individuate con riguardo all'attività materiale con la quale dovrà svolgersi l'esecuzione (*lex rei sitae* per l'espropriazione mobiliare ed immobiliare, luogo di residenza del debitore per l'espropriazione presso terzi). Nel caso dell'esecuzione *ex art. 612 cod. proc. civ.*, l'incaricato del giudice dell'esecuzione, cioè l'ufficiale giudiziario, dovrebbe recarsi a Gorizia per sovrintendere ai lavori di cui trattasi oppure per curare l'asporto di taluni beni mobili, mentre le persone nominabili dal giudice dell'esecuzione quali ausiliari dell'ufficiale giudiziario (tecnici, periti, imprese, depositari) dovrebbero essere coordinati da Bologna per attività materiali da compiersi nel distretto triestino.

Inoltre, le difficoltà cui fa riferimento l'art. 612 cod. proc. civ., spesso esigono, per essere risolte, sopralluoghi dei tecnici o dello stesso giudice dell'esecuzione.

Tutto ciò evidenzerebbe la lesione dell'art. 97 e dell'art. 111 Cost., collidendo con l'efficace e sollecita attuazione del titolo esecutivo e la ragionevole durata del processo, ora recepita anche dalla legge n. 89 del 2001, in ossequio all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e dell'art. 101 Cost., dovendo il principio di unitarietà della giurisdizione assicurare pari condizioni per la tutela del credito, «senza ingiustificati allontanamenti dal foro previsto in via generale per una pronta soddisfazione dello stesso in via di esecuzione forzata».

Infine, il rimettente osserva che l'esigenza di evitare che il magistrato sia parte in un processo affidato al «collega della porta accanto», per come è stata attuata rivelerebbe una manifesta illogicità, sotto il profilo che il foro di cui alla norma censurata comporta lo spostamento in un altro distretto di corte in ogni caso in cui il magistrato eserciti le funzioni all'interno di esso, pur geograficamente molto vasto. L'applicazione del foro dell'art. 30-*bis* cod. proc. civ. all'esecuzione forzata sarebbe irragionevole anche per «la connotazione essenzialmente finalistica e meno (ovvero diversamente e solo sommariamente) accertativa di essa rispetto al comune giudizio civile di cognizione» circostanza che sminuirebbe la presunzione di attenuata imparzialità dei giudici del medesimo distretto.

Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente assume di non poter proseguire nelle attività di giudice preposto all'esecuzione senza la sua risoluzione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto che la questione sarebbe inammissibile e comunque infondata.

Dai parametri evocati dal rimettente non sarebbe possibile inferire l'esistenza di un vincolo per il legislatore a limitare la portata della disposizione censurata nel senso voluto dallo stesso rimettente. In particolare, in ordine all'art. 25 Cost., si rileva che la sua osservanza è garantita allorché la legge individui il giudice sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singoli procedimenti, mentre l'art. 97 Cost., sarebbe totalmente estraneo alla funzione giurisdizionale.

La violazione dell'art. 3 Cost. non sarebbe sussistente, in quanto il rimettente non avrebbe tenuto conto della particolare posizione dei magistrati e del rilievo costituzionale della garanzia della trasparenza della funzione giurisdizionale. La questione atterrebbe a scelte discrezionali del legislatore e non all'attuazione di direttive costituzionali.

La scelta in concreto esercitata — cioè quella di privilegiare su di ogni altra «l'esigenza di garantire in misura rafforzata il prestigio, la credibilità e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e la massima trasparenza della funzione giudiziaria» — non sarebbe palesemente irragionevole ed arbitraria pur con riguardo ai procedimenti di esecuzione degli obblighi di fare o di non fare, tenuto conto che in essi il giudice è chiamato a determinare le modalità di esecuzione di obblighi che possono presentare (come sarebbe nella specie) aspetti di grande delicatezza sul piano dei rapporti personali e ad emanare disposizioni sulla base di apprezzamenti assolutamente discrezionali. Non verrebbero in considerazione, pertanto, interessi salvaguardati dalla regola ordinaria che potrebbero apparire ingiustamente sacrificati di fronte ai valori di neutralità-imparzialità del giudice.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bologna propone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati), secondo cui, per le cause in cui sia comunque parte un magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi del capo I del titolo I del libro I del codice di procedura civile, la competenza territoriale spetta all'ufficio giudiziario, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale. La norma è impugnata — in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione — nella parte in cui assoggetta l'esecuzione forzata promossa da o contro un magistrato a tale regola di competenza e non a quella di cui all'art. 26 del codice di procedura civile.

Secondo il giudice rimettente, la deroga alla disciplina generale sul foro dell'esecuzione forzata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevolezza, essendo la qualità di magistrato di una delle parti ininfluenza nel processo di esecuzione, nel quale la preesistenza del titolo esecutivo rende marginale l'aspetto contenzioso, che nella giurisdizione cognitiva contrappone la parte magistrato all'altra parte; ed essendo inoltre illogico l'automatico spostamento della competenza in altro distretto, indipendentemente dalle dimensioni territoriali di quello competente secondo la regola generale.

L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato anche per la disparità di trattamento subita dal magistrato che intenda agire in via esecutiva contro il proprio debitore, rispetto a tutti gli altri creditori.

La norma impugnata violerebbe poi l'art. 24 della Costituzione, per le maggiori difficoltà dell'esercizio del diritto di azione (e di difesa) derivanti dalla necessità per le parti del processo esecutivo, promosso o subito da un magistrato, di rivolgersi al giudice di altro distretto, in un luogo diverso da quello ove si trovano i beni da espropriare o deve essere attuato l'obbligo inevaso.

L'allontanamento del foro dell'esecuzione da quello di cui all'art. 26 cod. proc. civ., violerebbe infine i principi del giudice naturale, del buon andamento dell'amministrazione, dell'unità della giurisdizione e della durata ragionevole del processo, di cui agli artt. 25, 97, 101 e 111 della Costituzione.

2. — La questione è fondata, sotto il profilo del contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

3. — L'art. 30-*bis* cod. proc. civ. è stato introdotto dalla legge n. 420 del 1998 nella prospettiva dell'attuazione del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, che ha pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo, pur nella diversità di disciplina connessa alle peculiarità di ciascun tipo (*cfr.*, da ultimo, sentenze n. 305 e 78 del 2002).

Prima di tale legge, la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti magistrati era soggetta ad un regime diverso da quello ordinario solo in materia penale. L'art. 11 cod. proc. pen., infatti — nei casi in cui imputato o parte offesa dal reato fosse un magistrato esercitante le proprie funzioni nel distretto — prevedeva lo spostamento della competenza territoriale in altro distretto, secondo criteri predeterminati.

Il problema della conformità a costituzione della mancata estensione di tale disciplina ai processi civili ha dato luogo ad una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli da 18 a 35 cod. proc. civ., nella parte relativa all'omessa previsione di una competenza per territorio derogatoria, come quella introdotta dall'art. 11 del codice di procedura penale.

Questa Corte (sentenza n. 51 del 1998) ha dichiarato la questione inammissibile, perché la richiesta pronuncia additiva avrebbe comportato una scelta fra più soluzioni possibili, rimessa esclusivamente al legislatore.

La sentenza ha ribadito che il principio costituzionale di imparzialità-terzietà della giurisdizione — con la correlata esigenza di assicurare che il giudice sia del tutto estraneo agli interessi in gioco — informa qualunque tipo di processo; ma ha tuttavia affermato che le scelte legislative in materia devono tendere, in considerazione della netta distinzione fra processo civile e processo penale, ad un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, nei quali del resto la competenza territoriale è soggetta a regole e criteri diversi.

Perciò, secondo la sentenza, spetta al legislatore stabilire quando in materia civile ricorra un'identità di *ratio* tale da imporre l'estensione pura e semplice del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., e quando, invece, questa identità di *ratio* non ricorra affatto o sia realizzabile con la previsione di un foro derogatorio appropriato, così da evitare il sacrificio di altri interessi o valori costituzionalmente rilevanti, come il diritto di agire e di difendersi in giudizio.

Il legislatore deve quindi procedere (secondo ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali) ad una valutazione di bilanciamento fra l'interesse alla imparzialità-terzietà del giudice civile e quello alla pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, con riguardo non al processo civile in genere ma alle sue singole tipologie.

4. — Successivamente è intervenuta la legge n. 420 del 1998, che ha disciplinato la competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati, sia in materia penale (tra l'altro modificando nell'art. 11 cod. proc. pen., i criteri di individuazione della già prevista competenza derogatoria), sia in materia civile (introducendo l'impugnato art. 30-*bis* cod. proc. civ.).

Questo intervento si colloca, in linea di massima, nel quadro delineato dalla sentenza, poiché il principio secondo cui il giudice deve essere imparziale — strettamente correlato alla posizione costituzionale della magistratura (artt. 101 e seguenti della Costituzione) e quindi valido anche per il processo civile — è potenzialmente posto in crisi ogni volta che di una controversia civile sia parte un magistrato in servizio nello stesso ufficio giudiziario competente a deciderla, o in un ufficio territorialmente non lontano.

Al riguardo il legislatore, esercitando la discrezionalità che gli compete, ha ritenuto che l'esigenza di tutelare l'imparzialità-terzietà del giudice civile viene in considerazione in tutte le «cause» di cui sia comunque parte un magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente secondo le regole ordinarie.

E per tali casi ha previsto la competenza territoriale dell'ufficio giudiziario, ugualmente competente per materia, avente sede nel capoluogo di altro distretto, individuato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale.

La norma impugnata, avendo carattere generale e non distinguendo in base al tipo di funzione esercitata, si applica (secondo la non implausibile interpretazione del rimettente) anche ai processi di esecuzione, in deroga al foro di cui all'art. 26 del codice di procedura civile.

Senonché — trattando il processo esecutivo alla stregua di tutti gli altri — il legislatore del 1998 si è discostato dai principi richiamati dalla sentenza citata.

5. — Il processo esecutivo si caratterizza rispetto ad altri tipi di processo civile in quanto in esso il soggetto precedente si trova istituzionalmente in una posizione di vantaggio rispetto alla soggezione in cui versa chi è sottoposto all'azione. Si tratta infatti di un processo totalmente funzionale all'attuazione forzata del diritto consacrato nel titolo esecutivo, in cui tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (e tutti gli atti delle parti e dei soggetti operanti sotto il suo controllo) tendono alla realizzazione coattiva di quanto — vincolativamente per quel giudice è statuito nel titolo. Ed è in evidente correlazione a tali caratteristiche che l'art. 26 cod. proc. civ.,

radica la competenza territoriale in tema di esecuzione forzata nel luogo in cui la pretesa del creditore procedente può in concreto essere attuata, ossia nel luogo ove si trova il bene (o risiede il terzo debitore) da espropriare o deve avvenire il rilascio o la consegna o essere adempiuto l'obbligo di fare o di non fare.

6. — La norma impugnata — regolando l'esecuzione forzata promossa da o contro un magistrato in servizio nel distretto allo stesso modo di tutti gli altri procedimenti civili in cui sia comunque parte un magistrato in quella situazione — non attribuisce alcun rilievo alla specifica posizione del giudice nel processo esecutivo e si muove quindi in una prospettiva diversa da quella delineata dalla sentenza n. 51 del 1998.

La norma infatti irragionevolmente svaluta in una indifferenziata disciplina uniforme i connotati tipici di quel processo, e conseguentemente intacca in misura rilevante il peculiare contenuto che in esso assume il diritto di agire e di difendersi in giudizio, tanto del creditore che del debitore, tanto della parte magistrato che delle altre parti.

7. — Invero, la norma recide di netto la relazione di prossimità cui coerentemente si ispirano le regole di competenza territoriale poste dall'art. 26 cod. proc. civ., e così allontana il luogo ove ha sede il giudice dell'esecuzione (individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., e rilevante, tra l'altro, per la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio previste dall'art. 480, comma 3, cod. proc. civ.) da quello ove la pretesa esecutiva deve essere coattivamente realizzata.

La distanza fra i due luoghi — considerando anche la loro ubicazione in due diversi distretti di corte di appello — rende più difficili e gravosi i rapporti fra le parti ed il giudice e fra il giudice e l'ufficiale giudiziario preposto all'esecuzione, che invece il codice di procedura suppone di facile e immediata attuazione, come dimostrano, ad esempio, gli artt. 610 e 613 cod. proc. civ., in tema di provvedimenti urgenti adottati dal giudice, anche verbalmente, per eliminare le difficoltà che sorgano nel corso dell'esecuzione e non ammettano dilazione.

Inoltre, in tale contesto, l'allontanamento della sede del giudice dal luogo dell'esecuzione necessariamente comporta, per gli evidenti riflessi sulle modalità di esercizio delle facoltà delle parti, un aumento del costo del processo, che incide sia sul creditore tenuto ad anticipare le spese, sia sul debitore sul quale esse alla fine graveranno.

8. — Ne consegue la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per difetto di un congruo bilanciamento tra i due interessi di rilievo costituzionale prima ricordati.

La norma impugnata — nella parte in cui si applica al processo esecutivo — assume come preminente un'esigenza (quella di tutelare l'imparzialità-terzietà del giudice dell'esecuzione civile) concepita in termini del tutto astratti e generali, non correlati ai connotati tipici di quel processo, e trascura l'esigenza di garantire piena ed effettiva tutela giurisdizionale alle pretese azionate in via esecutiva.

Le altre censure restano assorbite.

Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis cod. proc. civ., nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 445

Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza - Partecipazione ai concorsi - Requisito del celibato, nubilito o vedovanza - Violazione del diritto di accesso agli uffici pubblici e del diritto di contrarre matrimonio - Illegittimità costituzionale.

- Legge 29 gennaio 1942, n. 64, art. 7, numero 3; d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 29 e 51; dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, art. 16; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 12; carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 9; (Costituzione, artt. 3, 4, 30, 31, 35, e 97).

Impiego pubblico - Personale militare - Reclutamento - Requisito del celibato, nubilito o vedovanza - Illegittimità costituzionale in via consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- Legge 10 giugno 1964, n. 447, art. 11, primo comma, lettera *b*), art. 35, primo comma; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 11, comma 2, lettera *a*), numero 3; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, art. 5, comma 1, lettera *e*) (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 83), e art. 15, comma 2, lettera *b*), numero 4; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, art. 6, comma 1, lettera *c*) (come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67) e art. 36, comma 1, lettera *b*), numero 3 (come modificato dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), promosso con ordinanza del 15 gennaio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio amministrativo, promosso da una aspirante al concorso per l'arruolamento di duecento allievi nel corpo della Guardia di finanza, per l'annullamento del provvedimento del Comando provinciale di Napoli della Guardia di finanza di «archiviazione» della domanda per difetto del requisito del nubilito o della vedovanza, nonché del relativo bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1^o settembre 2000, che tale requisito stabilisce all'art. 2, punto 10, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 15 gennaio 2002, pervenuta il 27 febbraio 2002, ha sollevato, su eccezione della ricorrente, questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 della Costituzione, degli artt. 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380).

La prima disposizione censurata pone tra i requisiti per il reclutamento nel corpo della «regia Guardia di finanza» l'essere celibe o vedovo senza prole; la seconda, contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 24 del 2000, in tema di reclutamento del personale femminile delle Forze armate e del corpo della Guardia di finanza, stabilisce che è consentita la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione «ai cittadini e alle cittadine italiane, celibi o nubili, vedovi o vedove».

Il remittente premette, in ordine alla rilevanza, che le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente vanno esaminate con priorità rispetto agli altri motivi di impugnazione dedotti (riguardanti la perplessità del provvedimento di «archiviazione» adottato e l'incompetenza della autorità amministrativa procedente), in quanto nelle disposizioni legislative indicate trovano il presupposto logico e giuridico, nonché l'esclusivo fondamento positivo, sia il bando di concorso che il provvedimento di esclusione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, osserva anzitutto che l'art. 7, numero 3, della legge n. 64 del 1942, nell'includere fra i requisiti necessari per il reclutamento nel corpo della Guardia di finanza lo stato di «celibe [o nubile] o vedovo», impone una decisiva limitazione al diritto di contrarre matrimonio, priva di ragionevole giustificazione, che costituisce grave interferenza nella sfera privata e familiare di chi aspiri all'ammissione nella struttura militare; l'altra norma denunciata, dettata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2000 ed avente contenuto analogo, appartarrebbe, secondo il remittente, al «novero di una serie di disposizioni legislative» «trattative iterative del requisito» in esame.

Una siffatta limitazione, che, sia pure ai soli fini dell'arruolamento militare, si risolve in un divieto di contrarre il vincolo coniugale, si porrebbe in contrasto con i fondamentali diritti della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, garantiti dall'art. 2 della Costituzione, diritti insuscetibili di essere degradati da esigenze, sia pur socialmente rilevanti, come quelle connaturate alla delicata fase del reclutamento e dell'addestramento militare.

In proposito, il giudice *a quo* ricorda che questa Corte, con la sentenza n. 332 del 2000, avente ad oggetto le medesime disposizioni ora denunciate ma nella parte in cui includevano tra i requisiti necessari per il reclutamento «l'essere senza prole», ha affermato che la compressione della sfera privata e familiare della persona non può, «sul piano dei principi costituzionali, ritenersi giustificata dall'intensità e dall'esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza»; che «la Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e riconduce anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini» (sentenza n. 278 del 1987); e che «la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare» (sentenza n. 449 del 1999).

Osserva il remittente che, per un verso, il livello di evoluzione sociale ha raggiunto un grado di maturazione tale da superare logiche e impostazioni tradizionali che pongano una qualche limitazione alla concreta possibilità per le donne coniugate, madri e non, di esercitare attività pubbliche, e che, per altro verso, l'incompatibilità dello stato di coniugato non può ritenersi rispondente ad un'esigenza di razionalità del sistema normativo inteso a garantire l'inserimento del neo-arruolato in una realtà peculiare come quella militare.

Sarebbe, infatti, da dimostrare, sotto il profilo della logica comune, prima che giuridica, che l'assenza di legami familiari possa costituire un requisito tipico della formazione e dell'addestramento iniziale del personale militare, dovendo la pur affermata e necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare assicurazione e garanzia in regole e rimedi diversi dalla limitazione al diritto di contrarre matrimonio.

Nella richiamata sentenza n. 332 del 2000, prosegue il remittente, nell'espungere dalle disposizioni in esame, ai fini del reclutamento nel corpo della Guardia di finanza, il requisito dell'essere senza prole, questa Corte ha fatto esplicito riferimento anche alla legittimità costituzionale dell'ulteriore «requisito del celibato o dello stato di vedovo», escludendo tuttavia di poter estendere la pronuncia di incostituzionalità «all'intera disposizione denunciata», in quanto il giudice *a quo*, in quell'occasione, non «aveva prospettato dubbi di costituzionalità in merito».

Ciò autorizzerebbe a ritenere, secondo il remittente, che le argomentazioni di fondo svolte allora dal Giudice delle leggi siano riferibili *in toto* alle medesime disposizioni legislative anche nella specifica parte ora denunciata. Tanto nella fattispecie in esame, quanto nella precedente fatta oggetto di scrutinio di costituzionalità, è posta, infatti, una grave limitazione di *status* al cittadino, la quale, lungi dall'apparire come ragionevole requisito attitudinario ai fini dell'arruolamento nell'istituzione militare, si traduce in un'indebita limitazione dei fondamentali diritti della persona e della sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata.

2. — Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale di due disposizioni legislative — l'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), e l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento, su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380) — le quali, rispettivamente, prevedono il requisito dell'essere celibe o vedovo per essere reclutati nel corpo della Guardia di finanza (eccetto che nel caso di riammissione di militari del corpo in congedo che abbiano superato i ventotto anni di età), e che la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e degli istituti e delle scuole di formazione della Guardia di finanza «è consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove».

Le disposizioni in questione, secondo il remittente, prevedendo una limitazione, priva di ragionevole giustificazione, del diritto di contrarre matrimonio, sia pure al solo fine dell'arruolamento nella Guardia di finanza, contrasterebbero con i diritti fondamentali della persona e con la libertà di autodeterminazione nella vita privata e familiare; né l'assenza di legami familiari potrebbe costituire un requisito per la formazione iniziale del personale militare, dovendo la continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole diverse dalla limitazione del diritto di contrarre matrimonio. Di qui il contrasto con i principi desumibili dagli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 della Costituzione.

2. — La prima delle due disposizioni denunciate — l'articolo 7, numero 3, della legge n. 64 del 1942 — stabilisce (come già prima l'articolo 9, secondo comma, lettera *b*, del regio decreto legge 14 giugno 1923, n. 1281) il requisito dell'essere celibe o vedovo ai fini, genericamente, del reclutamento nel corpo della Guardia di finanza. Ad essa hanno fatto seguito, per quanto attiene all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli «appuntati e finanziari» e «ispettori» della Guardia di finanza, gli articoli 6, comma 1, lettera *c*, e 36, comma 1, lettera *b*, numero 3, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 (modificati poi, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 67 del 2001); per quanto riguarda i concorsi di ammissione al corso di reclutamento dell'Accademia della Guardia di finanza, l'articolo 4, lettera *a*, della legge n. 371 del 1967 (lettera ora abrogata dall'articolo 67, comma 3, del d.lgs. n. 69 del 2001); per quanto riguarda in generale i concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione delle Forze armate e del corpo della Guardia di finanza (e nel contesto del provvedimento che ha disciplinato il reclutamento di personale femminile nelle Forze armate e nella Guardia di finanza), l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2000, vale a dire la seconda delle disposizioni denunciate. Tutte le statuizioni sopravvenute alle più antiche hanno confermato o stabilito, per uomini e donne, il requisito del celibato o nubilato o vedovanza per l'accesso ai concorsi in questione.

A prescindere, dunque, dalla esatta individuazione della o delle disposizioni applicabili nella specie dedotta davanti al giudice *a quo* (il legislatore ha infatti per lo più omesso di coordinare formalmente fra loro le numerose disposizioni succedutesi nel tempo; a sua volta il bando di arruolamento impugnato davanti al giudice *a quo* cita nelle premesse solo il secondo dei provvedimenti legislativi censurati dal tribunale), non vi sono dubbi sulla esistenza e sulla applicabilità alla specie della norma denunciata, che riserva il diritto di accedere ai concorsi in questione a uomini e donne celibi o nubili o vedovi o vedove, escludendone i soggetti, come la ricorrente nel giudizio *a quo*, che siano sposati. Ed è su tale norma che deve appuntarsi lo scrutinio di costituzionalità, salvo poi riferire la pronuncia, anche ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a tutte le disposizioni in cui questa regola è incorporata, con riguardo vuoi alla Guardia di finanza, vuoi ad altri corpi militari.

3. — La questione è fondata, per ragioni analoghe a quelle che hanno già condotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale di queste e di altre disposizioni nella parte in cui richiedevano come requisito di accesso a corpi militari l'essere «senza prole» (sentenza n. 332 del 2000, nella quale la Corte non estese la dichiarazione di illegittimità al requisito dell'essere celibe o nubile o vedovo sol perché il giudice allora remittente non aveva prospettato dubbi in merito: *cf.* punto n. 2.4 del *Considerato in diritto*).

La norma ora censurata, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 51, terzo comma, della Costituzione), poiché l'assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l'accesso agli impieghi in questione. Essa incide altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).

L'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell'articolo 12 della Dichiarazione universale e nell'articolo 8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

4. — La previsione, tralasciata ma costantemente confermata anche dal legislatore del 2000 e del 2001, del requisito dell'assenza di vincolo coniugale per accedere a impieghi militari — come pure le norme che, in passato, sottoponevano ad autorizzazione il matrimonio dei militari (poi abrogate dall'articolo unico, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 908), e che tuttora stabiliscono speciali requisiti di età o di anzianità di servizio per il matrimonio dei militari — appaiono il residuo di una concezione tradizionale, per cui il giovane che accede ad una carriera nell'ambito di un corpo armato metterebbe, almeno in un primo tempo, tutta la sua persona, per così dire, a totale disposizione della istituzione militare, la quale potrebbe avvalersi della totalità del suo tempo e delle sue energie e capacità, con conseguente tendenziale «incompatibilità» di tale posizione con la sussistenza di impegni e responsabilità familiari. Ma si tratta, come ha osservato la Corte nella sentenza n. 332 del 2000, di una concezione dell'ordinamento militare del tutto estranea e contrastante con i principi della Costituzione, nel cui ambito la garanzia dei diritti fondamentali della persona «non recede (...) di fronte alle esigenze della struttura militare» (sentenza n. 449 del 1999).

Superata siffatta concezione, non è più possibile configurare lo stato di celibe o nubile o vedovo come un «requisito attitudinale» per l'accesso a impieghi militari: rientra nelle libere scelte del singolo valutare se e come conciliare le situazioni e le esigenze derivanti dal matrimonio con le esigenze, gli impegni e i doveri discendenti dallo *status* militare cui egli aspira. Onde la norma che dispone nel senso che si è detto deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Con riguardo all'art. 7 della legge n. 64 del 1942, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve investire l'intero testo del numero 3, come risultante dopo la parziale caducazione disposta con la sentenza n. 332 del 2000.

5. — Stante l'ampia portata del principio riaffermato nella presente sentenza, la Corte ritiene, come già ha fatto nella sentenza n. 332 del 2000 per quanto riguarda il requisito dell'assenza di prole, di estendere, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimità costituzionale a disposizioni, diverse da quelle impugnate, recanti norme di analogo contenuto: l'art. 11, primo comma, lettera *b*), della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate), relativa al trattenimento o richiamo in servizio a domanda dei sergenti di complemento dell'esercito, nonché l'art. 35, primo comma, della stessa legge n. 447 del 1964, relativo ai vincoli annuali di ferma degli avieri in servizio di leva; l'art. 11, comma 2, lettera *a*), numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), relativa al concorso per il reclutamento nel ruolo dei marescialli dell'esercito; l'art. 5, comma 1, lettera *e*), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), relativa all'arruolamento volontario come carabiniere, nonché l'art. 15, comma 2, lettera *b*), numero 4, dello stesso decreto legislativo n. 198 del 1995, relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore; l'art. 6, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*), del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia

di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza), relativa all'ammissione al corso per la promozione a finanziere, nonché l'art. 36, comma 1, lettera b), numero 3, dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001, relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1, lettera e), e 15, comma 2, lettera b), numero 4, del decreto legislativo n. 198 del 1995, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi all'intero testo, comprensivo della parte di esse che richiede, come requisito alternativo all'essere celibe o nubile o vedovo, quello, nel caso di persona coniugata, di avere compiuto ventisei anni di età. Infatti, nel contesto di tali disposizioni, lo speciale limite minimo di età aveva senso solo in presenza dell'altra norma che stabiliva il requisito del celibato, nubilato o vedovanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza);

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui limita ai cittadini o cittadine italiani «celibi o nubili, vedovi o vedove» la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione;

c) dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

art. 11, primo comma, lettera b), della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate);

art. 35, primo comma, della predetta legge n. 447 del 1964, nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere celibi o vedovi;

art. 11, comma 2, lettera a), numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate);

art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);

art. 15, comma 2, lettera b), numero 4, del predetto decreto legislativo n. 198 del 1995;

art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza);

art. 36, comma 1, lettera b), numero 3, del predetto decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 446

Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - Parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità e i redditi dei superstiti - Applicabilità anche al trattamento spettante al coniuge del lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge denunciata e in particolare morto dopo - Assunta lesione della garanzia previdenziale e del principio di affidamento nella sicurezza giuridica - Non fondatezza della questione.

- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41.
- Costituzione, artt. 2, 36 e 38.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità e i redditi dei superstiti - Riferibilità ai soli redditi soggetti a IRPEF e non anche ai redditi di capitali - Prospettata irragionevolezza - Irrilevanza e carattere ipotetico della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, sul ricorso proposto da Giovanna Bevilacqua contro l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Giovanna Bevilacqua, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato Paolo Boer per Giovanna Bevilacqua e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Rilevato in fatto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), secondo cui, fra l'altro, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui all'allegata tabella F, pari al 75%, al 60% o al 50% della misura ordinaria ove il reddito del beneficiario sia superiore, rispettivamente, a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La norma è impugnata «nella parte in cui prevede l'applicazione delle relative disposizioni anche al trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di

entrata in vigore della legge stessa ed in particolare per quello deceduto dopo» nonché nella parte in cui, «nell'interpretazione data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» considera rilevanti ai fini del cumulo fra trattamento pensionistico ai superstiti e redditi del beneficiario i soli redditi soggetti ad IRPEF.

L'ordinanza è stata resa nel corso del giudizio promosso dal coniuge superstite di un lavoratore, collocato in pensione prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e deceduto successivamente, contro il provvedimento della Direzione provinciale del tesoro con cui la pensione di reversibilità era stata determinata nei limiti del 60%, in quanto il coniuge superstite era titolare di un reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

1.1. — Secondo il giudice rimettente, la norma impugnata è applicabile anche ai trattamenti di reversibilità a favore del coniuge afferenti a pensioni dirette liquidate, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore (17 agosto 1995), e — in ragione di tale efficacia retroattiva — intacca posizioni consolidate: invero, la liquidazione della pensione diretta determina immodificabilmente anche il livello dell'eventuale pensione di reversibilità, che della prima è la prosecuzione; pertanto l'introduzione di una parziale incumulabilità della pensione di reversibilità, estesa alla quota di essa già idealmente entrata nella sfera giuridica del coniuge del pensionato, concreta una lesione di diritti quesiti, in violazione delle garanzie che assistono la retribuzione e la pensione, *ex* artt. 36 e 38 della Costituzione.

La Corte ritiene che la norma in esame violi anche gli artt. 3 e 2 della Costituzione, sotto il profilo della lesione «dell'affidamento legittimamente posto nella certezza dell'ordinamento giuridico», quale interesse costituzionalmente protetto, correlato al diritto fondamentale del lavoratore (*ex* art. 2 della Costituzione) di avere per sé ed i suoi familiari «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (*ex* art. 38, comma 2, della Costituzione).

1.2. — Inoltre, la Corte censura l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 anche per avere accordato rilievo al solo reddito soggetto ad IRPEF, e non anche ai redditi derivanti da fondi comuni di investimento, polizze vita, azioni, obbligazioni che, pur non soggetti ad IRPEF, sono assoggettati all'imposta secca del 12,50%, con la conseguenza che redditi di pari importo determinano o meno una riduzione della pensione dei superstiti solo in ragione della loro provenienza.

La Corte ammette che in realtà la limitazione al solo reddito soggetto ad IRPEF risulta da una nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e precisa che «ove la norma in questione venga interpretata nel senso voluto dalla citata circolare» essa sarebbe affetta da irragionevolezza intrinseca.

2. — Si è costituita la parte privata aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione quanto alla prima questione, e sostenendo che illegittimamente il legislatore ha individuato il discrimine temporale del divieto di cumulo nella data di insorgenza del diritto a pensione del coniuge superstite anziché nella data di decorrenza della pensione diretta.

La stessa difesa ritiene invece inammissibile la seconda questione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Ha in particolare rilevato che il diritto alla pensione di reversibilità sorge soltanto al momento del decesso del titolare della pensione diretta, onde non ha alcuna rilevanza la data in cui sia stato attribuito il trattamento diretto; ed anzi una norma che riconoscesse tale rilevanza sarebbe discriminante ed irragionevole.

Considerato in diritto

1. — L'ordinanza di rimessione investe — con due distinte questioni di legittimità costituzionale — l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Tale norma — nel contesto di una revisione della materia pensionistica, anche a fini di contenimento della relativa spesa — ha introdotto un parziale divieto di cumulo fra il trattamento di reversibilità spettante ai superstiti ed i redditi di costoro, stabilendo che «gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F» ossia entro il 75%, il 60% o il 50% della misura ordinaria se il reddito del beneficiario è superiore, rispettivamente, a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. — Le questioni sono rilevanti, in quanto — come l'ordinanza sottolinea — la ricorrente contesta la limitazione del trattamento di reversibilità al 60%, derivante dalla norma impugnata, e ritiene che questa leda il suo diritto, costituzionalmente garantito, a percepirlo integralmente.

3. — Con la prima questione la norma è impugnata — in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione — «nella parte in cui prevede l'applicazione delle relative disposizioni anche al trattamento di reversibilità

spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge stessa ed in particolare per quello deceduto dopo». La questione non concerne quindi tutti i trattamenti pensionistici di reversibilità, ma solo quelli attribuiti al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima dell'entrata in vigore della norma (17 agosto 1995) e morto dopo di essa.

4. — La questione è prospettata anzitutto in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, poiché il diritto al trattamento pensionistico matura progressivamente, la liquidazione della pensione diretta comporta anche la determinazione immodificabile dell'eventuale pensione di reversibilità, che della pensione diretta è la prosecuzione: ne consegue che, già durante la vita del pensionato, nella sfera giuridica del coniuge entrano idealmente successive quote di pensione di reversibilità, e che il livello potenzialmente raggiunto da tale trattamento non può essere ridotto da una norma successiva meno favorevole, pena la violazione di diritti quesiti.

Tale violazione si sarebbe verificata nella specie, perché la norma impugnata — estendendo il parziale divieto di cumulo fra pensione di reversibilità e reddito del superstite anche alla quota relativa alla pensione maturata prima della propria entrata in vigore — avrebbe ridotto l'importo di trattamenti di reversibilità già determinati e negato al coniuge superstite i mezzi economici necessari al suo mantenimento.

Il giudice rimettente deduce inoltre la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, sotto il profilo che la sostanziale retroattività del divieto parziale di cumulo lede il legittimo affidamento del coniuge superstite nella certezza dell'ordinamento e, segnatamente, nella stabilità della disciplina del trattamento di reversibilità conseguente ad una pensione diretta già liquidata.

5. — Nel merito, la questione è infondata sotto entrambi i profili, che possono essere esaminati insieme.

Il diritto al trattamento di reversibilità per il coniuge superstite sorge solo al momento della morte dell'altro coniuge, titolare di pensione diretta (reversibilità in senso stretto) o lavoratore ancora in servizio (pensione indiretta).

Pertanto, nell'ipotesi (ricorrente nella specie) di diritto alla pensione di reversibilità in senso stretto sorto dopo l'entrata in vigore della norma impugnata, deve escludersi che questa abbia potuto ledere un affidamento tutelabile nella stabilità della disciplina della reversibilità.

Infatti in quel momento, essendo in corso un trattamento di pensione diretta, un tale affidamento sicuramente non poteva vantare il coniuge del pensionato, la cui qualità di «superstite» si configurava allora in termini di mera eventualità.

6. — Tali conclusioni sono del tutto coerenti con i principi affermati da questa Corte in tema di affidamento.

In linea generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica — essenziale elemento dello Stato di diritto — non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (sentenza n. 416 del 1999; in precedenza sentenze nn. 211 del 1997 e 390 del 1995, successivamente sentenza n. 525 del 2000 e ordinanze nn. 319 e 327 del 2001).

Da tale principio discende che solo in questi limiti — in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva — l'affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale.

In materia previdenziale poi deve tenersi anche conto del principio, parimenti affermato da questa Corte, secondo cui il legislatore può — al fine (ricorrente nella specie) di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale — ridurre trattamenti pensionistici già in atto (sentenze nn. 417 e 361 del 1996, 240 del 1994, 822 del 1988).

Perciò, il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) — se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l'erogazione della prestazione (sentenze n. 211 del 1997 e n. 419 del 1999) — ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute.

Ed allora — se, salvo il controllo di ragionevolezza, è conforme a Costituzione una norma peggiorativa di trattamenti pensionistici in atto — a maggior ragione la conclusione vale per una norma che incida su trattamenti pensionistici non ancora attivati al momento della sua entrata in vigore, quale la pensione di reversibilità che eventualmente spetterà al coniuge superstite del pensionato in quel momento ancora in vita.

Queste considerazioni inducono a ritenere che non possa argomentarsi in termini di diritto quesito (sentenze n. 349 del 1985 e n. 9 del 1994).

7. — A sostegno del proprio assunto sulla maturazione progressiva del diritto al trattamento pensionistico — e sulla conseguente impossibilità che il livello potenzialmente raggiunto sia ridotto da una norma successiva meno favorevole — il giudice rimettente invoca alcune decisioni di questa Corte (sentenze nn. 264 del 1994, 388 del 1995, 427 del 1997, 201 del 1999).

Tali pronunzie hanno però affermato un principio radicalmente diverso, dichiarando costituzionalmente illegittime norme suscettibili di provocare l'inaccettabile effetto per cui pur essendo stato raggiunto un certo livello di possibile trattamento pensionistico, ancorché non attivato — la prosecuzione della contribuzione, con il correlativo incremento dei versamenti, finiva per operare in senso negativo e comportare una riduzione del trattamento stesso.

8. — È del pari ininfluenza il richiamo del giudice rimettente alla sentenza di questa Corte n. 169 del 1986.

Tale pronuncia ha affermato (con riferimento ai trattamenti pensionistici indiretti previsti dalle norme sulla previdenza forense) che il legislatore può *ex post* porre ad essi «limitazioni e restrizioni» negando che sia configurabile un diritto dell'iscritto, e «dei suoi aventi causa», all'intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento dell'iscrizione.

Nel contempo (con riferimento ai trattamenti pensionistici di reversibilità previsti dalle norme sulla previdenza per gli ingegneri) la sentenza ha ritenuto gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione l'esclusione da tali trattamenti sancita a carico dei superstiti di pensionati già iscritti alla Cassa dopo il compimento del quarantesimo anno di età.

La pronuncia di incostituzionalità ha perciò riguardato una norma che, in presenza di date circostanze, precludeva del tutto l'accesso alla pensione di reversibilità al coniuge del titolare di una pensione diretta già attivata.

Diverso è invece il caso della norma impugnata, che — lungi dal «sottrarre» la pensione di reversibilità al coniuge del pensionato (a costui sopravvissuto) — ne disciplina l'ammontare in termini bensì restrittivi, ma entro i limiti della ragionevolezza.

9. — Con la seconda questione di costituzionalità, il medesimo art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 è censurato, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, per intrinseca irragionevolezza, nella parte in cui — «nell'interpretazione data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» — considera rilevanti, ai fini della disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici in esame, soltanto i redditi soggetti ad IRPEF e non anche i redditi, quali quelli di capitale, per i quali è invece prevista la ritenuta d'imposta.

La questione è manifestamente inammissibile, sia perché non rilevante, risultando dalla stessa ordinanza di rimessione che alla ricorrente la pensione di reversibilità è stata ridotta in ragione della percezione di soli redditi soggetti ad IRPEF; sia perché ipotetica e perplessa, in quanto sollevata condizionatamente all'esattezza dell'interpretazione data alla disposizione censurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (per l'inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, ordinanze nn. 579 del 2000, 2 e 34 del 2001, sentenze nn. 32 e 195 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 447

Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Termini normativi della questione - Indicazione circoscritta nel dispositivo dell'atto di rimessione - Necessaria integrazione.

– Cod. proc. civ., artt. 319, primo comma, e 320.

Procedimento davanti al giudice di pace - Proposizione di domanda riconvenzionale, da parte del convenuto - Difetto di un congruo termine per la propria difesa all'attore convenuto in via riconvenzionale - Prospettata deteriore posizione dell'attore, rispetto a quella assegnatagli nel procedimento davanti al tribunale, con lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Non fondatezza della questione.

– Cod. proc. civ., artt. 319, primo comma, e 320 (in combinato disposto).

– Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 28 dicembre 2001 dal Giudice di pace di Locri nel procedimento civile vertente tra Tropea Cosimo e la Bayerische Assicurazioni S.p.a. ed altri, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile per risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale nel quale il convenuto, preteso responsabile del danno, contestando *in toto* la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, ha chiesto in via riconvenzionale la dichiarazione della totale soccombenza di quest'ultimo solidalmente con quella della società assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica dell'attore stesso previa autorizzazione alla relativa evocazione in giudizio, il Giudice di pace di Locri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 166, primo comma, del codice di procedura civile, ove, da un lato, consente alle parti di costituirsi in giudizio il giorno dell'udienza e, dall'altro, non consente che, in presenza di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, l'attore costituito possa validamente e oculatamente esercitare la propria attività difensiva giovandosi di un congruo termine *ad hoc* «lasciando così libero il convenuto di promuovere, anche oralmente, qualsiasi iniziativa processuale a discapito delle altre parti costituite».

Il giudice remittente osserva, in primo luogo, che nel procedimento davanti al giudice di pace è stabilita la concentrazione in un'unica udienza di tutte le attività che nel giudizio davanti al tribunale sono ripartite nella fase preliminare o comunque nella udienza di prima comparizione e nella prima udienza di trattazione, prevedendo preclusioni e decadenze (v. artt. 320, 180, 183 e 184 cod. proc. civ.). Conseguentemente nel suddetto procedimento,

non essendo — a differenza di quel che accade nel giudizio davanti al tribunale — l'ammissibilità della proposizione della domanda riconvenzionale del convenuto nei confronti dell'attore disciplinata in modo ben definito, tale domanda è ammissibile anche senza l'osservanza dei requisiti richiesti dagli artt. 166, 167 e 269 cod. proc. civ. Né, dinanzi al giudice di pace, assume alcuna rilevanza, ai fini della tempestiva costituzione delle parti, il dettato dell'art. 168-bis quarto comma (che ricalca quanto disposto dall'art. 82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) e quinto comma, cod. proc. civ., limitandosi il codice di rito a prevedere che se nel giorno fissato per la prima comparizione il giudice di pace non tiene udienza la comparizione delle parti è, d'ufficio, rimandata all'udienza immediatamente successiva.

Il suddetto quadro normativo, nel quale si inserisce la disposizione impugnata, dimostra che nel giudizio dinanzi al giudice di pace la difesa dell'attore è svantaggiata rispetto a quanto si verifica nel giudizio davanti al tribunale, come si desume anche dalla facoltà concessa al convenuto esclusivamente per il primo dei due procedimenti considerati di costituirsi in giudizio pure senza lo strumento processuale della comparsa di risposta scritta e di chiamare anche oralmente in causa i terzi col solo onere di notificare loro il verbale di causa.

Con riguardo al merito delle censure, il remittente precisa che la norma impugnata contrasta: *a)* con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto riserva all'attore nel procedimento davanti al giudice di pace una posizione peggiore rispetto a quella del convenuto nonché a quella prevista nel procedimento davanti al tribunale; *b)* con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione «riconosce al cittadino la libera facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, essendo la difesa un diritto inviolabile sempre e dovunque»; *c)* con l'art. 111 della Costituzione «nella parte in cui non attua, mediante il giusto processo, le norme sulla giurisdizione».

Per quel che riguarda la rilevanza della questione il remittente osserva che, nella controversia di cui si tratta, la pretesa violazione del principio del contraddittorio — che si deve tradurre nel principio della «uguaglianza fattiva» delle parti processuali — subirebbe una profonda lesione in quanto, a fronte della articolata domanda riconvenzionale proposta, non sarebbe consentito al giudice di garantire all'attore di avere il tempo adeguato per approntare una idonea difesa.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una dichiarazione di non fondatezza della questione.

La difesa erariale, dopo aver posto l'accento sulla volontà del legislatore di dettare per il giudizio davanti al giudice di pace una procedura semplificata «per un manifesto e dichiarato intento acceleratorio», sottolinea che ciò non comporta la lesione dei parametri costituzionali invocati. Infatti per quel che riguarda, in particolare, la domanda riconvenzionale, è possibile che essa sia proposta — a differenza di quanto accade nel giudizio davanti al tribunale — in sede di prima udienza (anche oralmente) mentre non è espressamente previsto che il giudice debba differire la trattazione della causa al fine di consentire all'attore di articolare meglio le proprie difese (sicché ne potrebbe conseguire che l'attore possa trovarsi esposto al rischio di dover immediatamente eccepire e controdedurre in un processo nel quale, tendenzialmente, la parte istruttoria dovrebbe concludersi in una sola udienza).

Si deve, infatti, considerare, in primo luogo, che della facoltà di proporre domande in prima udienza nel corso del giudizio davanti al giudice di pace può giovare non solo il convenuto, ma anche l'attore, essendo pacifico in giurisprudenza e in dottrina che anche quest'ultimo in sede di udienza *ex art.* 320 cod. proc. civ. può proporre domande nuove ponendo il convenuto nelle stesse condizioni di presunta disagiata difesa ipotizzate dal remittente.

Va, inoltre, sottolineato che per ovviare ai suddetti inconvenienti potrebbe sempre farsi ricorso all'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., il quale prevede che «quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza, per ulteriori produzioni e richieste di prova». È, infatti, evidente, secondo la difesa erariale, che, come si desume anche dalla prassi seguita dai giudici di pace, ancorché il differimento della trattazione ad una udienza successiva sia testualmente previsto dalla citata disposizione «per ulteriori produzioni e richieste di prove», esso ben può essere disposto — secondo il prudente apprezzamento del giudice, con una valutazione che tenga conto delle peculiarità del giudizio, della sua semplicità e quindi della opportunità di una rapida soluzione, pur nel rispetto del diritto di difesa di ciascuna parte — «qualora l'attività delle parti si sia risolta nella proposizione di domande nuove che impongano di riconoscere un termine per opporre eventuali eccezioni e controdeduzioni».

La suggerita interpretazione della normativa consentirebbe di superare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal remittente.

Considerato in diritto

1. — Nel corso di un processo civile di risarcimento dei danni da incidente stradale, nel quale il convenuto non si era limitato a difendersi, ma, costituendosi in udienza, aveva proposto domanda riconvenzionale assumendo che il sinistro era stato provocato dall'attore e chiedendo la chiamata in causa della società assicuratrice della responsabilità civile di quest'ultimo, il Giudice di pace di Locri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, in caso di proposizione alla prima udienza da parte del convenuto di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, non prevede la concedibilità all'attore costituito di un congruo termine per lo svolgimento della propria attività difensiva.

2. — In via preliminare si deve rilevare che, dalla valutazione complessiva dell'atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità, si desume che la questione, da un lato, non riguarda specificamente la chiamata in causa di un terzo — essendo tale profilo, ancorché menzionato, sfornito di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza — e che, dall'altro, per quel che concerne la posizione dell'attore convenuto in via riconvenzionale, essa non va riferita esclusivamente all'art. 319, primo comma, cod. proc. civ. — unica disposizione indicata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione — ma va estesa anche, in combinato disposto con la norma suindicata, all'art. 320 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che nell'ipotesi in cui il convenuto proponga alla prima udienza domanda riconvenzionale il giudice di pace fissi una nuova udienza.

3. — Per quel che riguarda il merito della questione, il giudice remittente osserva che la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace, mentre con la previsione del termine a comparire (art. 318, secondo comma, cod. proc. civ.) assicura al convenuto la possibilità di approntare le proprie difese con adeguata ponderazione e quindi la realizzazione del principio del contraddittorio, stabilisce un trattamento deteriore per l'attore convenuto in riconvenzionale, il quale ha l'onere di spiegare le proprie difese alla stessa udienza in cui la domanda riconvenzionale è proposta, dal momento che l'art. 320 cod. proc. civ. stabilisce che alla udienza di prima comparizione e di trattazione il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni.

Tale normativa, riservando all'attore convenuto in riconvenzionale nel procedimento davanti al giudice di pace una posizione peggiore rispetto a quella che gli viene riconosciuta nel procedimento davanti al tribunale, non soltanto non assicurerebbe la parità di trattamento tra le parti, ma lederebbe altresì il diritto di difesa di quest'ultima (art. 24 della Costituzione) e contrasterebbe con il principio del giusto processo (art. 111 della Costituzione).

4. — La questione non è fondata per le considerazioni che seguono.

Le norme che regolano il processo davanti al giudice di pace, informate al principio della massima possibile concentrazione al fine di assicurarne il rapido svolgimento, hanno ad oggetto un tipo di «controversia semplice» non soltanto con riferimento alla non ampia competenza dell'organo, ma anche con riguardo alla presenza dei soli soggetti litiganti necessari perché una controversia sia configurabile (una parte attrice, ancorché composta da più persone, una parte convenuta anch'essa eventualmente plurale) e alla relativa attività processuale (che si presume limitata, per la parte attrice, alla proposizione della domanda e, per la parte convenuta, alla formulazione delle difese ed eccezioni correlative alla domanda stessa).

Il titolo II del libro II del codice di rito, dedicato appunto al procedimento davanti al giudice di pace, non contiene, infatti, norme relative all'integrità del contraddittorio ed agli istituti dell'intervento in causa e della chiamata di terzo, né contempla l'evenienza della proposizione da parte del convenuto della domanda riconvenzionale.

Alle lacune della disciplina specifica del procedimento in questione sopperisce il rinvio, contenuto nell'art. 311 cod. proc. civ., alle norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

Così, in virtù della citata norma di rinvio non può, fra l'altro, dubitarsi che, in caso di chiamata di terzo, in applicazione del principio sancito dall'art. 101 cod. proc. civ., il giudice di pace, per garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del chiamato in causa, debba, ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ. e con i dovuti adattamenti conseguenti alla peculiarità della normativa relativa alla proposizione della domanda davanti a lui, fissare una nuova udienza.

Le suindicate regole sono applicabili anche nei confronti dell'attore convenuto in riconvenzionale senza che rilevi in contrario l'assunto secondo cui questi, in quanto già parte del giudizio, non possa essere equiparato al terzo chiamato in causa. La domanda va considerata sotto i due profili della sua formulazione nelle componenti

della *editio actionis* (*causa petendi e petitum*) e della chiamata in giudizio (*vocatio in jus*); essendo tali profili distinti ma connessi, l'attore può considerarsi presente nel giudizio esclusivamente per quanto concerne la propria domanda e le difese ed eccezioni ad essa correlate del convenuto, ma non anche per la domanda riconvenzionale che, ampliando l'oggetto del giudizio, comporta la necessaria predisposizione di una conseguente attività difensiva, analogamente a quanto si verifica per il terzo cui si richiede di estendere il processo. Tale osservazione, del resto, trova conferma nella analogia delle norme che, nel procedimento davanti al tribunale, regolano la proposizione della domanda riconvenzionale e della chiamata del terzo, prevedendo che entrambe debbano essere contenute nel medesimo atto (comparsa di risposta) e debbano quindi essere formulate entro lo stesso termine (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.).

5. — Le considerazioni esposte inducono ad affermare che il principio del contraddittorio comporta che anche nei confronti dell'attore convenuto in riconvenzionale davanti al giudice di pace debba essere assicurato «il leale svolgimento del procedimento» (cui recentemente questa Corte ha fatto riferimento nell'ordinanza n. 333 del 2002), sicché la relativa normativa deve essere interpretata in armonia con il suddetto principio.

Ne consegue che la norma dell'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ., la quale stabilisce che «quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova» ben può essere interpretata, al di là della sua letterale formulazione, come espressiva di una direttiva generale da applicare, senza perdere di mira l'obiettivo di una rapida soluzione del processo, tutte le volte in cui il rituale ampliamento del *thema decidendum* verificatosi nella prima udienza ne comporti la necessità in applicazione del principio del contraddittorio.

È vero che la norma sembra riferirsi soltanto alla attività probatoria, ma ciò deriva dal fatto che essa è stata formulata con riguardo ad una controversia semplice intesa nel senso suindicato, sicché tale riferimento testuale non impedisce di attribuire alla disposizione un significato più ampio con riguardo alle controversie che non corrispondono al suddetto modello o perché alle due parti iniziali debbano aggiungersi altri contraddittori o perché l'attività processuale delle parti sia più complessa e, in particolare, il convenuto non si limiti a contestare le richieste avversarie. In tali evenienze sarebbe in contrasto con il principio del contraddittorio ritenere che quando l'attività svolta dalle parti in prima udienza renda necessaria la fissazione di una nuova udienza per lo svolgimento di attività assertiva il giudice di pace possa non procedere a tale fissazione, pur dovendo invece procedervi quando la suindicata necessità riguardi un'ulteriore attività probatoria logicamente conseguente a quella assertiva.

6. — La suddetta interpretazione dell'art. 320, quarto comma, cod. proc. civ. — secondo la quale il giudice di pace è obbligato a fissare una nuova udienza qualora l'attore abbia necessità di apprestare le proprie difese, comprendenti non soltanto ulteriori attività probatorie ma anche ulteriori attività assertive, in conseguenza della proposizione in prima udienza di domanda riconvenzionale da parte del convenuto — consente di escludere l'ipotizzato contrasto delle norme censurate con tutti i parametri costituzionali evocati. Essa, pertanto, è da privilegiare rispetto alle altre opzioni ermeneutiche che inducano a dubitare della conformità della norma impugnata alla Costituzione (v. *ex plurimis* da ultimo, sentenze n. 336 e n. 197 del 2002).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 319, primo comma, e 320 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 448

Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Caltanissetta, sezione II penale - Carenza di un nesso tra le dichiarazioni svolte nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede per le quali si procede penalmente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Conflitto tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Caltanissetta - Eccepite insufficiente indicazione delle ragioni del conflitto - Insussistenza.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, per conflitto di attribuzione - Carenza di un nesso tra le dichiarazioni svolte nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede per le quali si procede penalmente - Accoglimento del ricorso - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati 16 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito delle delibere del 17 e del 16 novembre 1999 della Camera dei deputati relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, promossi con ricorsi del Tribunale di Caltanissetta, II e I sezione penale, notificati il 18 settembre 2000 e il 24 luglio 2001, depositati in cancelleria il 4 ottobre 2000 e il 24 luglio 2001 e iscritti al n. 44 del registro conflitti 2000 e al n. 23 del registro conflitti 2001.

Visti gli atti di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avv. Adelmo Manna per il Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, e gli avvocati Roberto Nania e Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ordinanza del 23 febbraio 2000, emessa nell'ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Vittorio Sgarbi, il Tribunale di Caltanissetta, II sezione penale, ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata dall'Assemblea il 17 novembre 1999 (atti Camera, doc. IV-*quater* n. 88), secondo la quale le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il processo penale si riferisce a frasi dal contestato carattere diffamatorio che l'on. Sgarbi avrebbe pronunciato nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nel corso di più trasmissioni della rete televisiva «Canale 5», denominate «Sgarbi quotidiani», nei giorni 17, 18 e 23 ottobre 1995, e tramite l'agenzia giornalistica ANSA, il 14 ottobre 1995.

In particolare, il deputato è stato rinviato a giudizio per avere espresso le seguenti frasi:

a) durante la trasmissione televisiva del 17 ottobre 1995, in un contesto di accuse circa l'inerzia dei magistrati inquirenti di Palermo in relazione alla vicenda del suicidio del Maresciallo Lombardo: «... sapete cosa fanno i magistrati di Palermo? E non dimenticate questi nomi, Matassa e Tricoli, due nomi che hanno il peso, anche per come suonano, del loro comportamento rispetto a quanto vi dirò (...) cosa fanno Matassa e Tricoli? Non si preoccupano della mafia, della mafia che uccide Palermo, non si preoccupano di chi ha fatto morire il Maresciallo Lombardo. Si preoccupano di uno dei più grandi uomini di cultura che abbiano lavorato per la Sicilia: Giuseppe Voza»; inoltre, nel corso dell'esposizione di sue opinioni relative all'indagine a carico del dott. Giuseppe Voza e all'attività professionale di quest'ultimo: «... un grande studioso (...) non sa niente di quello che Voza ha fatto. E lo accusa di che cosa? Di quello che ha fatto lui stesso, il magistrato (...) che si arrivi a toccare gli studiosi, a toccare quelli che hanno lavorato, per voi, per i musei, per i vostri figli, per scrivere libri che studierete, questo non è accettabile. Matassa e Tricoli vadano a scuola, leggano i libri di Voza, vadano a vedere i mosaici di Piazza Armerina, che sono violentati da vandali, perché non c'è abbastanza tutela, e non c'è nessuno che trova quello che ha distrutto i mosaici, ma c'è qualcuno che arresta il sovrintendente che li ha salvati. Questo avviene. Ora, ogni limite è stato superato. Io ero convinto che ci fosse una guerra, che la guerra fosse sommamente ingiusta in molti casi, e parziale e deviante, ma quando si arriva a colpire la cultura (...) no, vogliamo combattere questi magistrati (...) e ricordate che si chiamano Matassa e Tricoli (...) ora spiegatevi se è possibile avere magistrati di questo genere, Matassa e Tricoli. A scuola vadano. Rispettino la cultura. Peggio che i nazisti sono»;

b) durante la trasmissione televisiva del 18 ottobre 1995, riferendosi al dott. Voza: «... e chi impedisce a quell'uomo di lavorare è una magistratura cieca e inetta, che non colpisce i delinquenti e i criminali, ma colpisce le persone oneste»; quindi, riferendosi al dott. Antonino Caponnetto e a Leoluca Orlando e, più in generale, a tutti coloro che, a suo dire, hanno fatto la loro fortuna soltanto con il nome della mafia: «... ed è certo che il loro amico e sodale Matassa, e quell'altro Tricoli, i due che hanno arrestato il sovrintendente Voza non conoscono il museo di Siracusa, non lo conoscono»; ancora, dopo aver citato un articolo di giornale che definisce complice il sovrintendente Voza: «... ma i due complici veri — Lorenzo Matassa, che non conosce il museo di Siracusa, che non conosce gli scavi di Castelluccio, che non conosce l'orgoglio di Sicilia — loro, naturalmente complici, hanno deciso di fare questo, di bloccare e di arrestare il sovrintendente (...) queste opere d'arte sono bloccate in Giappone. Perché? Per colpa di chi? Per colpa di Ordile, per colpa di Voza? No, per colpa del magistrato che ha bloccato i fondi»;

c) durante la trasmissione televisiva del 23 ottobre 1995: «... l'Italia distrutta (...) ci sono due, tre, quattro uomini che si fermano così a guardare e riescono ad arrestare il degrado. Ebbene, arriva un giovane magistrato, li guarda e li arresta. Questo è avvenuto»;

d) infine, con una dichiarazione diffusa attraverso l'agenzia giornalistica ANSA il 14 ottobre 1995, sempre nel contesto dell'argomento concernente il procedimento penale nei confronti del sovrintendente Giuseppe Voza: «Quanto è accaduto è aberrante, un vero crimine contro la cultura: hanno arrestato la cultura. Premesso che il magistrato in questione non ha fatto nulla contro la mafia, nulla contro niente, nulla di nulla, ha umiliato un sovrintendente che ha recuperato centinaia di opere d'arte, promosso scavi importanti e realizzato a Siracusa un museo straordinario. Così anziché rendere onore al sovrintendente Voza per quello che ha fatto lo vanno ad arrestare per una gita in Giappone. Un fatto intollerabile, una violenza contro la cultura tipica di uno spirito e di una mentalità naziste. Umiliare la cultura è nazismo. Bisogna fermare questi magistrati finché si è in tempo...».

Il Tribunale, premesso di essere legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, osserva che, se la delibera di insindacabilità non fosse rimossa, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale.

Il Tribunale ritiene che la deliberazione adottata dalla Camera si fondi su una motivazione arbitraria e poco plausibile, ciò che legittimerebbe la proposizione del ricorso, rivolto ad ottenere la verifica da parte della Corte «circa il corretto uso del potere attribuito alla Camera del Parlamento».

Difatti — prosegue il ricorrente — la motivazione della delibera (tratta *per relationem* dalla conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere) ha richiamato il «contesto storico» in cui era maturata la vicenda e, in particolare, il grande clamore sollevato dall'arresto del dott. Voza nel mondo dell'arte e della cultura e la grande attenzione che l'episodio aveva suscitato nell'opinione pubblica siciliana e nazionale: l'on. Sgarbi era all'epoca presidente della Commissione cultura della Camera e, in tale qualità, aveva preso fortemente a cuore l'episodio e aveva promosso, proprio nell'ambito della Commissione, un dibattito sull'argomento, che aveva avuto luogo nella seduta del 17 ottobre 1995. Egli aveva inoltre sottoscritto (il 19 ottobre dello stesso anno) una Risoluzione, che era stata adottata dalla Commissione su iniziativa di altro parlamentare e condivisa da un ampio schieramento politico, per esprimere solidarietà nei confronti del dott. Voza. Le affermazioni contestate si risolverebbero pertanto, secondo la delibera della Camera, in un'attività divulgativa di atti parlamentari.

In senso contrario il ricorrente osserva che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, la prerogativa dell'insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo. Il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica, per le quali non vale l'immunità, e le opinioni coperte da tale garanzia, è costituito dall'inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari; in linea di principio, dunque, devono ritenersi sindacabili tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del diritto parlamentare e che non sono immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche se siano caratterizzate da un asserito contesto politico o ritenute, comunque, manifestazioni di sindacato ispettivo (sentenza n. 11 del 2000).

Secondo il Tribunale di Caltanissetta, nel caso di specie la Camera avrebbe fatto un uso distorto del potere attribuitole, non avendo dato adeguato conto del motivo per cui le dichiarazioni dell'on. Sgarbi siano connesse ad attività parlamentari tipiche. Il documento di solidarietà a Voza, infatti, sarebbe del tutto estraneo rispetto alle successive affermazioni dell'on. Sgarbi sulla scarsa o, addirittura, insussistente cultura del magistrato che aveva disposto l'arresto e, in particolare, sugli apprezzamenti compiuti dal parlamentare in ordine alla persona e all'attività del medesimo magistrato. La delibera della Camera sarebbe pertanto basata «su una motivazione generica, apparente e, comunque, arbitraria, avendo fatto riferimento ad elementi quali il contesto storico della vicenda e la qualità di presidente della Commissione cultura della Camera dell'on. Sgarbi, che nulla hanno a che vedere con la verifica della corrispondenza di contenuto tra l'attività parlamentare e le opinioni espresse dal deputato». Solo il nesso funzionale tra l'attività parlamentare e le opinioni espresse consentirebbe di comprimere il diritto all'integrità morale della persona offesa e di ritenere sussistente una eccezione alla regola dell'esercizio della giurisdizione sui fatti potenzialmente lesivi dell'altrui dignità ed onore.

Di qui la proposizione del conflitto e la richiesta di annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati, che avrebbe causato una menomazione della sfera di attribuzioni propria dell'autorità giudiziaria.

1.2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 353 del 2000.

Il ricorso è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 18 settembre 2000, ed è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte il 4 ottobre 2000.

1.3. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla stessa Camera il potere di deliberare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi nel comunicato ANSA del 14 ottobre 1995 e nel corso delle trasmissioni televisive «Sgarbi quotidiani» dei giorni 17, 18 e 23 ottobre 1995.

Ad avviso della resistente è infondata l'affermazione del Tribunale di Caltanissetta, secondo il quale le dichiarazioni incriminate non sono «connesse» ad attività parlamentari tipiche.

Al contrario, l'insindacabilità discenderebbe dal rilievo attribuito (nella relazione della Giunta, recepita dalla deliberazione dell'Assemblea) «a due manifestazioni, che più tipiche non potrebbero essere, di attività parlamen-

tare»: il dibattito svoltosi in seno alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) nella seduta del 17 ottobre 1995, e la Risoluzione in Commissione presentata in data 19 ottobre 1995 dall'on. Prestigiacomo, sottoscritta anche dall'on. Sgarbi (atto n. 7/00471).

Sarebbe inoltre inesatta l'affermazione del ricorrente, secondo il quale difetterebbe nella deliberazione impugnata la verifica della sussistenza di una effettiva corrispondenza tra l'attività parlamentare e le opinioni espresse *extra moenia* dal deputato. La Camera ha infatti preso cognizione del contenuto delle dichiarazioni per cui procede il Tribunale e, ponendole a confronto con gli atti parlamentari citati, è giunta alla conclusione che le prime costituiscano «una divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta».

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte il giudizio sul conflitto concernente la deliberazione di insindacabilità si configura come «scrutinio sulla effettiva sussistenza dei presupposti» della guarentigia, «e non già sulla mera esistenza o sufficienza della motivazione camerale»; esso deve dunque investire (sentenza n. 11 del 2000) «direttamente il merito della controversia costituzionale». Sotto questo aspetto, prosegue la resistente, la deliberazione di insindacabilità appare ineccepibile se solo si esaminano nel dettaglio le «valutazioni critiche» espresse, in ordine alla vicenda concernente l'arresto del sovrintendente siracusano professor Voza, nella seduta del 17 ottobre 1995 della VII Commissione, costituite da «proposizioni che coincidono in misura quasi molecolare con le opinioni che hanno dato luogo al presente conflitto».

Quanto al rilievo del Tribunale, che la mancanza di qualsivoglia connessione con la funzione parlamentare può ragionevolmente trarsi anche dal fatto che «le opinioni espresse dallo Sgarbi sono state pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva che non era, in alcun modo, destinata a scopi di divulgazione di attività o iniziative parlamentari», esso, secondo la Camera, porterebbe ad estromettere dalla garanzia della insindacabilità «tutte le opinioni diffuse, non solo tramite il mezzo televisivo, sibbene mediante qualunque altro mezzo che non assolve in via istituzionale ad un fine di divulgazione delle attività parlamentari».

Esclusione questa che sarebbe smentita, non solo dal dato testuale ricavabile dall'art. 68 della Costituzione posto a fronte dell'espressa limitazione della insindacabilità alle opinioni e ai voti dati «nelle Camere» contemplata dall'art. 51 dello Statuto albertino, ma dalla stessa giurisprudenza costituzionale: in termini espliciti, nelle sentenze n. 11 del 2000 e n. 417 del 1999, e, implicitamente, in tutte le decisioni nelle quali la Corte, esaminando fatti di divulgazione analoghi, ha operato lo scrutinio sulla ricorrenza della insindacabilità «alla stregua della *ratio* consueta, vale a dire della riconducibilità delle opinioni espresse all'attività politico-parlamentare», così mostrando inequivocabilmente di ritenere che tale collegamento non può essere «infranto *ut sic* né dall'uso del mezzo televisivo, né tantomeno dal ruolo di conduttore della trasmissione che potesse rivestire il parlamentare interessato».

In conclusione, ad avviso della resistente, «l'appartenenza delle dichiarazioni in oggetto al campo della insindacabilità appare nella specie di particolare evidenza, pure a voler muovere dai criteri più restrittivi in punto di collegamento tra le dichiarazioni esterne e gli atti parlamentari tipici. Sicché (...) respingere in un simile caso il principio costituzionale della insindacabilità significherebbe in definitiva privarlo di ogni concreta attitudine (...) a garantire anche le opinioni dei parlamentari rese *extra moenia*».

1.4. — Il Tribunale di Caltanissetta, tramite il proprio difensore, ha depositato in data 25 giugno 2001 una memoria, nella quale si ribadiscono le prospettazioni del ricorso e si insiste per l'accoglimento del conflitto, sottolineandosi come almeno le dichiarazioni rilasciate dall'on. Sgarbi il 14 ottobre 1995 e quelle diffuse il 17 ottobre 1995 siano precedenti agli atti parlamentari sui quali la Camera fonda la propria deliberazione d'insindacabilità. Non si tratterebbe, pertanto, di dichiarazioni riprodotte di opinioni già espresse in sede parlamentare.

Ferme le precedenti richieste, in via subordinata, si chiede che la Corte affermi che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68 della Costituzione, quantomeno di tali dichiarazioni, e annulli per l'effetto la delibera nelle parti che ad esse si riferisce.

1.5. — Anche la Camera dei deputati ha depositato, in data 26 giugno 2001, una memoria difensiva, nella quale riepiloga e ribadisce le precedenti deduzioni.

1.6. — In prossimità dell'udienza del 9 luglio 2002 il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria nella quale, dopo aver richiamato integralmente le considerazioni svolte nel ricorso e nella propria precedente memoria, ricorda la più recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 207, n. 51 e n. 50 del 2002; n. 289 del 2001), secondo la quale l'immunità prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione può essere riconosciuta solo

in presenza di un nesso funzionale tra l'attività svolta in qualità di parlamentare e quella oggetto del sindacato giurisdizionale. In particolare, rileva il Tribunale di Caltanissetta, non è sufficiente la «semplice comunanza di argomenti», né la riconducibilità delle dichiarazioni «a un medesimo contesto politico», richiedendosi che l'opinione espressa dal membro di una delle Camere costituisca «espressione di attività parlamentare», circostanza che si verifica allorché tra le due dichiarazioni vi sia «sostanziale corrispondenza di significati».

La difesa del Tribunale di Caltanissetta richiama inoltre la giurisprudenza statunitense e tedesca in materia di insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse, giurisprudenza che — ad avviso del ricorrente — sarebbe orientata, al pari di quella della Corte costituzionale, in senso restrittivo, mentre il Parlamento italiano manifesterebbe la tendenza ad estendere eccessivamente l'immunità dei propri membri, al punto da snaturare la funzione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nel caso in esame le dichiarazioni dell'on. Sgarbi, rese nella veste di conduttore televisivo, e in particolare quelle del 14 e del 17 ottobre 1995, sono precedenti a quelle espresse in sede parlamentare e, prive di contenuto politico, si risolverebbero in «mera denigrazione» e «insulto personale» nei confronti del dott. Matassa.

1.7. — La Camera dei deputati ha a sua volta depositato una memoria, nella quale ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione, deduce che la richiesta subordinata del Tribunale, formulata nella memoria, costituisce un inammissibile mutamento del *petitum* e, nel merito, richiama la giurisprudenza costituzionale che afferma ricorrere la «sostanziale contestualità» anche quando gli atti tipici siano svolti nei giorni immediatamente successivi alle dichiarazioni (sentenza n. 10 del 2000), ricordando inoltre che una applicazione meccanica del criterio della contestualità finirebbe per affidare «alle variabili del calendario dei lavori parlamentari» l'operatività della garanzia costituzionale.

2.1. — Il Tribunale di Caltanissetta, I sezione penale, con ordinanza del 7 aprile 2000, pronunciata nel corso di un giudizio penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 16 novembre 1999 (atti Camera, doc. IV-*quater* n. 87) ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale premette che dinanzi a esso è pendente un giudizio nel quale l'onorevole Vittorio Sgarbi è imputato del reato di diffamazione aggravata per avere, nel corso della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» del 13 aprile 1999, diffusa dall'emittente «Canale 5», offeso la reputazione di Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, affermando, nel contesto della lettura del quotidiano «La Repubblica» del 10 aprile 1999, che dava notizia dell'emissione di un'ordinanza municipale di divieto di sosta in corrispondenza dell'edificio nel quale Lorenzo Matassa aveva festeggiato il proprio compleanno: a) che quest'ultimo nella sua attività professionale non avrebbe fatto nient'altro che perseguire i benemeriti della cultura; b) che, invece di lavorare, passerebbe il tempo a scrivere inutili denunce e querele; c) che avrebbe preteso e ottenuto che tutto il centro della città di Palermo rimanesse bloccato in seguito al divieto di sosta ricordato; d) che avrebbe inoltre arrestato ed umiliato, per dare sfogo a fini illegittimi ed illeciti non precisati, il sovrintendente di Siracusa, dott. Giuseppe Voza; e) che avrebbe tenuto analoga condotta anche nei confronti di Leoluca Orlando per la vicenda relativa al Teatro Massimo di Palermo; f) che Lorenzo Matassa nulla aveva fatto per essere protetto; g) infine, che lo stesso magistrato sarebbe afflitto da «alterazione dello sguardo».

Il Tribunale di Caltanissetta, rilevato che il 22 novembre 1999 il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato la delibera di insindacabilità, assunta dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ai fatti per i quali è in corso il procedimento penale, osserva che tale provvedimento «è di ostacolo alla prosecuzione dell'azione penale» e che si rende necessario valutare se la Camera dei deputati abbia invaso la sfera delle attribuzioni giurisdizionali sottraendo la cognizione dei fatti contestati al sindacato della giurisdizione penale.

Il ricorrente richiama la recente giurisprudenza costituzionale, dalla quale desume che non vi può essere automatica estensione del regime di insindacabilità previsto dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori delle Camere — soluzione questa che trasformerebbe la garanzia in un mero privilegio personale —, dovendosi rinvenire un nesso funzionale stretto che consenta di collegare le opinioni espresse all'esercizio delle funzioni parlamentari, non essendo sufficiente il semplice collegamento di argomento o di contesto tra l'attività parlamentare e la dichiarazione.

Ad avviso del ricorrente è da escludere che la garanzia costituzionale di insindacabilità comprenda tutte le manifestazioni di pensiero, espresse in qualunque circostanza, anche quando non siano collegabili funzionalmente all'attività parlamentare. Sarebbero pertanto suscettibili di valutazione in sede penale le dichiarazioni non riconducibili, nemmeno indirettamente, a specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari, anche qualora l'autore ne affermi l'appartenenza ad un «contesto politico» o le ritenga manifestazione di un sindacato ispettivo; quando invece le dichiarazioni rese all'esterno siano riprodotte di altre già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, l'insindacabilità potrà essere riconosciuta solo ove sia possibile riscontrare la «sostanziale corrispondenza» tra i contenuti delle une e delle altre.

Nel caso di specie, il ricorrente ritiene erronea la valutazione di insindacabilità compiuta dalla Camera dei deputati, in quanto non sussisterebbe il richiesto nesso funzionale tra le dichiarazioni del deputato che hanno dato luogo al procedimento penale e la sua attività parlamentare.

Il Tribunale di Caltanissetta esamina quindi il resoconto del dibattito parlamentare che ha preceduto la delibera di insindacabilità, soffermandosi sulle dichiarazioni del relatore, on. Saponara, il quale aveva affermato: a) che le dichiarazioni del deputato Sgarbi a proposito del divieto di sosta richiesto da Lorenzo Matassa erano da ritenersi una manifestazione di critica politica nei confronti di un atto amministrativo, critica legittima da parte di un parlamentare che, come l'imputato, da tempo conduce un'intensa battaglia politica, sia in Parlamento che al di fuori del Parlamento, contro i possibili abusi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; b) che le critiche rivolte al magistrato per l'arresto di Giuseppe Voza riguardavano un fatto che aveva suscitato clamore nel mondo dell'arte e della cultura e che era stato oggetto di dibattito il 17 ottobre 1994, nella Commissione cultura della Camera dei deputati, presieduta dall'on. Sgarbi, il quale aveva inoltre firmato una risoluzione proposta in Commissione dall'on. Prestigiacomo, che esprimeva solidarietà allo studioso e stupore per il suo arresto.

Ad avviso del Tribunale ricorrente, contrariamente a quanto ha ritenuto la Camera, le affermazioni del deputato Sgarbi criticano il comportamento e la persona di Lorenzo Matassa senza alcun riferimento ad atti riconducibili all'esercizio delle funzioni parlamentari, trattandosi di valutazioni «strettamente personali» che non risultano comprese nella risoluzione di solidarietà citata e che sembrano espresse, anziché da un membro del Parlamento, «da un comune cittadino», potendosi ravvisare soltanto una mera comunanza di tematiche che sarebbe irrilevante ai fini della dichiarazione di insindacabilità.

A sostegno di tali argomentazioni il Tribunale ricorda, in primo luogo, che le ricordate opinioni sono state espresse nel quadro di una trasmissione televisiva che non aveva lo scopo di divulgare iniziative o attività parlamentari, ma di commentare fatti di cronaca e argomenti di attualità e, inoltre, che (come risulterebbe dagli atti di causa) il deputato svolgeva, in quella trasmissione, una attività retribuita di «attore/conducente/entertainer» in favore della società privata cui fa capo l'emittente «Canale 5». Il vincolo contrattuale assunto dal deputato, consistente nell'esprimere le proprie opinioni sugli articoli di stampa, attenendosi alle indicazioni fornite dalla citata società, induce il ricorrente a ritenere che le dichiarazioni espresse nel corso della trasmissione televisiva non possano essere ricondotte all'esercizio delle funzioni parlamentari.

Pertanto il Tribunale di Caltanissetta chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato il 16 novembre 1999 e, conseguentemente, annulli la citata deliberazione.

2.2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 198 del 2001.

Il ricorso è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 24 luglio 2001 ed è stato depositato lo stesso giorno presso la cancelleria di questa Corte.

2.3. — Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, sostenendo, innanzitutto, che il ricorrente avrebbe trascurato di indicare specificamente le «ragioni del conflitto», non prendendo in considerazione gli atti tipici (in particolare la risoluzione adottata dalla VII Commissione permanente il 19 ottobre 1995) sui quali si fonda la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere e, conseguentemente, la deliberazione della Camera. Da tale omissione deriverebbero carenze di motivazione del ricorso tali da determinarne l'inammissibilità, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 363 del 2001).

Nel merito, la circostanza che le affermazioni del deputato Sgarbi sono state rese nel corso di una trasmissione televisiva della quale egli è conduttore non consentirebbe per ciò solo di escludere, diversamente da quanto afferma il Tribunale, l'applicazione della garanzia di insindacabilità nel caso di specie, ove sia ravvisabile il nesso funzionale con l'attività parlamentare (sentenze n. 289 del 2001; n. 321 e n. 320 del 2000).

Neppure potrebbero avere influenza nella valutazione rimessa alla Corte costituzionale le osservazioni del ricorrente relative alla natura privatistica del rapporto che intercorre tra il deputato e la società cui fa capo l'emittente televisiva, posto che questo non implica l'obbligo per il primo di esprimere «sempre e comunque» le opinioni della seconda anziché le proprie e in particolare quelle che costituiscono divulgazione dell'attività parlamentare.

Ad avviso della Camera dei deputati occorre invece soffermarsi sull'accertamento dell'oggettiva sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato e l'esercizio delle attività parlamentari. Nel caso in esame vi sarebbe piena corrispondenza di contenuti tra le opinioni espresse al di fuori della sede parlamentare e le posizioni assunte dall'on. Sgarbi in due diversi momenti della sua attività di deputato, puntualmente richiamati nella relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere: il dibattito svoltosi sotto la presidenza dell'onorevole Sgarbi nella VII commissione permanente della Camera dei deputati il 17 ottobre 1995, e la Risoluzione n. 7/00471 presentata in Commissione il 19 ottobre 1995 dall'on. Prestigiacomo, della quale lo stesso Sgarbi è primo cofirmatario.

Precisa inoltre la resistente che tra le dichiarazioni rese nella trasmissione televisiva e le attività parlamentari del deputato Sgarbi non vi è, come afferma il ricorrente, mera «comunanza di tematiche», ma una «corrispondenza sostanziale di contenuti», in quanto il deputato non si sarebbe limitato a riferire le vicende inerenti l'arresto del sovrintendente Voza, ma avrebbe, con la diversità terminologica e di accenti richiesta dalla comunicazione di massa, richiamato l'attenzione del pubblico televisivo sui medesimi temi affrontati in Commissione, perseguendo le medesime finalità di critica politica.

Analogamente, il riferimento (contenuto nelle affermazioni dell'on. Sgarbi) alla paralisi del traffico nel centro di Palermo attribuita all'ordinanza di divieto di sosta in corrispondenza del luogo dove si festeggiava il compleanno di Lorenzo Matassa sarebbe da intendersi innanzitutto non quale «opinione» del deputato ma quale «notizia di pubblico dominio», ricavata dal quotidiano «La Repubblica» del 10 aprile 1999. Inoltre, riferendo tale fatto, l'on. Sgarbi avrebbe corroborato l'immagine del sostituto procuratore Matassa in precedenza illustrata negli interventi svolti in sede parlamentare, incentrando le sue critiche sull'«uso arbitrario delle prerogative, dei poteri, dell'influenza» del magistrato.

Per quanto concerne le affermazioni addebitate al deputato Sgarbi, secondo le quali Lorenzo Matassa «nulla aveva fatto per usufruire di misure di protezione» ed inoltre sarebbe «affetto da alterazione dello sguardo», per la difesa della Camera dei deputati di esse «non si comprende il senso, né la portata offensiva». Tali dichiarazioni, per il loro carattere marginale e di «contorno» rispetto al complesso delle dichiarazioni del deputato, non sarebbero pertanto sufficienti, secondo la giurisprudenza costituzionale, a determinare il venir meno della corrispondenza di contenuti rispetto alle opinioni espresse in sede parlamentare.

La resistente ricorda inoltre che il deputato Sgarbi ha presentato due interrogazioni, di cui il ricorrente non tiene conto, rispettivamente il 28 ottobre 1997 e il 30 luglio 1998, nelle quali evidenzia i «gravi abusi» di cui si sarebbero resi responsabili i magistrati, sollecitando provvedimenti del Governo volti a ottenere da questi un maggiore rispetto dei loro doveri, in particolare richiedendo, nella prima interrogazione, un'ispezione presso i Tribunali di Palermo e Caltanissetta.

La difesa della Camera sostiene infine che non deve essere confusa la sostanza, unitaria, delle opinioni espresse dal deputato con i toni, gli accenti e la costruzione del fraseggio utilizzati nel corso della trasmissione televisiva: toni «da comune cittadino» che sarebbero sintomatici della profonda trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea e che risentirebbero, in definitiva, della natura del mezzo impiegato, senza implicare, nel caso in esame, una distinzione dei contenuti rispetto all'attività parlamentare.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Caltanissetta, sezione II penale, solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera da questa adottata il 17 novembre 1999 con la quale si afferma che le dichiarazioni del deputato Sgarbi, trasmesse dall'emittente «Canale 5» il 17, 18 e 23 ottobre

1995 e diffuse il 14 ottobre 1995 tramite l'agenzia giornalistica ANSA — dichiarazioni per le quali si procede penalmente per diffamazione aggravata davanti al Tribunale medesimo — costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, sono perciò insindacabili.

Lo stesso Tribunale di Caltanissetta, sezione I penale, solleva altresì conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione ad altra delibera, da questa adottata il 16 novembre 1999, con la quale si afferma che anche le dichiarazioni dello stesso deputato trasmesse dall'emittente «Canale 5» il 13 aprile 1999 — per le quali si procede penalmente per diffamazione aggravata davanti al Tribunale medesimo — costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, sono perciò insindacabili.

2. — Trattasi di due conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dal medesimo Tribunale davanti alle cui sezioni I e II pendono due giudizi per diffamazione aggravata nei quali medesimi sono il querelante — magistrato, sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo — e il querelato — un deputato della Repubblica —, con riferimento a diverse dichiarazioni, riguardanti bensì fatti distinti ma riconducibili le une alle altre in quanto espresse per stigmatizzare i caratteri personali e professionali del medesimo soggetto. Conseguentemente, i due giudizi per conflitto di attribuzione possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — Entrambi i ricorsi sono fondati.

3.1. — Nel primo conflitto menzionato, proposto dalla II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, si tratta di dichiarazioni (testualmente richiamate nell'esposizione dei fatti) con le quali il deputato, dopo aver ironizzato sul cognome di due magistrati (uno dei quali parte offesa) e averli additati all'attenzione e alla memoria della pubblica opinione, essendo necessario «fermarli finché si è in tempo» e combatterli come «complici», ha affermato con sovrabbondanza di espressioni colorite: a) che i medesimi magistrati appartengono a una magistratura cieca e inetta, che si preoccupa di colpire la cultura e di perseguire, arrestandola e impedendole di lavorare, una persona quale il sovrintendente ai beni archeologici di Siracusa, di cui essi non conoscono il valore e che ha bene meritato nella difesa del patrimonio artistico siciliano; b) che ciò viene fatto in luogo di agire contro i delinquenti e i criminali e, in particolare, contro la mafia che uccide a Palermo (con specifico riferimento a una drammatica e non chiarita vicenda che ha portato al suicidio di un sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri); c) che l'azione giudiziaria contro difensori della cultura è intrapresa da «un giovane magistrato, che arriva, li guarda in faccia e li arresta»; d) che, così operando, i magistrati mostrano di essere persone ignoranti, peggio dei nazisti nella persecuzione della cultura; e) che essi sono «amici e sodali» di esponenti della magistratura e della vita politica locale i quali hanno fatto la loro fortuna soltanto usando il nome della mafia.

La Camera dei deputati, nella delibera del 17 novembre 1999 con la quale ha invocato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, per opporre l'insindacabilità delle affermazioni fatte dal deputato, dopo avere sottolineato la posizione di quest'ultimo quale presidente della Commissione cultura della Camera, ha ritenuto, aderendo all'impostazione data alla questione dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che «nella specie ci si trova in presenza di una manifestazione di critica politica nei confronti di un'azione processuale che aveva provocato un grande clamore nel mondo dell'arte e della cultura in genere, suscitando anche una grande attenzione dell'opinione pubblica siciliana e nazionale».

Le citate dichiarazioni, secondo la Camera, costituirebbero «divulgazione e continuazione» di affermazioni fatte dal deputato in sede parlamentare, e precisamente in un dibattito svoltosi il 17 ottobre 1995 presso la Commissione stessa e in una Risoluzione del 19 ottobre 1995, di cui egli è stato cofirmatario con altri membri della Commissione. In tali atti parlamentari (riportati per esteso nell'esposizione dei fatti), oltre ad apprezzamenti negativi sullo stato della legislazione regionale siciliana in materia di beni culturali e sulla «sorta di “federalismo”» ch'essa realizzerebbe, con «danni così gravi al patrimonio artistico che è di interesse generale per il paese», e oltre alla segnalazione della necessità di promuovere iniziative per la riforma di tale legislazione, si trovano: a) nel primo, una valutazione critica, oltre che dell'operato della magistratura con riferimento ad altro contesto regionale, dell'arresto, richiesto dal sostituto procuratore-parte lesa nel giudizio per diffamazione, e disposto da altro magistrato di Palermo — autori, entrambi, di comportamenti «autoritari al punto di poterli definire “nazisti”» e qualificati come «aggressione alla cultura» operata da magistrati che, ignari del grande valore scientifico e tecnico del sovrintendente arrestato, «usano il codice come una clava per distruggere la dignità delle persone» —; b) nel secondo, un riconoscimento dei meriti acquisiti dal sovrintendente nella difesa e valorizzazione del patrimonio archeologico della Sicilia orientale e una dichiarazione di solidarietà nei suoi confronti per un arresto che è definito causa di «amarezza e perplessità».

Ai fini della definizione del conflitto aperto dal ricorso del Tribunale di Caltanissetta, non rileva il fatto che gli interventi del deputato in questione possano definirsi di «critica politica», come affermato dalla Camera dei deputati, né la notorietà e il clamore della vicenda che li ha determinati. A stare alla giurisprudenza recente di questa Corte (a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), ciò che occorre è stabilire se, tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle esterne a tale sede, possa individuarsi quella corrispondenza sostanziale di significato che permette di qualificare le seconde come divulgative delle prime. In questo caso, ma non in quello contrario, può essere invocato il primo comma dell'art. 68 della Costituzione, per sostenere l'insindacabilità delle dichiarazioni fatte al di fuori del compimento di atti parlamentari tipici. E questa corrispondenza non è dato individuare nella specie poiché, in particolare nelle affermazioni riportate all'inizio del paragrafo alle lettere b), c) ed e), è dato rilevare, oltre alla stigmatizzazione di un provvedimento giudiziario, una serie di valutazioni sulle qualità professionali e personali del magistrato e su sue asserite colpevoli inerzie nell'esercizio delle proprie funzioni, che non trovano alcun riscontro nelle considerazioni svolte in sede parlamentare.

Questa constatazione è avvalorata, del resto, dalla stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla cui base l'Assemblea ha deliberato. Per motivare la proposta di insindacabilità, si dice che le dichiarazioni rappresentano, oltre che una «divulgazione», anche una «continuazione» di quelle svolte in sede parlamentare: cioè un andare al di là, oltre il limite da esse segnato.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la deliberazione parlamentare annullata per l'anzidetta ragione della carenza di sostanziale corrispondenza, senza che occorra esaminare gli ulteriori motivi prospettati dal Tribunale ricorrente a sostegno del conflitto proposto, in particolare quelli circa la non riconducibilità di principio al primo comma dell'art. 68 della Costituzione delle affermazioni fatte nel corso di trasmissioni televisive della cui conduzione si è responsabili in base a un contratto di prestazione professionale e circa l'irrilevanza, quale precedente, di attività parlamentari svolte dopo, sia pure di poco, rispetto alle dichiarazioni tenute al di fuori della sede parlamentare.

3.2.1. — Del secondo conflitto, proposto dalla I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, la difesa della Camera dei deputati sostiene l'inammissibilità per carenza di una sufficiente indicazione delle «ragioni di conflitto», secondo la previsione dell'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In particolare, il ricorrente avrebbe ommesso di considerare il contenuto dei due atti parlamentari (verbale della seduta della Commissione cultura e risoluzione da questa approvata), ai quali la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere ha fatto espresso riferimento per motivare la posizione favorevole all'insindacabilità. Ma vale in contrario la constatazione che, nel ricorso, tali atti sono menzionati e presi in considerazione, sia pure per concludere in poche parole per la loro irrilevanza.

3.2.2. — Nel conflitto ora in esame si tratta di dichiarazioni televisive con le quali il deputato: a) ha affermato che il magistrato-persona offesa nel giudizio penale nulla avrebbe fatto nella sua vita professionale se non perseguire i benemeriti della cultura e che, in luogo di lavorare, passerebbe il tempo a scrivere inutili denunce e querele; b) ha riferito la notizia, traendola da un articolo apparso su un organo di stampa, che il comune di Palermo avrebbe emesso un'ordinanza di divieto di sosta in città, in corrispondenza di un luogo di ritrovo aperto al pubblico, per la sera in cui ivi aveva da svolgersi una riunione di festeggiamento del compleanno del magistrato, affermando inoltre che, in conseguenza del divieto di sosta, la città di Palermo sarebbe rimasta congestionata perché il magistrato avrebbe abusivamente preteso e ottenuto che tutto il centro cittadino rimanesse bloccato per la celebrazione dei festeggiamenti; c) ha sostenuto che il magistrato avrebbe arrestato e umiliato, per non meglio individuati fini illegittimi e illeciti, il sovrintendente ai beni archeologici di Siracusa e che analoga condotta sarebbe stata tenuta nei confronti del sindaco di Palermo, in relazione alla vicenda del Teatro Massimo di quella città; d) ha fatto l'affermazione insinuante che il magistrato non avrebbe fatto nulla per ottenere misure di protezione e che, infine, e) egli sarebbe afflitto da «alterazione dello sguardo».

La Camera dei deputati, deliberando conformemente alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere nel senso dell'insindacabilità delle affermazioni sopra riferite, ha considerato che quelle indicate *sub* b) costituiscono una «manifestazione di critica politica nei confronti di un atto amministrativo più che legittima da parte di un parlamentare», tanto più in quanto da tempo impegnato in «un'intensa battaglia politica in Parlamento e fuori del Parlamento, contro i possibili abusi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie». Quanto alle critiche rivolte al magistrato in relazione alla vicenda dell'arresto del sovrintendente di Siracusa [riferite alla lettera c)], è stato messo in rilievo il clamore che ne è derivato nel mondo dell'arte e della cultura e si sono ricordati gli interventi del deputato, presidente della Commissione cultura della Camera, nel dibattito svoltosi nella Commissione stessa nella seduta del 17 ottobre 1995 e la Risoluzione di cui egli è stato cofirmatario — atti parlamentari già ricordati a proposito del conflitto sollevato dalla II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, sopra esami-

nato. Quanto agli apprezzamenti circa la condotta tenuta dal magistrato nei confronti del sindaco di Palermo, si è ritenuto dovessero valere «analoghe considerazioni, se non altro per il rilievo acquistato dalla questione sia in sede giornalistica, sia in sede politica». Nulla si dice, infine, quanto alle asserzioni di cui ai punti a), d) ed e).

Trattandosi, anche in questo caso, di stabilire, al fine dell'operatività della garanzia del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, se esista una corrispondenza sostanziale di significati tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e in una sede esterna, l'unico elemento rilevante, tra quelli prospettati nella sede parlamentare, è costituito — come del resto mostra di ritenere la stessa difesa della Camera dei deputati — dalle prese di posizione del deputato nel dibattito presso la Commissione cultura della Camera e nella Risoluzione dal medesimo sottoscritta. Ma, come già rilevato a proposito del conflitto di attribuzione sollevato dalla II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta, in tali atti parlamentari sono bensì contenute critiche, anche pesanti, all'operato della magistratura in generale, circa il suo atteggiamento verso i responsabili della tutela dei beni culturali in Sicilia, e del magistrato-parte lesa, in particolare; ma, rispetto a tali critiche, gli addebiti di abusi extra-giudiziari e le insinuazioni circa l'esistenza di non chiari o ambigui rapporti del magistrato con la criminalità mafiosa rappresentano elementi in più («una continuazione», secondo l'espressione impiegata, anche in questa circostanza, dalla stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere) che non trovano riscontro nei precedenti parlamentari né, tantomeno, negli ulteriori atti parlamentari (menzionati nell'esposizione dei fatti) richiamati dalla difesa della Camera dei deputati nell'atto di costituzione in giudizio.

Indipendentemente dall'ulteriore ragione fatta valere dal Tribunale ricorrente, concernente la circostanza che le dichiarazioni oggetto del giudizio penale sono state rese nel corso di una trasmissione televisiva di cui il deputato era conduttore in base a contratto d'opera che lo legava con la società cui fa capo l'emittente televisiva, per la ragione anzidetta anche il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere annullata la delibera della Camera dei deputati del 16 novembre 1999 che di tale conflitto è all'origine.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) *Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la II sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al primo ricorso indicato in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999;*

2) *Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso la I sezione penale del Tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al secondo ricorso indicato in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1999.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 449

Sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile di appello per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni di un parlamentare ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Roma per conflitto di attribuzione - Sopravvenuto annullamento della deliberazione parlamentare contestata, in relazione a conflitti sollevati da altra autorità giudiziaria - Cessazione della materia del contendere.

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Lorenzo Matassa, promossi con ricorsi della Corte d'appello di Roma, I sezione civile, notificati il 21 giugno 2001 e il 4 marzo 2002, depositati in cancelleria il 30 giugno 2001 e il 12 marzo 2002 e iscritti al n. 19 del registro conflitti 2001 e al n. 7 del registro conflitti 2002.

Visti gli atti di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Udito il dott. Evangelista Popolizio per la Corte d'appello di Roma e l'avv. Roberto Nania per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.1. — La Corte d'appello di Roma, I sezione civile, con ordinanza del 20 ottobre 2000, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera da questa adottata nella seduta del 17 novembre 1999 (atti Camera, doc. IV-*quater* n. 88), secondo la quale le dichiarazioni che hanno dato luogo al giudizio civile concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi in qualità di membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

La ricorrente premette che il deputato Vittorio Sgarbi ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica che, previo accertamento incidentale degli elementi costitutivi del reato di diffamazione previsto dagli artt. 595, secondo e terzo comma, e 61, numero 10), cod. pen., lo ha ritenuto civilmente responsabile in danno di Lorenzo Matassa, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per aver pronunciato, commentando sull'emittente «Canale 5» la notizia dell'arresto del Sovrintendente ai beni culturali di Siracusa Giuseppe Voza nel corso delle trasmissioni televisive «Sgarbi quotidiani» dei giorni 17, 18 e 23 ottobre 1995, frasi diffamatorie nei confronti del magistrato.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto ingiuriose le accuse del deputato al dott. Lorenzo Matassa di «compiacente inerzia nei confronti della mafia (...) di aver messo le manette alla cultura (...) di aver arrestato un uomo non per dovere di ufficio ma per ignoranza e per viltà (...) di aver agito per crudeltà e disprezzo della cultura (...) Matassa peggio che nazista (...) [di avere] abusato del suo ufficio di pubblico ministero (...) di ricorrere all'arresto per pura superficialità, ignoranza ed ignavia».

Prosegue la Corte d'appello ricordando che il deputato, condannato — in solido con il direttore dell'emittente televisiva e con la società produttrice del programma televisivo — al risarcimento del danno non patrimoniale e alla riparazione pecuniaria civile in favore della persona offesa, ha addotto, tra gli altri motivi di impugnazione, la sopravvenuta deliberazione di insindacabilità assunta dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999.

La Corte d'appello di Roma ritiene che la Camera dei deputati, deliberando che le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, per le quali è in corso il ricordato processo civile, costituiscono «divulgazione e continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta (...) e attività parlamentare esse stesse» e che pertanto si tratta di «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni», tutelate dalla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, abbia esercitato illegittimamente il proprio potere, in particolare per l'affermazione della sussistenza del collegamento funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dal tribunale e l'attività parlamentare del deputato: la relazione della giunta per le autorizzazioni a procedere non riporterebbe tutte le opinioni espresse dall'on. Sgarbi, oggetto della pronuncia del Tribunale di Roma; inoltre, sarebbe arbitrario ritenere coperte dalla garanzia costituzionale dell'insindacabilità opinioni espresse dal deputato (al pari di «qualunque privato cittadino») in un contesto — quello della ricordata trasmissione televisiva — estraneo all'attività parlamentare, nel quale l'on. Sgarbi svolge la funzione di conduttore televisivo in adempimento di un contratto di prestazione d'opera retribuita.

La ricorrente richiama le decisioni della Corte costituzionale in cui si afferma che spetta a quest'ultima valutare la non arbitrarietà della delibera parlamentare di insindacabilità e verificare l'eventualità di illegittime interferenze nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria (sentenze n. 289 del 1998, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988), nonché la sentenza n. 11 del 2000, in cui si dichiara che l'immunità copre il membro del Parlamento soltanto se per le dichiarazioni concorre il contesto funzionale.

Chiede pertanto la ricorrente che la Corte costituzionale (a) dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, secondo quanto deliberato dalla stessa Assemblea nella seduta del 17 novembre 1999, e (b) annulli, conseguentemente, la citata deliberazione della Camera dei deputati.

1.2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 197 del 2001.

Il ricorso è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 21 giugno 2001 ed è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 30 giugno.

1.3. — Nel giudizio così instaurato si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile, irricevibile o, in subordine, infondato.

Il ricorso sarebbe «del tutto carente» della esposizione sommaria delle ragioni del conflitto, non potendosi ritenere assolto tale onere con la semplice citazione di alcune decisioni della Corte costituzionale.

Inoltre, il ricorso non terrebbe neppure conto delle argomentazioni dell'Assemblea, che invece «ha richiamato in modo puntuale e circostanziato le attività parlamentari del deputato» che consentono l'applicazione nel caso di specie della garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nel merito, la Camera dei deputati ritiene infondata la tesi della Corte d'appello di Roma, che considera le opinioni dell'on. Sgarbi come meri apprezzamenti personali, da equiparare a quelli di un privato cittadino, per il solo fatto di essere pronunciate nel corso di un programma televisivo del quale il deputato è conduttore sulla base di un contratto di prestazione d'opera retribuita. A tale proposito la resistente ricorda:

a) che la garanzia costituzionale di insindacabilità opera anche allorché le opinioni dei parlamentari siano espresse al di fuori della sede istituzionale;

b) che la giurisprudenza costituzionale richiede una sostanziale corrispondenza di significati tra le opinioni espresse nel corso dell'attività parlamentare e quelle rese *extra moenia*, ma tale collegamento non dipende «da criteri formali propri dell'atto nel quale l'opinione si manifesta» (sentenza n. 417 del 1999);

c) che, ciò premesso, l'impiego del mezzo televisivo da parte del deputato al fine di esprimere le proprie opinioni è, in linea di principio, riconducibile alla garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, salvo verificare l'esistenza dei presupposti che ne giustificano l'applicazione. Sarebbe del resto inimmaginabile, prosegue la Camera, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 58, n. 56 e n. 11 del 2000), che un impegno contrattuale possa comportare, secondo quanto afferma la ricorrente, «la dismissione automatica della veste di parlamentare».

La difesa della Camera dei deputati passa poi ad esporre il contenuto delle opinioni espresse in sede parlamentare dal deputato Sgarbi, ricordando in particolare le dichiarazioni di quest'ultimo, estremamente critiche riguardo all'arresto del Sovrintendente Voza, in occasione della seduta del 17 ottobre 1995 della VII Commissione permanente, all'epoca presieduta dallo stesso on. Sgarbi. La resistente ricorda inoltre la Risoluzione n. 7/00471, di cui l'on. Sgarbi era uno dei cofirmatari, approvata nella stessa Commissione il 19 ottobre 1995, Risoluzione nella quale erano riproposte «pressoché testualmente» le critiche alla condotta della magistratura svolte nella precedente seduta della Commissione.

L'Assemblea avrebbe pertanto correttamente riscontrato la piena corrispondenza tra tali atti tipici della funzione parlamentare e le dichiarazioni rese all'esterno della Camera, poiché esse vertono sulla medesima vicenda, proponendone la stessa lettura critica, paventano le stesse deprecabili conseguenze dell'arresto e contengono le stesse formule polemiche. Posta la coincidenza delle affermazioni e la loro corrispondenza con atti tipici della funzione, secondo la Camera dei deputati escludere l'applicazione della garanzia dell'insindacabilità in questo caso condurrebbe a privare il principio in questione di qualunque idoneità a tutelare le opinioni espresse *extra moenia* dai parlamentari.

2.1. — Con ordinanza in data 17 aprile 2001, emessa nell'ambito di un procedimento civile in grado d'appello vertente tra il deputato Vittorio Sgarbi e Lorenzo Matassa, la società cooperativa a r.l. ANSA e Bruno Caselli, la Corte di appello di Roma, I sezione civile, «ricorre alla Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e chiede che la Corte costituzionale accerti e affermi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999 e annulli, conseguentemente, la predetta deliberazione».

La Corte di appello premette che l'on. Sgarbi è appellante avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma, con la quale era stato condannato, in solido con l'agenzia ANSA e Caselli, al risarcimento dei danni in favore di Lorenzo Matassa per la diffamazione ravvisata «nelle frasi contenute nella missiva inviata [il 14 ottobre 1995] (...) dallo Sgarbi all'agenzia giornalistica ANSA, da questa comunicate a vari organi di stampa e diffuse sul televideo e su Internet».

Nella nota l'on. Sgarbi, commentando la notizia dell'arresto del Sovrintendente ai beni culturali di Siracusa, Giuseppe Voza, aveva affermato: «Quanto è accaduto è aberrante. Un vero crimine contro la cultura. Premesso che il magistrato in questione non ha fatto nulla contro la mafia, nulla contro niente, nulla di nulla (...) ha umiliato un Sovrintendente che ha recuperato centinaia di opere d'arte, promosso scavi importanti, e realizzato a Siracusa un museo straordinario. Così, anziché rendere onore al Sovrintendente Voza per quello che ha fatto lo vanno ad arrestare per una gita in Giappone. Un fatto intollerabile, una violenza contro la cultura tipica di uno spirito e di una mentalità razzista. Umiliare la cultura è nazismo. Bisogna fermare questi magistrati finché si è in tempo».

Tali dichiarazioni sono state ritenute insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, dalla Camera dei deputati, nella seduta del 17 novembre 1999 (atti Camera, doc. IV-*quater* n. 88).

E benché la deliberazione dell'Assemblea sia stata presa con riferimento a una proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere concernente altro procedimento (pendente presso il Tribunale penale di Caltanissetta), poiché i fatti oggetto del procedimento civile pendente dinanzi alla Corte ricorrente sono gli stessi che formano oggetto del procedimento penale cui fa riferimento la proposta della giunta, ritiene la Corte di appello che la deliberazione di insindacabilità, investendo il merito dei fatti al suo esame, concerna anche il processo civile che essa è chiamata a definire.

Ad avviso della ricorrente, nel caso di specie la Camera avrebbe esercitato illegittimamente il potere attribuito, avendo affermato arbitrariamente l'esistenza del collegamento funzionale tra le espressioni ritenute in primo grado diffamatorie dal tribunale e l'attività parlamentare dell'on. Sgarbi, dal momento che le affermazioni di quest'ultimo rappresentano, invece, «meri apprezzamenti personali» espressi nella veste di privato cittadino, onde non è ravvisabile, in relazione ad essi, «uno stretto nesso funzionale» con il mandato e con l'attività parlamentare.

Secondo la giurisprudenza costituzionale — prosegue la Corte d'appello, richiamando la sentenza n. 375 del 1997 — la prerogativa dell'insindacabilità non si estende, infatti, a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli che esprimano «opinioni correlate alla funzione».

La delibera adottata dalla Camera sarebbe, pertanto, «lesiva delle attribuzioni» sia del Tribunale di Roma che della Corte ricorrente, in quanto il potere conferito al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione sarebbe stato esercitato «in modo distorto, e, quindi, arbitrario»: alla luce delle pronunce della Corte costituzionale sussisterebbero dunque le condizioni per sollevare conflitto di attribuzione essendovi stata «interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma, della Costituzione nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 della Costituzione».

2.2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 37 del 2002.

Il ricorso è stato notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, il 4 marzo 2002 ed è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 12 marzo.

2.3. — Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile e, in subordine, che sia dichiarato che spetta alla Camera dei deputati il potere di deliberare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi.

Il conflitto sarebbe inammissibile per difetto assoluto di motivazione dell'atto introduttivo, in quanto esso si risolverebbe in una mera parafrasi di alcuni brani della giurisprudenza costituzionale relativa alla sfera di applicazione della garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, priva di specifici riferimenti alla concreta vicenda oggetto del conflitto e alle «puntuali e circostanziate argomentazioni» addotte dalla Camera dei deputati nella delibera di insindacabilità.

Nel merito, la delibera di insindacabilità sarebbe conforme anche ai più rigorosi criteri desumibili dalla giurisprudenza costituzionale in materia, poiché in essa assumono rilievo decisivo due tipiche manifestazioni di attività parlamentare, quali sono rispettivamente il dibattito svoltosi nella Commissione cultura nella seduta del 17 ottobre 1995 (nel quale il deputato Sgarbi è intervenuto) e la Risoluzione adottata nella stessa commissione il 19 ottobre 1995, sottoscritta anche dall'on. Sgarbi.

La difesa della resistente, esponendo il contenuto delle opinioni espresse in sede parlamentare dal deputato Sgarbi e ricostruendo il dibattito svoltosi in Commissione nelle citate occasioni, giunge alla conclusione che l'Assemblea ha correttamente ritenuto esservi corrispondenza tra queste e le dichiarazioni rese all'esterno, poiché esse vertono sulla medesima vicenda, proponendone la stessa lettura critica, paventano le stesse deprecabili conseguenze dell'arresto e contengono le stesse formule polemiche. Posta la coincidenza delle affermazioni e la loro corrispondenza con atti tipici della funzione, secondo la Camera dei deputati escludere l'applicazione della garanzia dell'insindacabilità in questo caso condurrebbe a privare il principio in questione di qualunque idoneità a tutelare le opinioni espresse *extra moenia* dai parlamentari.

«Singolare» sarebbe d'altronde l'equiparazione, prospettata dalla ricorrente, delle opinioni espresse del deputato a quelle di «qualunque privato cittadino» in base alla considerazione che l'on. Sgarbi svolgeva attività di conduttore di un programma televisivo: allo svolgimento di un'attività professionale, «per di più elevata a valore costituzionale», non può conseguire la riduzione delle garanzie connesse allo *status* di parlamentare.

Neppure influirebbe sulla definizione del conflitto la circostanza che le dichiarazioni siano state reiterate in altra sede (la ricordata trasmissione televisiva), in quanto: (a) il conflitto in esame è relativo alle sole dichiarazioni rese all'ANSA; (b) la reiterazione in sé non incide sull'operatività della garanzia costituzionale; (c) l'insindacabilità interessa qualunque mezzo e sede idonei alla manifestazione del pensiero.

2.4. — In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria nella quale, dopo aver nuovamente esposto i termini del conflitto, svolge alcune considerazioni dalle quali deriverebbe «la sostanziale irrilevanza» della delibera di insindacabilità impugnata, alla quale conseguirebbe (in subordine rispetto all'accoglimento) l'inammissibilità del ricorso.

Secondo la ricorrente, la consolidata giurisprudenza costituzionale, nella quale si afferma che la delibera parlamentare di insindacabilità inibisce l'ulteriore corso dell'azione giudiziaria, imponendo al giudice di prendere atto della pronuncia parlamentare e adottare i provvedimenti conseguenti, oppure di sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, deve essere riconsiderata alla luce di una interpretazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, «più aderente allo spirito della riforma» introdotta dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell'articolo 68 della Costituzione).

La Corte d'appello di Roma osserva in proposito che: (a) la citata riforma abolì l'istituto dell'autorizzazione a procedere, prevedendola solo nei casi indicati dai commi secondo e terzo dell'art. 68 della Costituzione, nell'intento di limitare le deroghe all'attuazione del diritto alla tutela giurisdizionale; (b) considerata la natura eccezionale di tali deroghe, non vi è ragione perché la valutazione di insindacabilità della Camera di appartenenza debba prevalere sull'opposta valutazione espressa dall'organo giudiziario precedente; (c) neppure la lettera dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, pur riconoscendo alle Camere il potere di valutare la condotta dei propri membri, autorizza a ritenere che tale valutazione sia vincolante per il giudice, considerato che ad esso compete un sindacato analogo e che il giudice opera nell'attività — costituzionalmente garantita — di tutela dei diritti.

Alla stregua di tali argomentazioni, la ricorrente conclude che la deliberazione parlamentare di insindacabilità, a meno che non la si consideri «una sorta di veto parlamentare» paragonabile all'autorizzazione a procedere, non può assumere autonomamente efficacia preclusiva dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Ricadrebbe pertanto sulla Camera di appartenenza del parlamentare l'onere di promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria che non si conformi alla valutazione dell'Assemblea.

2.5. — Anche la Camera dei deputati ha depositato una memoria, nella quale ribadisce le proprie argomentazioni nel senso dell'inammissibilità o, in subordine, dell'infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Nel giudizio promosso con appello del deputato Sgarbi contro una sentenza del Tribunale di Roma di condanna al risarcimento del danno per affermazioni da lui fatte a danno di un magistrato — sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo — in tre trasmissioni televisive mandate in onda il 17, il 18 e il 23 ottobre 1995, la Corte d'appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, in relazione alla delibera, da quest'ultima presa nella seduta del 17 novembre 1999, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni per le quali il giudizio civile è in corso costituiscono opinioni espresse in qualità di membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

In altro — parallelo — giudizio di appello promosso dal medesimo deputato contro altra sentenza del Tribunale di Roma di condanna al risarcimento del danno a favore del medesimo magistrato, per il contenuto di una missiva inviata dallo stesso all'agenzia giornalistica ANSA, la Corte d'appello di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati, in relazione alla stessa delibera sopra richiamata, presa nella seduta del 17 novembre 1999, con la quale è stato affermato che anche le dichiarazioni per le quali il giudizio civile è in corso costituiscono opinioni espresse in qualità di membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

2. — I due conflitti si distinguono soltanto per quanto riguarda la materialità dei fatti dichiarativi del deputato a danno del magistrato, che hanno dato luogo ai due distinti procedimenti civili: dichiarazioni peraltro ricon-

ducibili a un'unitarietà di contenuto — in ipotesi — diffamatorio. È infatti sulla base di questa ritenuta identità che le Camere hanno trattato unitariamente il caso delle tre trasmissioni televisive e delle dichiarazioni rese all'agenzia di stampa, pur esprimendosi con due votazioni distinte. Per queste ragioni, è possibile procedere alla trattazione congiunta dei due conflitti, in vista di un'unica decisione.

3. — La Corte d'appello ricorrente, in una memoria depositata in corso di causa, ha chiesto che questa Corte superi la giurisprudenza originata dalla sentenza n. 1150 del 1988 che, alla sindacabilità in sede di conflitto di attribuzioni delle pronunce delle Camere in tema di immunità parlamentari, ha unito il riconoscimento del cosiddetto effetto impeditivo nei confronti dei giudizi di responsabilità dei membri del Parlamento, effetto superabile solo attraverso la proposizione del conflitto di attribuzioni innanzi a questa Corte. Ha conseguentemente chiesto — in subordine, rispetto all'accoglimento del ricorso, ma in via preliminare dal punto di vista logico — che, attraverso il disconoscimento di tale effetto impeditivo, si affermi la «sostanziale irrilevanza» della delibera parlamentare dalla quale il conflitto trae origine e quindi l'inammissibilità del ricorso stesso.

A parte l'anomalia di questo modo di procedere della Corte ricorrente, la quale propone il conflitto e poi ragiona della sua inconsistenza e superfluità, sulla base della ritenuta inesistenza di effetti sulla sfera delle proprie attribuzioni, prodotti dall'atto che ha dato luogo al conflitto stesso, questa Corte non ha, allo stato, motivo di discostarsi dal proprio orientamento interpretativo dell'art. 68, primo comma, della Costituzione: cioè dal riconoscimento che la garanzia in esso prevista comprende sia il dovere del giudice di farla valere direttamente nel processo, sia il potere della Camera di affermarla in contrasto con l'opposto orientamento del giudice, sia il controllo della Corte costituzionale eventualmente adita per conflitto di attribuzioni dall'organo che possa ritenere lesa la propria sfera di competenza dalla mancata indebita applicazione della prerogativa da parte del giudice o, viceversa, dall'indebita affermazione della stessa da parte della Camera.

4. — Quanto al merito, in questo giudizio non v'è luogo per una pronuncia sulla spettanza del potere contestato e sulla legittimità della delibera della Camera che ha dato origine ai conflitti. Essa, infatti, è già stata annullata con la sentenza n. 448 del 2002 di questa Corte la quale ha risolto, a favore dell'Autorità giudiziaria, due conflitti sollevati dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, aventi a oggetto la medesima delibera, riguardante una vicenda che è oggetto di giudizio sia presso quel Tribunale che presso la Corte d'appello di Roma.

5. — Pertanto, essendo venuto meno l'atto che ha dato luogo ai presenti giudizi per conflitto di attribuzione, si deve pronunciare in relazione a entrambi la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi per conflitto di attribuzione proposti dalla Corte d'appello di Roma con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 450

Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Assistenza sanitaria al personale navigante - Utilizzazione di beni già appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime, da parte del Ministero della sanità - Gratuità del vincolo di destinazione di tali beni - Prospettata irragionevolezza, con privazione senza corrispettivo di beni posti a garanzia di prestazioni previdenziali - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 7 novembre 1981, n. 632 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767), art. 1, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3 e 38, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2001 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Ministero della sanità contro l'Istituto di previdenza per il settore marittimo — IPSEMA, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'IPSEMA nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio, sorto tra il Ministero della sanità e la Cassa marittima tirrena (cui è succeduto *ex lege* l'Istituto di previdenza per il settore marittimo — IPSEMA) — volto alla determinazione della natura onerosa o gratuita dell'utilizzazione di immobili, appartenenti alla gestione previdenziale della Cassa, da parte del Ministero per l'espletamento dei compiti di assistenza sanitaria del personale navigante allo stesso trasferiti con d.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 (Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile) —, la Corte di cassazione ha sollevato, con ordinanza del 22 gennaio 2001, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767;

che il giudice rimettente osserva, in via preliminare, che analoga questione era stata già sollevata nel corso del giudizio di primo grado (in relazione all'art. 42 della Costituzione) e dichiarata dalla Corte costituzionale manifestamente inammissibile con ordinanza n. 515 del 1987;

che, in particolare, la Corte in detta occasione ha sostenuto che la disposizione impugnata, non escludendo l'onerosità del rapporto tra le parti sopra indicate, investirebbe profili di interpretazione della norma e non di costituzionalità;

che la Corte di cassazione non condivide l'anzidetta prospettazione, ritenendo che l'unica interpretazione possibile della disposizione impugnata conduce alla affermazione della gratuità dell'impiego dei beni da parte dell'amministrazione statale;

che a questo risultato il giudice *a quo* perviene a seguito di una asserita lettura sistematica delle norme di settore contenenti una analoga formulazione letterale: il riferimento è all'art. 12 del d.P.R. n. 620 del 1980, nonché

agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); le predette norme di legge prevederebbero trasferimenti di beni da un ente ad un altro con vincoli di destinazione a favore di uffici o soggetti pubblici senza previsione di alcun corrispettivo;

che non sarebbe possibile, aggiunge il giudice rimettente, che «la norma *de qua* possa ricevere una sorta di eterointegrazione da istituti civilistici (quali la locazione o, di converso, il comodato o l'usufrutto), onde mutuarne regole di corrispettività, dovendo l'interprete dare della norma lettura coerente con il (solo) sistema normativo di riferimento»;

che da queste premesse la Corte di cassazione assume la violazione, ad opera della norma censurata, degli artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione;

che sotto il primo profilo il giudice *a quo* ritiene irragionevole la scelta legislativa di adottare lo stesso modello organizzativo del vincolo gratuito di destinazione d'uso utilizzato dalla riforma sanitaria (art. 65 della legge n. 833 del 1978) per regolare il passaggio della proprietà immobiliare (ai comuni) e dell'uso (alle Usl) degli immobili appartenenti ad enti, casse e gestioni soppresse: la irragionevolezza deriverebbe dal fatto che le Casse marittime non sono state soppresse, rimanendo titolari della gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale navigante;

che, sotto il secondo profilo — sempre secondo il giudice rimettente —, la norma denunciata impedirebbe alla struttura previdenziale delle Casse marittime di garantire, con effettività ed equilibrio, ai lavoratori le prestazioni inerenti alla gestione rimasta operativa; le Casse verrebbero, infatti, private senza corrispettivo di quei beni che dovrebbero assolvere alla funzione di «capitali di copertura» a garanzia dell'erogazione delle predette prestazioni;

che, infine, la Cassazione sottolinea che la legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), prevedendo, in particolare, rapporti giuridici onerosi tra lo Stato e le unità sanitarie locali, dimostrerebbe che la gratuità non rappresenta un elemento necessariamente qualificante le relazioni intercorrenti tra le amministrazioni pubbliche;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che la difesa statale osserva che la previsione normativa di un vincolo di destinazione gratuito è coerente con la scelta legislativa di affidare al Ministero della sanità la competenza relativa all'assistenza sanitaria del personale navigante; una siffatta scelta, si sottolinea, non poteva non determinare anche l'assegnazione degli strumenti e dei beni necessari per l'espletamento del relativo servizio;

che le Casse marittime, anche a volere prescindere dai rilievi svolti, non subirebbero, si aggiunge, alcun pregiudizio economico, atteso che il vincolo di destinazione non preclude l'alienabilità degli immobili in parola come dimostrerebbe la loro messa in vendita da parte dell'IPSEMA in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare) e dal decreto ministeriale 27 settembre 2000 (Individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/1997 e determinazione delle procedure di vendite degli immobili stessi);

che si è costituita in giudizio tardivamente l'IPSEMA, chiedendo l'accoglimento della questione e rilevando che la normativa censurata determinerebbe: *a*) la compromissione del diritto di proprietà dell'Istituto atteso che al vincolo imposto (a tempo indeterminato e con disciplina singolare) non è seguito il riconoscimento di un indennizzo a sensi dell'art. 42 della Costituzione; *b*) una disparità di trattamento (con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione) tra il regime giuridico riservato agli immobili di proprietà IPSEMA e il regime degli immobili statali destinati alle Asl, per i quali la legge n. 390 del 1986 prevede la possibilità di concederli in *uso* (tra gli altri enti anche) alle unità sanitarie locali dietro corresponsione di un canone; *c*) la violazione dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione per lo stesso ordine di motivazioni espresse nell'ordinanza di rimessione;

che sono stati acquisiti elementi relativi alla situazione dei beni immobili e mobili dell'IPSEMA, che fungono da capitale di copertura a garanzia della erogazione delle prestazioni previdenziali (rendite infortunistiche), e alle modalità di vendita dei beni in contestazione.

Considerato che la questione sollevata è manifestamente priva di fondamento in relazione ad ambedue i parametri costituzionali invocati (artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione);

che il giudice rimettente, con una motivazione plausibile, ritiene che la norma denunciata (art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 recante: «Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante», convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767) comporti una gratuità dell'impiego dei beni in contestazione da parte dell'amministrazione statale per gli usi attinenti al servizio sanitario a favore del personale navigante;

che, nondimeno, sul piano logico-giuridico, occorre tenere conto che si tratta di beni che appartengono (per fonte di finanziamento contributivo e per titolarità del patrimonio) alla gestione previdenziale delle Casse marittime, e sono rimasti alle Casse marittime gestione previdenziale (ora IPSEMA) con la necessaria finalità (costituzionalmente dovuta) di concorrere, con gli altri beni provenienti dalla gestione previdenziale delle Casse marittime, alla garanzia di copertura delle erogazioni delle rendite infortunistiche;

che, sul piano della ragionevolezza, il mantenimento della destinazione di uso per esigenze sanitarie di immobili delle Casse marittime, non coinvolti dalla operazione di trasferimento di funzioni, di beni e di personale delle gestioni sanitarie (art. 12 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, emanato in base dall'art. 37, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833), non può comportare una attribuzione al vincolo di un carattere permanente destinato a perpetuarsi anche in caso di alienazione da parte dell'IPSEMA con conseguenze negative sul realizzo del capitale di garanzia (per le rendite infortunistiche), proprio perché detto vincolo non è stato accompagnato da un trasferimento degli stessi beni al patrimonio dello Stato o dei comuni o delle Aziende sanitarie;

che sul piano costituzionale — una volta considerata la destinazione in uso a titolo gratuito e senza corrispettivo — l'unica possibile configurazione del vincolo conforme alle norme costituzionali invocate (artt. 3 e 38, quarto comma), e come tale obbligata per qualsiasi interprete, è quella che non comporti una trasformazione del vincolo di destinazione in uso in modo tale da annullare il regime patrimoniale di appartenenza dei beni (gestione previdenziale), con effetti completamente ablativi della garanzia del capitale per l'erogazione delle rendite infortunistiche ed impeditivi di una alienazione secondo le regole di mercato;

che, pertanto, i predetti beni in contestazione, volutamente lasciati dal legislatore nel patrimonio della gestione previdenziale delle Casse marittime anche dopo il nuovo assetto dell'assistenza assistenziale del personale navigante, non possono rimanere sottratti, nel loro valore capitale, alla ineliminabile funzione di garanzia delle rendite a favore del personale navigante, realizzabile con il meccanismo della vendita;

che ciò è sufficiente per escludere una preclusione alla alienabilità degli immobili in discussione ed un pregiudizio economico in ordine al realizzo del capitale a garanzia della erogazione delle prestazioni previdenziali, come, del resto, sostenuto dalla difesa dello Stato e confermato dalle acquisizioni documentali relative alla messa in vendita e dall'intervenuto trasferimento per buona parte dei beni stessi, in esecuzione delle procedure di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali (decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104; art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140);

che, infine, nel presente giudizio di legittimità costituzionale sono completamente irrilevanti gli eventuali errori compiuti, in sede di attuazione ed applicazione concreta delle dismissioni, nelle valutazioni e nelle condizioni della messa in vendita, che abbiano potuto incidere sul capitale realizzato, trattandosi di profili della successiva fase di dismissione, estranei alla legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del d.l. n. 632 del 1981;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata sotto tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 451

Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Assunzione dell'ufficio di testimone - Esclusione di persone che abbiano già reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato e successivamente siano indagate o imputate per reato connesso - Avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere - Prospettata intrinseca irragionevolezza con identica disciplina di situazioni processuali diverse e incidenza sull'esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 6 e 197-bis, comma 2 (in combinato disposto), in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b), e 64, comma 3, lettera c).
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale (in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b), e 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen.), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Biella con ordinanza del 19 novembre 2001, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2, del codice di procedura penale (in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b), e 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevede la possibilità di sentire come testimone, in sede dibattimentale e a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., anche la persona che abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato in qualità di persona informata sui fatti e che abbia assunto la qualità di indagato o di imputato di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., in epoca successiva alle dichiarazioni stesse;

che il rimettente premette di procedere nei confronti di persona imputata (in concorso con altro soggetto già giudicato con rito abbreviato) dei reati di sequestro di persona, cessione illecita di sostanze stupefacenti e violenza sessuale e che nella fase degli atti introduttivi al dibattimento il pubblico ministero ha chiesto l'esame di alcune parti offese che nel corso delle indagini preliminari avevano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato in qualità di persone informate sui fatti;

che tali soggetti avevano successivamente assunto la qualità di persone sottoposte alle indagini in relazione al reato — collegato a quello per cui si procede *ex art.* 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. — di tentato omicidio commesso in danno dell'attuale imputato, ed erano stati poi condannati per tale reato con sentenza non ancora passata in giudicato pronunciata a seguito di giudizio abbreviato;

che ad avviso del rimettente i soggetti che hanno reso dichiarazioni prima di assumere la veste di imputati devono essere esaminati ai sensi del combinato disposto degli artt. 197-*bis* comma 2, e 210, comma 6, cod. proc. pen., che disciplina l'esame in dibattimento degli imputati in procedimenti teleologicamente connessi o di reati collegati che in tale veste non abbiano reso in precedenza dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità altrui;

che secondo il giudice *a quo* tale conclusione si trae agevolmente dalla nuova disciplina della incompatibilità a testimoniare introdotta dalla legge 1^o marzo 2001, n. 63, posto che nel caso di specie non si versa in alcuna delle ipotesi per le quali in base agli artt. 197 e 197-*bis* cod. proc. pen. è prevista l'assunzione dell'ufficio di testimone;

che, in particolare, il comma 6 dell'art. 210 cod. proc. pen., pur stabilendo che l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen. deve essere dato alle persone imputate in procedimento connesso o di reato collegato che non hanno in precedenza reso dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, non può non ritenersi applicabile anche ai soggetti che abbiano in precedenza reso dichiarazioni nella diversa veste di persone informate sui fatti;

che ad avviso del giudice *a quo* il conseguente obbligo di formulare l'avvertimento relativo alla facoltà di non rispondere, oltre a determinare un evidente profilo di «irragionevolezza intrinseca» delle norme censurate, si pone in contrasto:

con l'art. 3 Cost., perché disciplina in modo identico, con riferimento, in particolare, alla garanzia del diritto al silenzio e al regime di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona esaminata, situazioni processuali diverse, quali appunto sarebbero quella di imputati di reati collegati che non hanno mai reso dichiarazioni su fatti altrui e quella di soggetti che hanno invece in precedenza reso dichiarazioni *erga alios*, ma nella diversa veste di persone informate sui fatti;

con l'art. 111 Cost., in quanto, una volta che il soggetto, non ancora indagato o imputato di reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen., abbia deciso per «“libera scelta”» [...] di rendere dichiarazioni *contra alios*», il riconoscimento della garanzia del diritto al silenzio previsto dall'art. 64, comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen. «finirebbe per scontrarsi, in maniera irragionevole e inaccettabile, con il diritto sia dell'accusato che del pubblico ministero al confronto dialettico nella formazione della prova»;

con l'art. 112 Cost., perché determina un ostacolo all'esercizio dell'azione penale.

Considerato che il Tribunale di Biella dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che chi ha in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato in qualità di persona informata sui fatti, e solo successivamente ha assunto la qualità di imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone in dibattimento a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen.;

che il rimettente ritiene che l'avvertimento previsto dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. circa la facoltà di non rispondere debba essere rivolto anche alla persona imputata in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *c*), ovvero di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen., che ha in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri nella diversa qualità di persona informata sui fatti;

che ad avviso del giudice *a quo* la normativa censurata, così interpretata, si pone in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto disciplina in modo identico le diverse situazioni processuali di chi non ha mai reso in precedenza dichiarazioni *erga alios* e di chi ha reso tali dichiarazioni, sia pure nella diversa veste di persona informata sui fatti; con l'art. 111 Cost., in quanto una volta che il soggetto, anche se non ha ancora assunto la qualità di imputato di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen., abbia operato la «libera scelta» di rendere dichiarazioni sul fatto altrui, il riconoscimento del diritto al silenzio verrebbe a violare il principio della formazione della prova in contraddittorio; con l'art. 112 Cost., in quanto ostacola l'esercizio dell'azione penale;

che la legge n. 63 del 2001, nell'intento di ridurre l'area del diritto al silenzio, ha previsto che l'incompatibilità a testimoniare degli imputati in procedimenti connessi *ex art.* 12, comma 1, lettera *c*), cod. proc. pen. o di reati collegati a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen. venga meno, quando il procedimento a loro carico è ancora pendente, se questi hanno reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri precedute dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen. (richiamato dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen.), nel rispetto del principio *nemo tenetur se detegere* e al fine di garantire che il dichiarante operi una scelta libera e consapevole;

che il rimettente, nel ritenere che le dichiarazioni *erga alios* rese *ex art.* 362 cod. proc. pen. siano frutto di una «libera scelta» — circostanza che, a suo avviso, rende superfluo l'avvertimento — trascura di considerare

che la persona informata sui fatti ha l'obbligo di rispondere, secondo verità, alle domande rivolte dal pubblico ministero, e che, se rifiuta di rispondere o dichiara il falso, commette il reato di false informazioni, previsto e sanzionato dall'art. 371-bis cod. pen.;

che le dichiarazioni a norma dell'art. 362 cod. proc. pen. non sono pertanto assimilabili a quelle rese sul fatto altrui dalla persona sottoposta alle indagini o imputata di un reato collegato *ex art.* 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen., in quanto solo nel secondo caso il soggetto, ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera *c*), cod. proc. pen., si è liberamente determinato a rilasciare dichiarazioni accusatorie;

che la nuova disciplina del diritto al silenzio prevista dalla legge n. 63 del 2001, esprimendo l'esigenza di subordinare, per determinate categorie di soggetti, l'assunzione della qualità di testimone su fatti concernenti la responsabilità altrui alla libera autodeterminazione del dichiarante, si fonda su una *ratio* che non può non estendersi alla peculiare situazione di chi, avendo reso le precedenti dichiarazioni nella veste di soggetto che aveva l'obbligo di rispondere alle domande e di dire la verità, debba poi essere esaminato nella diversa qualità di imputato di reato collegato;

che non è dunque dato ravvisare alcuna violazione del principio di eguaglianza nella disciplina, non implausibilmente interpretata dal rimettente, che prescrive l'obbligo di dare l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere all'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen., non rilevando la circostanza che tale soggetto abbia in precedenza reso dichiarazioni concernenti la responsabilità altrui nella diversa qualità di persona informata sui fatti;

che non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 111, comma quarto, Cost., perché la regola della formazione della prova in contraddittorio non può vanificare l'esercizio del diritto al silenzio, che è espressione del principio *nemo tenetur se detegere* e costituisce perciò un «corollario essenziale del diritto di difesa» (v. ordinanza n. 291 del 2002);

che, infine, non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 Cost., posto che le norme che assicurano il diritto al silenzio all'imputato di reato collegato o in procedimento connesso, che non si sia determinato per consapevole e libera scelta a rendere dichiarazioni *erga alios*, non incidono in alcun modo sull'esercizio dell'azione penale, tanto più nel caso in cui il pubblico ministero abbia già formulato la richiesta di rinvio a giudizio e il procedimento si trovi nella fase dibattimentale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri presi in considerazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6, e 197-bis comma 2, del codice di procedura penale (in relazione agli artt. 197, comma 1, lettera b), e 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen.), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Biella, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 452

Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Ufficio di testimone - Persone imputate di un reato collegato (a norma dell'art. 371 cod. proc. pen.) - Assunzione come testimoni soltanto dopo la pronuncia irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena e non anche quando sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 197-*bis*, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 197-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte di assise di Catanzaro con ordinanza del 23 ottobre 2001, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di assise di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 197-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui rispettivamente non prevedono: che non possono essere assunte come testimoni le persone imputate di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela; che l'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela»;

che la Corte rimettente, che procede per il reato di omicidio volontario aggravato, premette che il pubblico ministero ha chiesto l'audizione di un soggetto che aveva «reso, nel corso delle indagini, dichiarazioni di sicuro rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti portati all'esame della Corte», nei cui confronti il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva pronunciato, nel febbraio 1998, decreto di archiviazione per concorso nel reato di omicidio poi contestato all'attuale imputato e, successivamente, sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela con riferimento ad un reato di lesioni personali probatoriamente collegato a quello per il quale si procede;

che la rimettente precisa che la rilevanza della questione sarebbe «evidentemente assorbita ove si ravvisassero, nei confronti dello stesso soggetto, altri profili di incompatibilità a testimoniare», ma ritiene che non trovi applicazione nel caso in esame il disposto di cui all'art. 197, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen. (secondo cui non possono assumere la veste di testimoni i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen., salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., in quanto la persona di cui il pubblico ministero ha chiesto l'audizione non «riveste né la qualità di coimputato [...], né, avendola perduta a seguito dell'archiviazione [...], quella di coindagato del medesimo reato o in un procedimento connesso»;

che in particolare, a parere della rimettente, nonostante il disposto dell'art. 61, cod. proc. pen., l'incompatibilità sancita dall'art. 197, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen., non opererebbe nel caso di specie in forza della portata letterale delle disposizioni citate che, menzionando, rispettivamente, «la persona sottoposta alle indagini preliminari» — con inequivoco riferimento all'attualità di detta sottoposizione a indagine — e i «coimputati del medesimo reato» o le «persone imputate in un procedimento connesso», non possono essere estese agli *ex* indagati, del divieto di analogia che l'art. 14 preleggi detta in materia di norme eccezionali;

di quanto recentemente affermato dalla Corte di cassazione che, nella sentenza n. 25564 del 2 maggio 2001, ha ritenuto che «l'intervenuta archiviazione del procedimento probatoriamente collegato produce l'effetto di dissolvere l'incompatibilità a testimoniare»;

del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, avendo le disposizioni concernenti l'incompatibilità a testimoniare natura eccezionale, non è consentito escludere l'obbligo di testimonianza sulla base di un'interpretazione in contrasto con la lettera della legge;

della circostanza che «l'*ex* indagato, al pari del soggetto mai indagato, risulta adeguatamente garantito dal rischio di autoincriminazione, in forza delle disposizioni di cui agli articoli 198, comma 2, e 63, comma 1, cod. proc. pen.»;

che pertanto la persona indicata nelle liste del pubblico ministero non potrebbe essere assunta come testimone nel giudizio *a quo* soltanto per effetto del combinato disposto degli artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 197-*bis* comma 1, cod. proc. pen., e cioè perché la sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela per il reato di lesioni, probatoriamente collegato a quello per cui si procede, non è irrevocabile;

che, nel merito, la rimettente osserva che le disposizioni censurate, introdotte con la legge che ha dato attuazione ai principi del giusto processo, prevedono che l'imputato di reato collegato non può assumere la veste di testimone prima che nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, mentre dopo la pronuncia di una sentenza irrevocabile il «consolidamento della vicenda processuale» costituirebbe il «fondamento logico-giuridico» della «riespansione del generale dovere di testimoniare»;

che la *ratio* della disciplina starebbe nel fatto che l'imputato di reato collegato, una volta che sia stato definitivamente giudicato, non sarebbe più «esposto ad alcun pregiudizio in conseguenza delle dichiarazioni rese come testimone», anche perché assistito dalle ulteriori garanzie di cui all'art. 197-*bis* commi 4 e 5, cod. proc. pen.;

che in tale contesto normativo, che ha sostanzialmente ridotto l'area di operatività del diritto al silenzio, l'esclusione dell'incompatibilità a testimoniare soltanto per coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento, e non anche per l'imputato che abbia definito la sua posizione in udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, realizzerebbe «un'ingiustificata e, quindi, irragionevole disparità di trattamento fra «tipi» diversi di imputati di reato collegato, [...] nonostante tutti siano «tutelati» dal rischio di autoincriminazioni, in virtù di pronunce aventi lo stesso grado di «resistenza»;

che sarebbe infatti «evidente come la sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela sia caratterizzata, al pari delle altre pronunce sopra richiamate, dall'immodificabilità della definizione della posizione processuale del dichiarante», il quale non potrebbe ricevere alcun pregiudizio dalle risultanze dell'esame dibattimentale sostenuto nella veste di testimone, dal momento che in difetto della condizione di procedibilità non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile la revoca *ex art. 434, cod. proc. pen.*, della sentenza di non luogo a procedere;

che la posizione del dichiarante sarebbe comunque pienamente garantita dal comma 5 dell'art. 197-*bis* dello stesso codice;

che la disciplina censurata violerebbe anche gli artt. 24, 111 e 112 Cost., in quanto, «apprestando ad alcuni soggetti una garanzia (quella di non testimoniare), senza che [...] ve ne sia necessità [...], frustra l'effettività della funzione del processo penale, preordinato all'accertamento della verità ed alla punizione del colpevole, in assenza di un prevalente interesse di pari rango costituzionale»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che ad avviso dell'Avvocatura la diversità di trattamento riservata dagli artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 197-*bis* comma 1, cod. proc. pen. ai diversi tipi di imputati di reato connesso o collegato appare più che giustificata alla luce della *ratio* della disciplina in materia di testimonianza, connotata da una individuazione dei soggetti cui viene riconosciuta la facoltà di non rispondere fondata sulla necessità di evitare il rischio che la dichiarazione sul fatto altrui possa risolversi in dichiarazione sul fatto proprio a causa della «stretta interdipendenza fra la posizione processuale di testimone [...] e quella di *ex* imputato connesso/collegato»;

che a parere dell'Avvocatura la mancata inclusione della sentenza di non luogo a procedere tra le ipotesi di cui alle disposizioni censurate discenderebbe dalla natura di «debole schermo processuale» di tale sentenza, revocabile *ex art. 434, cod. proc. pen.*, anche nell'ipotesi presa in esame dalla rimettente in cui sia stata pronunciata per difetto di querela.

Considerato che la Corte di assise di Catanzaro, al di là del tenore formale delle questioni, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 197-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., in quanto prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), cod. proc. pen., possa essere sentito come testimone soltanto dopo che nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche quando nei suoi confronti è stata pronunciata in udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela;

che ad avviso del giudice *a quo* tale disciplina si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., in quanto la sentenza di improcedibilità per difetto di querela pronunciata nell'udienza preliminare sarebbe sostanzialmente immodificabile al pari di quella dibattimentale e dovrebbe pertanto essere equiparata — quantomeno ai fini del venire meno dell'incompatibilità a testimoniare — alla sentenza irrevocabile di proscioglimento menzionata negli artt. 197, comma 1, lettera *b*), e 197-*bis*, comma 1, cod. proc. pen.;

che, quanto alla rilevanza, la Corte rimettente precisa che la questione sarebbe irrilevante ove nei confronti del soggetto di cui è stata chiesta l'assunzione come testimone si profilassero altri motivi di incompatibilità;

che nel caso di specie tale soggetto riveste la doppia qualità di *ex* indagato per il medesimo reato di omicidio contestato all'imputato contro cui si procede, in quanto nei suoi confronti è stato emesso provvedimento di archiviazione, e di *ex* imputato per il reato di lesioni, probatoriamente collegato al reato di omicidio per cui è stato chiamato a deporre come testimone, in quanto nei suoi confronti è stata emessa in udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela;

che, ad avviso della Corte rimettente, la posizione della persona sottoposta a indagini per il medesimo reato, nei cui confronti è stato pronunciato provvedimento di archiviazione, non rientrerebbe tra i casi per i quali l'art. 197, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen., prevede l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone, posto che, da un lato, gli artt. 61, comma 1, e 197, comma 1, lettera *a*), cod. proc. pen., menzionando, rispettivamente, la persona sottoposta alle indagini e i coimputati del medesimo reato, presuppongono l'attualità di tali posizioni, e, dall'altro, il carattere eccezionale dei divieti di assumere l'ufficio di testimone non consente di estenderne la portata a chi non riveste più la qualità di indagato o imputato;

che a sostegno di questa impostazione il giudice *a quo* richiama il «costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità», citando, tra l'altro, la sentenza della Corte di cassazione, sezione sesta penale, n. 25564 del 22 giugno 2001;

che la Corte rimettente omette però di considerare che tale decisione si riferisce esclusivamente al provvedimento di archiviazione pronunciato per un reato probatoriamente collegato *ex art.* 197, comma 1, lettera *b)*, cod. proc. pen., nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001, e non anche alla situazione, oggetto del giudizio *a quo* e prevista dall'art. 197, comma 1, lettera *a)*, cod. proc. pen., della persona indagata del medesimo reato;

che il giudice *a quo* trascura inoltre di prendere in considerazione le pronunce di questa Corte, in particolare le sentenze n. 108 del 1992 e n. 294 del 2000 in tema di rapporti tra incompatibilità a testimoniare e provvedimento di archiviazione, dalle quali, sempre con riferimento al quadro normativo precedente alla legge n. 63 del 2001, emerge la peculiarità della posizione dell'«archiviato» per il reato probatoriamente collegato;

che non avere tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità menzionata e quella costituzionale riferivano «l'effetto di dissolvere l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone» esclusivamente all'ipotesi dell'archiviazione per un reato probatoriamente collegato e, più in generale, non avere compiuto alcuna verifica sulla compatibilità della tesi interpretativa sostenuta con il quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001 alla disciplina del diritto al silenzio e alle ipotesi di incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone previste dall'art. 197, comma 1, lettera *a)*, cod. proc. pen., si traduce in un difetto di motivazione sul presupposto sul quale si basa la rilevanza della questione;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lettera b), e 197-bis comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 453

Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni del testimone utilizzate per le contestazioni - Inutilizzabilità quale prova dei fatti - Prospettata violazione del diritto inviolabile di azione, della giurisdizione penale e della legalità - Questione già oggetto di esame - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 500, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma.

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni del testimone utilizzate per le contestazioni - Utilizzazione quale prova dei fatti soltanto ove si ravvisino nella deposizione del testimone gli estremi del delitto di falsa testimonianza - Prospettata disparità di trattamento, rispetto ai casi di subornazione ovvero di violenza o minaccia sul teste - Manifesta infondatezza della questione (proposta in via subordinata).

- Cod. proc. pen., art. 500, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quinto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 30 novembre e il 20 dicembre 2001 dal Tribunale di Brescia, iscritte ai nn. 114 e 170 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 12 e 17, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze di identico tenore, emesse il 30 novembre 2001 ed il 20 dicembre 2001 nell'ambito di distinti procedimenti penali, il Tribunale di Brescia ha sollevato: *a)* in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento ed utilizzate dal giudice quale prova dei fatti; *b)* in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111,

quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e successivamente utilizzate dal giudice quale prova dei fatti, allorché si ravvisino, nella deposizione dibattimentale del testimone stesso, gli estremi del delitto di falsa testimonianza;

che il giudice *a quo* premette, in punto di fatto, che, in occasione dell'esame dibattimentale di alcuni testimoni, il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione delle dichiarazioni da essi rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari — dichiarazioni difformi, in modo talora radicale, rispetto alla deposizione dibattimentale — chiedendo, quindi, che i relativi verbali venissero acquisiti al fascicolo del dibattimento;

che tale richiesta dovrebbe essere allo stato respinta, in quanto l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63, consente al giudice di valutare le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni solo al fine di stabilire la credibilità del teste; mentre il comma 4 dello stesso articolo permette di acquisirle al fascicolo del dibattimento nei soli casi — non riscontrabili nella specie — in cui sussistano concreti elementi per ritenere che il teste sia stato subornato o sottoposto a violenza o minaccia, affinché non deponga o deponga il falso;

che ad avviso del rimettente, peraltro, l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost. (il riferimento ad un inesistente quinto comma dell'art. 101 Cost., che compare nella parte finale della motivazione e nel dispositivo delle ordinanze di remissione, è da ritenere evidentemente frutto di mero errore materiale);

che, infatti, la valutazione della credibilità del teste — ai cui fini la norma impugnata consente di utilizzare le dichiarazioni in questione — presupporrebbe una ricostruzione dei fatti alla stregua dell'istruttoria dibattimentale: con la irragionevole conseguenza che il giudice — il quale pure abbia escluso detta credibilità, essendosi convinto che i fatti si sono svolti in modo diverso rispetto a quanto riferito dal teste — si troverebbe poi costretto ad assumere determinazioni difformi dal suo convincimento, dovendo «privilegiare», in termini di efficacia probatoria, soltanto le dichiarazioni dibattimentali;

che affinché si realizzino «i principi costituzionali dei diritti inviolabili, tra cui quello di azione, nonché della giurisdizione penale e della legalità», dovrebbe essere di contro consentito al giudice utilizzare in modo pieno tutti gli elementi legittimamente emersi nel corso del dibattimento — comprese, dunque, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni — poiché solo in tal modo il processo penale potrebbe conseguire il suo «fine primario ed ineludibile», costituito dalla ricerca della verità;

che, in via subordinata, il giudice *a quo* sottopone a scrutinio di costituzionalità la disposizione del comma 4 dell'art. 500, cod. proc. pen., nella parte in cui impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare a fini di prova le precedenti dichiarazioni anche quando ravvisi, nella deposizione dibattimentale, gli estremi del delitto di falsa testimonianza;

che la disparità di trattamento dell'ipotesi in parola rispetto a quella del teste subornato ovvero sottoposto a violenza o minaccia — presa in considerazione dalla norma impugnata — risulterebbe difatti irragionevole, essendosi al cospetto, in entrambi i casi, di una testimonianza non veritiera «maturata nell'ambito di una condotta illecita»;

che, in tale ottica, la disposizione denunciata contrasterebbe anche con l'art. 111, quinto comma, Cost., il quale — demandando alla legge di regolare i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio delle parti «per effetto di provata condotta illecita» — avrebbe inteso unificare in una medesima disciplina tutte le ipotesi di tal fatta: e ciò proprio al fine di garantire la ricerca della verità, evitando che il giudice debba assumere decisioni sulla base di elementi «inquinati»;

che in entrambi i giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che le due ordinanze di remissione sollevano identiche questioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che la questione sollevata in via principale — attinente all'esclusione, nell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., della possibilità di utilizzare come prova dei fatti le dichiarazioni lette per la contestazione — è già stata scrutinata da questa Corte, in rapporto a tutti i parametri costituzionali oggi evocati (cfr. ordinanza n. 36 del 2002);

che questa Corte ha sottolineato, al riguardo, come l'art. 111 Cost. abbia attribuito espresso risalto costituzionale al principio del contraddittorio anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti;

che la disposizione impugnata si presenta del tutto coerente con tale prospettiva: disponendo, in termini generali — e salve le ipotesi eccezionali di utilizzabilità *pleno iure*, cui poco oltre si accennerà — che le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate esclusivamente ai fini di stabilire la credibilità del teste, essa mira infatti ad impedire che l'istituto delle contestazioni si atteggi a meccanismo illimitato ed incondizionato di acquisizione di elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, prima e fuori del contraddittorio;

che, costituendo applicazione dell'accennata indicazione costituzionale, la disposizione censurata non contrasta, dunque, né con il canone della ragionevolezza; né con il principio del libero convincimento del giudice, il quale non può che riferirsi alle prove legittimamente formate ed acquisite; né, infine, con il diritto di azione — pubblica e privata — il quale non può risultare leso da disposizioni in tema di formazione della prova che si configurano come frutto di una scelta sistematica, coerente con i principî costituzionali;

che tali considerazioni assorbono anche gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale adombrati dal rimettente, tramite il riferimento — peraltro del tutto generico — ad una supposta violazione «dei diritti inviolabili», dei principî «della giurisdizione penale e della legalità»;

che, quanto alla questione subordinata — concernente il comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen., nella parte in cui consente di utilizzare in modo pieno le dichiarazioni in parola soltanto nei casi di subornazione ovvero di violenza o minaccia esercitate sul teste, e non anche quando la sua deposizione dibattimentale appaia (al giudice che procede) integrativa del reato di falsa testimonianza — occorre osservare come la norma denunciata rappresenti diretta attuazione dell'art. 111, quinto comma, Cost., il quale prefigura una deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio «per effetto di provata condotta illecita», affidandone alla legge la disciplina;

che, contrariamente a quanto adombrato dal giudice *a quo*, è senz'altro da escludere che la formula «condotta illecita», che compare nel precetto costituzionale, si presti ad una lettura lata, tale da abbracciare — oltre alle condotte illecite poste in essere «sul» dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione) — anche quelle realizzate «dal» dichiarante stesso in occasione dell'esame in contraddittorio (quale, *in primis*, la falsa testimonianza, anche nella forma della reticenza);

che la *ratio* della deroga in parola — come si desume anche dalla circostanza che essa è affiancata, nel precetto costituzionale, a quelle legate al «consenso dell'imputato» e all'«accertata impossibilità di natura oggettiva» — sta, difatti, essenzialmente nell'impedimento che la «condotta illecita» reca all'esplicazione del contraddittorio, inteso come metodo di formazione della prova: la Carta costituzionale consente, cioè, eccezionalmente che la prova si formi fuori del contraddittorio (oltre che nel caso di rinuncia dell'imputato ad esso) quando il contraddittorio risulti oggettivamente impossibile, ovvero appaia compromesso da illecite interferenze esterne;

che, per contro, l'autonoma scelta del soggetto esaminato di dichiarare il falso in dibattimento (come pure di tacere) non incide, di per sé, sulla lineare esplicazione del contraddittorio sulla prova;

che tale conclusione trova conferma — oltre che nei lavori preparatori alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, dai quali emerge come il Costituente, con la formula «provata condotta illecita», intendesse in effetti riferirsi essenzialmente ai casi di intimidazione e subornazione del dichiarante — anche nel necessario coordinamento fra la previsione del quinto comma dell'art. 111 Cost. e la regola, sancita appena prima dal quarto comma dello stesso articolo, per cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore»;

che, infatti, mentre le condotte illecite poste in essere da altri «sul» dichiarante incidono sulla sua «libertà di scelta», invece quelle realizzate «dal» dichiarante *sua sponte* presuppongono quest'ultima: l'autonoma decisione del teste di non rispondere in dibattimento (commettendo così il reato di falsa testimonianza per reticenza) è una scelta illecita, ma comunque libera; con la conseguenza che solo nel primo caso, e non nel secondo, è ipotizzabile — non operando la preclusione dianzi ricordata — l'acquisizione al materiale probatorio di dichiarazioni unilateralmente raccolte nel corso delle indagini preliminari;

che la condotta illecita che compromette la libertà di autodeterminazione della fonte dichiarativa finisce, dunque, per rappresentare — sul piano soggettivo — l'ipotesi complementare rispetto alla «accertata impossibilità di natura oggettiva», parimenti evocata dal Costituente fra le eccezionali — e tipizzate — deroghe al contraddittorio;

che accedendo alla contraria tesi del giudice rimettente, d'altro canto, il principio generale della formazione della prova in contraddittorio resterebbe, riguardo alla prova testimoniale, in larga misura svuotato: giacché in ogni caso di divergenza tra dichiarazioni dibattimentali e dichiarazioni pregresse — ma anche di reticenza, non essendovi ragione, nella prospettiva contrastata, per un diverso trattamento di tale ipotesi — si aprirebbe automaticamente la via, tramite la prospettazione dell'ipotesi della falsa testimonianza, al possibile «recupero» come prova piena di atti assunti fuori del contraddittorio;

che — escluso dunque il contrasto della norma impugnata con l'art. 111, quinto comma, Cost. — risulta altresì palese l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 Cost., stante l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto: intimidazione o subornazione che coarta od orienta *ab externo* l'atteggiamento dibattimentale del testimone, da un lato; libera scelta del teste di rendere dichiarazioni non veritiere o di tacere in dibattimento, dall'altro;

che, alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 e 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 454

Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Manifestazioni sportive - Convalida di provvedimenti adottati dal questore a carico di minorenni - Esclusione della competenza del giudice minorile - Prospettata lesione del principio di tutela della gioventù e del giudicato costituzionale (precedente sentenza di accoglimento della Corte costituzionale) - Sopravvenuta normativa di modifica della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, quale modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c*), del d.l. 20 agosto 2001, n. 336.
- Costituzione, artt. 31 e 136.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), promosso con ordinanza emessa il 12 settembre 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento penale a carico di D.P. F. ed altri, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con ordinanza emessa il 12 settembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), quale modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), in riferimento agli artt. 31 e 136 (quest'ultimo solo implicitamente) della Costituzione;

che il rimettente è stato chiamato a convalidare alcune ordinanze del questore della Provincia di Chieti emesse a carico di minorenni ritenuti autori di scritte offensive apposte sulle strutture di uno stadio, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

che tale normativa è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 336 del 2001 il quale, nel sostituire il comma 3 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, ha omesso di attribuire la competenza al tribunale per i minorenni in ordine ai provvedimenti emessi a carico di minori;

che il giudice *a quo* ritiene di non essere più competente, a seguito della modifica legislativa, in ordine alla convalida del provvedimento del questore;

che il rimettente, in ordine alla rilevanza della questione, evidenzia come anteriormente alla riforma introdotta dal decreto-legge n. 336 del 2001, la Corte costituzionale con sentenza n. 143 del 1996 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età spetti alla pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al tribunale per i minorenni competente per territorio;

che in ordine alla non manifesta infondatezza l'ordinanza di rimessione richiama le argomentazioni della citata decisione della Corte costituzionale secondo cui l'esclusione della competenza del giudice minorile era pregiudizievole per gli interessi del minore;

che il rimettente ritiene che la nuova disposizione non possa essere interpretata conformemente a quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1996 e che quindi si ponga irrimediabilmente in contrasto con l'art. 31 della Costituzione, nonché con lo stesso art. 136 della Costituzione;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata o che gli atti vengano restituiti al giudice rimettente, dal momento che la disposizione del decreto-legge potrebbe essere interpretata in modo conforme alla giurisprudenza costituzionale, e comunque segnalando che la legge 19 ottobre 2001, n. 377, di conversione del decreto-legge in oggetto, ha espressamente modificato l'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel senso di prevedere la competenza del tribunale dei minorenni.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 19 ottobre 2001, n. 377 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive), la quale ha esplicitamente previsto che la determinazione del questore debba essere «immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni, se l'interessato è minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura»;

che, pertanto, la sopravvenuta modificazione della disposizione impugnata nel senso auspicato dal rimettente, impone la restituzione degli atti a quel giudice perché esamini se la questione sia ancora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 455

Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Presidente della Repubblica - Immunità - Potere di esternazione - Dichiarazioni rese da un Presidente della Repubblica nel corso del mandato presidenziale - Giudizi civili per risarcimento danni nei suoi confronti - Sentenze della Cassazione di annullamento con rinvio ai giudici di merito - Ricorso del soggetto già Presidente della Repubblica (non più rivestente la carica presidenziale) per conflitto di attribuzione - Allegata lesione delle attribuzioni presidenziali - Delibazione preliminare sull'ammissibilità - Sussistenza del requisito soggettivo e oggettivo, salvo definitiva verifica nel contraddittorio tra le parti - Ammissibilità del ricorso - Conseguenti comunicazione e notificazioni.

- Sentenze della Corte di cassazione, sez. III civile n. 8733 e n. 8734 del 27 giugno 2000.
- Costituzione, artt. 90, 59; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, sezione III civile, n. 8733 e n. 8734 del 27 giugno 2000, con le quali è stato disposto l'annullamento di due decisioni della Corte d'appello di Roma relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nei confronti dei senatori Sergio Flamigni e Pierluigi Onorato, promosso dal senatore Francesco Cossiga, con ricorso depositato l'11 febbraio 2002 e iscritto al n. 211 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con atto dell'11 febbraio 2002, il senatore a vita — quale ex Presidente della Repubblica — Francesco Cossiga ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per domandare l'annullamento di due sentenze della Corte di cassazione, sezione III civile, n. 8733 e n. 8734 del 27 giugno 2000, rese nell'ambito di due distinti giudizi civili per risarcimento dei danni intentati nei suoi confronti, rispettivamente, dai senatori Sergio Flamigni e Pierluigi Onorato, a causa di dichiarazioni pronunciate nel corso del mandato presidenziale e che questi ultimi assumono essere ingiuriose e diffamatorie nei loro riguardi;

che nel ricorso si precisa in via preliminare che le decisioni della Corte di cassazione — depositate in allegato all'atto introduttivo — hanno disposto l'annullamento con rinvio di due sentenze della Corte d'appello di Roma, del 16 marzo 1998 e del 21 aprile 1997, che avevano a loro volta riformato due pronunce di condanna dell'odierno ricorrente, emesse (rispettivamente il 14 maggio 1994 e il 23 giugno 1993) dal Tribunale di Roma adito per le azioni di risarcimento dei danni dai due citati parlamentari;

che nell'atto introduttivo il ricorrente dà conto dei passaggi centrali delle diverse pronunce della giurisdizione, da quelle di primo grado — basate su una lettura restrittiva della disciplina dell'immunità del Presidente della Repubblica (art. 90 della Costituzione) —, a quelle di appello — viceversa fondate su una concezione ampia della prerogativa, anche alla stregua della prassi costituzionale —, fino a quelle della Corte di cassazione, che hanno delineato ambito e contenuti della responsabilità del Capo dello Stato;

che, secondo l'esposizione del ricorrente, i contenuti essenziali delle due ultime decisioni (tra loro corrispondenti, quanto a motivazione), di annullamento con rinvio ai giudici di merito, sono da ravvisare:

a) in una lettura ampia dei poteri del Presidente della Repubblica, titolare non solo delle funzioni elencate nell'art. 87 della Costituzione ma anche legittimato al compimento di dichiarazioni e atti non tipizzati, correlati a dette funzioni, tra cui il potere di «esternazione», convalidato dalla prassi costituzionale e dal «diritto vivente»;

b) per converso, e in contrario avviso rispetto all'impostazione dei giudici d'appello, nell'esigenza di collegare comunque l'irresponsabilità (che è piena: penale, civile, amministrativa) alla sussistenza di un nesso funzionale tra l'illecito commesso e i poteri propri del Presidente, dovendosi ammettere la possibilità di «esternazioni» solo se strumentali rispetto a un compito presidenziale, dunque con un criterio di collegamento *ratione materiae* e non — come era nella forma di Stato monarchico — *ratione personae*;

c) nell'affermazione che l'irresponsabilità giuridica del Capo dello Stato può essere riconosciuta solo in presenza di atti e comportamenti che siano diretto esercizio delle funzioni o che trovino la loro causa in queste, escludendosi in tal modo le attività «extrafunzionali»;

d) nell'affermazione che spetta al giudice comune accertare l'esistenza di detto nesso, salva la facoltà del Presidente della Repubblica di promuovere il conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale;

e) nell'assunto, infine, che le dichiarazioni eventualmente diffamatorie pronunciate dal Capo dello Stato, se connesse nel senso detto alla funzione, non hanno riguardo al diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione, al quale si riconnette la critica politica, che è facoltà comune ma che deve comunque essere contenuta in limiti espressivi, comuni anch'essi alla generalità dei cittadini;

che il ricorrente si sofferma quindi sul profilo della propria legittimazione a ricorrere, richiamando — nella perdurante elasticità della nozione di «potere» ai fini del promovimento del conflitto, e nella necessità di valutare caso per caso l'individuazione del potere configgente — alcune recenti decisioni nella giurisprudenza costituzionale resa in materia di insindacabilità *ex* art. 68 della Costituzione a fronte di ricorsi proposti da singoli parlamentari, nelle quali la Corte avrebbe mostrato talune aperture alla possibilità che in concreto possano darsi ipotesi in cui si configuri una attribuzione costituzionale di potere individuale, per la cui tutela pertanto sia legittimato a ricorrere un singolo individuo (ordinanze n. 177 del 1998 e n. 101 del 2000);

che, sviluppando questi rilievi, il fatto che il ricorrente non rivesta più la carica di Presidente della Repubblica non escluderebbe, secondo la prospettazione, la legittimazione dello stesso, tanto più considerando che egli è stato citato in giudizio durante il mandato e per fatti che riguardavano l'ufficio presidenziale ma che attualmente, pur pendendo i giudizi civili, non potrebbe far valere in altro modo le garanzie che gli spettano qualora si adottasse una nozione formalistica di «potere»: a tale scopo, il ricorrente valorizza in particolare l'art. 59 della Costituzione, che, nello stabilire che sia senatore di diritto e a vita chi sia stato Presidente della Repubblica, testimonia esplicitamente che anche dopo la scadenza del mandato presidenziale il titolare conserva una posizione giuridicamente rilevante sul piano costituzionale, essendo tra l'altro tenuto al segreto d'ufficio sui fatti appresi durante il settennato;

che il ricorso affronta quindi il profilo oggettivo del conflitto, in particolare quanto alla sussistenza del «tono» costituzionale di esso, rilevando che non potrebbe negarsi tale requisito, poiché si tratta di un conflitto da menomazione, che ha origine da «eccedenze» del potere giudiziario e in particolare dall'attribuzione di responsabilità civile per condotte di «esternazione», che sono viceversa da ricollegare alla funzione presidenziale e dunque non ammettono in radice che possa derivarne una qualche responsabilità, secondo la disciplina dell'immunità del Capo dello Stato quale delineata in Costituzione (art. 90);

che, per questo aspetto, il ricorrente assume l'esigenza di garantire la prerogativa costituzionale da un esercizio della funzione giurisdizionale che spezza l'equilibrio tra le due opposte esigenze — garanzia del Presidente della Repubblica e tutela comune dei diritti — considerate dal Costituente, e afferma che lo strumento per il ripristino della ripartizione delle competenze non può essere altro che il giudizio per conflitto, ciò che del resto le stesse pronunce della Cassazione sembrano auspicare, riconoscendo senz'altro la legittimazione a ricorrere dell'ex Capo dello Stato;

che nell'atto introduttivo viene poi analizzato, anche attraverso un'ampia esposizione di orientamenti della dottrina, il tema della responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica, tema sul quale — si sottolinea — regna tuttora una notevole incertezza interpretativa, avendo questa materia ricevuto nel testo costituzionale una disciplina «ambigua» — anche in ragione della coesistenza, nella figura del Presidente della Repubblica, di aspetti di organo «governante» accanto a quelli di organo «garante» — sulla quale la Corte costituzionale è sollecitata a rendere un definitivo chiarimento;

che, inoltre, il ricorrente formula una disamina del tema, particolarmente controverso, del potere di «esternazione» del Presidente della Repubblica, potere che, con maggiore o minore ampiezza, anche alla luce

della prassi costituzionale, deve oramai essere riconosciuto in via di principio — quale facoltà del titolare della carica di svolgere e chiarire le proprie valutazioni e i propri orientamenti, se reputati indispensabili per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione, tra cui in primo luogo l'indirizzo volto a garantire il rispetto e l'attuazione dei principi costituzionali che appartengono all'intera comunità — e che per questo non può formare oggetto di alcun sindacato da parte dell'autorità giudiziaria;

che, sotto altro aspetto, il ricorrente osserva come sia artificiosa la distinzione tra le manifestazioni del pensiero *uti singulus* e le enunciazioni riconducibili alla funzione, in particolare quando, nel circuito comunicativo proprio della società pluralista, le «esternazioni» si sottraggono alla dimensione formale dello scritto, con ciò prospettando una linea di interpretazione della disciplina costituzionale, quale quella fatta propria dai giudici d'appello, che prescindendo del tutto dal formalistico collegamento — istituito invece dai giudici di primo grado — tra irresponsabilità e controfirma ministeriale, e ciò, sempre secondo l'atto introduttivo, per «superare l'anacronistica concezione dei poteri e delle prerogative presidenziali dei Costituenti, costantemente smentita nella prassi recente e non più compatibile con la logica del sistema costituzionale»;

che, alla stregua degli anzidetti rilievi, le dichiarazioni rese dall'allora Presidente della Repubblica nei confronti dei senatori Flamigni e Onorato non potrebbero essere qualificate come atti privati, trattandosi della reazione del titolare della più elevata carica della Repubblica agli attacchi a questa rivolti tramite quello, ed essendo una mera «finzione» la distinzione tra sfera privata e sfera pubblica nelle comunicazioni di valore e contenuto politico da parte di un organo monocratico, il cui titolare è investito del *munus* in modo permanente, non a date e orari prestabiliti;

che, in rapporto ai casi di specie oggetto delle decisioni della Corte di cassazione, il ricorrente afferma: (a) che talune delle frasi pronunciate nei confronti del senatore Onorato costituivano la reazione — «franca e senza ipocrisie», ma non gratuitamente denigratoria — nei riguardi di posizioni espresse dal medesimo su temi di particolare rilievo istituzionale, come la collocazione dell'Italia nel sistema di alleanze internazionali in occasione della guerra del Golfo e come la vicenda «Gladio» (in relazione alla quale il parlamentare, con altri, aveva sollecitato una messa in stato di accusa del Presidente), mentre altre frasi rivolte sempre al senatore Onorato — quali quelle circa la «faziosità», cioè l'essere di parte, o quelle circa il senso dello Stato e della Patria, oltretutto reciproche — dovevano reputarsi perfino prive di contenuto offensivo; (b) che le frasi pronunciate nei riguardi del senatore Flamigni costituivano a loro volta la reazione alle posizioni da questi espresse, sia in sede di commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro, sia in un libro («La tela del ragno»), relativamente a vicende anch'esse di indubbia rilevanza politico-costituzionale, come il presunto coinvolgimento del senatore Cossiga, allora Ministro dell'interno, in trame legate alla loggia massonica P2, a Licio Gelli e ai servizi segreti deviati, nell'ambito della vicenda Moro;

che il ricorrente afferma quindi la riconducibilità di tutte le «esternazioni» in questione all'immunità di cui all'art. 90 della Costituzione, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nel contiguo settore dell'insindacabilità dei parlamentari di cui all'art. 68 della Costituzione, attraverso il criterio del nesso funzionale tra opinioni e attività parlamentare;

che, infine, il ricorrente, anche attraverso richiami ai lavori dell'Assemblea Costituente e alle posizioni della dottrina, affronta l'aspetto del regime degli atti «extrafunzionali» del Presidente della Repubblica, non disciplinati nel testo costituzionale, partendo dalla identificazione tra carica monocratica e soggetto a essa preposto, per concludere nel senso che l'integrità della persona vale, proprio per questa identificazione, anche a tutela dell'istituzione: in tale modo, la lacuna del testo costituzionale nella disciplina dell'irresponsabilità del Presidente della Repubblica verrebbe colmata, con l'adesione alla tesi secondo cui l'immunità preserva da ogni procedimento giudiziario che possa limitare la libertà d'azione del titolare della carica o che possa porlo in condizione di soggezione o subalternità di fronte a un potere diverso, con la conseguenza che la residua responsabilità comune, certo sussistente, non potrebbe comunque essere fatta valere durante l'esercizio del mandato;

che in data 8 ottobre 2002 il ricorrente ha depositato una memoria, insistendo in particolare per la declaratoria di ammissibilità del ricorso sotto il profilo della propria legittimazione a promuovere il giudizio per conflitto costituzionale di attribuzione.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a svolgere senza contraddittorio una deliberazione circa l'ammissibilità del ricorso che concerne l'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui al primo comma del medesimo art. 37, e che questa valutazione preliminare e interlocutoria lascia impregiudicata ogni ulteriore determinazione, anche relativamente alla stessa ammissibilità del ricorso;

che, innanzitutto, dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come prescritto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, sotto l'aspetto oggettivo, il conflitto appare ammissibile, risultando dall'atto introduttivo (a) che esso è proposto per la salvaguardia della sfera di attribuzioni del Presidente della Repubblica, quali risulterebbero dall'immunità riconosciuta dall'art. 90 della Costituzione; (b) che viene in contestazione il potere della Corte di cassazione di adottare le due decisioni indicate nell'esposizione dei fatti, dalle quali deriverebbe la lesione dell'anzidetta sfera di attribuzioni presidenziali, e (c) che se ne chiede conseguentemente l'annullamento;

che, quanto all'aspetto soggettivo del conflitto, la Corte di cassazione è legittimata a resistere nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, poiché, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 126, n. 84, n. 37 e n. 6 del 2002), ciascun organo giurisdizionale è legittimato a essere parte nei conflitti costituzionali di attribuzione, in quanto la titolarità delle funzioni giurisdizionali da parte della magistratura e l'indipendenza, nel loro esercizio, di ciascuna autorità giurisdizionale sono garantite dalla Costituzione;

che, ancora sotto l'aspetto soggettivo, il ricorrente, già Presidente della Repubblica, agisce ora, quale titolare di una carica non più in atto, per la tutela di attribuzioni presidenziali che, in ipotesi, gli spettavano allora, in relazione a comportamenti da lui tenuti durante il suo mandato presidenziale e oggetto di pronunce dell'autorità giudiziaria successive alla scadenza del medesimo;

che i complessi problemi costituzionali che, anche con riguardo alla sua ammissibilità, il presente ricorso pone per la prima volta all'esame di questa Corte non si prestano a essere decisi definitivamente nella presente sede di sommaria delibazione e che appare necessario affrontarli nel contraddittorio tra le parti che solo lo svolgimento ulteriore del giudizio può assicurare;

che, per l'integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, deve disporsi la notificazione del presente ricorso anche al Presidente della Repubblica la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l'immunità di cui all'art. 90 della Costituzione, è oggetto delle due decisioni della Corte di cassazione e del ricorso per conflitto di attribuzione che, in relazione a esse, è stato proposto:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservato ogni definitivo giudizio,

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal senatore Francesco Cossiga nei confronti della Corte di cassazione, sezione III civile, con l'atto indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di cassazione, sezione III civile, e al Presidente della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 456

Ordinanza 24 ottobre - 12 novembre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Misure cautelari - Sospensione cautelare dal servizio, in caso di condanna, anche non definitiva, per taluni delitti - Automaticità della misura - Prospettato contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità e con la presunzione di non colpevolezza - Intervenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- Legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), promossi con ordinanze emesse il 20 giugno e l'11 luglio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna e il 19 settembre 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, rispettivamente iscritte al n. 935 del registro ordinanze 2001 ed ai nn. 99 e 141 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1^a serie speciale, dell'anno 2001 e nn. 11 e 14, 1^a speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna, con ordinanza del 20 giugno 2001, depositata l'11 luglio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), secondo cui i dipendenti pubblici, in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sono sospesi dal servizio;

che, secondo il rimettente, il carattere automatico della misura cautelare prevista dalla norma non sarebbe compatibile — alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale — né con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 della Costituzione né con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione;

che, secondo la parte pubblica, il riferimento al parametro di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione sarebbe inconfidente in quanto la sospensione dal servizio di cui alla norma censurata sarebbe una tipica misura cautelare che opera, per definizione, prima dell'accertamento definitivo di colpevolezza;

che la questione sarebbe, d'altro canto, priva di fondamento anche con riferimento al parametro rappresentato dal principio di ragionevolezza, considerato che una pronuncia di colpevolezza per taluno dei reati considerati dalla norma, pur se non definitiva, è comunque tale da pregiudicare l'affidabilità del pubblico dipendente, cosicché la misura sospensiva, in attesa dell'accertamento definitivo, non potrebbe certamente ritenersi non proporzionata all'interesse pubblico tutelato;

che il medesimo rimettente, con ordinanza dell'11 luglio 2001, depositata il 18 ottobre 2001, ha sollevato, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, primo comma, 27, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 97 del 2001, «nella parte in cui non prevede la valutazione discrezionale da parte della P.A. circa la durata della sospensione automatica dal servizio dei dipendenti disciplinata dalla detta disposizione»;

che, secondo il giudice *a quo*, il provvedimento di sospensione previsto dalla norma impugnata, pur avendo natura cautelare, a causa della sua automaticità acquisterebbe il carattere di «anticipazione degli effetti repressivi conseguenti all'accertamento della colpevolezza a seguito della condanna definitiva», senza che peraltro possa tenersi alcun conto della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

che, oltretutto, per la sua durata tendenzialmente indeterminata, la sospensione stessa potrebbe talvolta risultare di gravità maggiore della successiva sanzione disciplinare inflitta dopo la condanna definitiva;

che solamente la previsione di una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione riguardo, quanto meno, alla durata della misura potrebbe rendere la norma compatibile — ad avviso del rimettente — con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione;

che la medesima norma, sempre in relazione ai caratteri della automaticità e della indeterminatezza della durata della misura cautelare, si porrebbe poi in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto il profilo della irrazionalità e della mancanza di proporzionalità, tenuto conto della notoria lunga durata media dei giudizi penali;

che risulterebbe altresì lesa il principio di eguaglianza, in quanto la norma comminerebbe lo stesso trattamento a situazioni differenziate, restando irrilevante sia la concessione o meno della sospensione condizionale della pena sia l'entità della pena stessa, e ciò nonostante che il successivo art. 5 della stessa legge preveda, al comma 2, l'automatica estinzione del rapporto di lavoro solo nel caso di condanna definitiva per determinati reati contro la pubblica amministrazione a pena detentiva non inferiore a tre anni;

che la norma impugnata, infine, privando l'amministrazione del potere di compiere qualsiasi valutazione di opportunità riguardo alla adozione della misura cautelare, contrasterebbe con il principio di buon andamento, «inteso come efficienza ed economicità dell'azione amministrativa»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione, riportandosi integralmente al contenuto della memoria — depositata in copia — relativa ad analoga questione già sollevata, con più ordinanze, da altro giudice;

che il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 19 settembre 2001, depositata il 23 gennaio 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 4 della legge n. 97 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 della Costituzione;

che l'incostituzionalità della norma si incentrerebbe essenzialmente, ad avviso del rimettente, sulla irragionevolezza «del bilanciamento operato dal legislatore fra le esigenze di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e tutela dei diritti compressi dalla misura cautelare»;

che la giurisprudenza costituzionale sarebbe del resto consolidata — sempre secondo il giudice *a quo* — nel senso di «escludere ogni automatismo di trasposizione di effetti dal piano penale a quello disciplinare e cautelare nell'ambito del rapporto d'impiego», salva l'ipotesi estrema — cui farebbe riferimento la sentenza n. 206 del 1999 — della condanna per reato associativo di stampo mafioso, prevista quale causa di sospensione dall'ufficio dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, anche in tal caso riportandosi integralmente alla memoria depositata nell'altro giudizio.

Considerato preliminarmente che i tre giudizi, in considerazione della evidente affinità delle questioni sollevate, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 145 del 2002, successiva alle tre ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), «nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato»;

che — stante l'evidente connessione tra le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma della norma impugnata — l'intervenuto mutamento del quadro normativo rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* perché valutino se le questioni sollevate possano ritenersi tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna ed al Tribunale amministrativo regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 novembre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C1038

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 72

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Formazione professionale - Regione Puglia - Adempimenti di competenza delle Province - Inottemperanza mediante omissione di atti dovuti, o per mancato rispetto dei termini - Prevista attribuzione, alla Regione, del potere sostitutivo da esercitare con le modalità e procedure previste dalla legge regionale n. 22/2000 - Denunciato contrasto con le previsioni costituzionali che disciplinano i poteri sostitutivi, con violazione della riserva di legge statale in materia.

- Legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, art. 15.
- Costituzione, artt. 114, 117, comma secondo, lettera *p*), 120, comma secondo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma, nei confronti della Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta regionale per l'accertamento della illegittimità costituzione della legge della Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, Riforma della formazione professionale (B.U.R. n. 15 del 9 agosto 2002), nell'art. 15.

L'art. 15 della legge regionale impugnata, che disciplina il potere sostitutivo, attribuisce alla regione il potere sostitutivo, da esercitarsi con le modalità e procedure previste all'art. 14 della legge regionale n. 22/2000, «qualora le province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti, o non rispettandone i termini». Si tratta di un potere generale attribuito senza limiti circa la natura degli inadempimenti.

L'art. 120, secondo comma, nella prima parte, attribuisce al Governo della Repubblica il potere di sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nei casi che vi sono indicati.

Nell'ultima parte riserva alla «legge» la definizione delle procedure nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

La continuità testuale dei due periodi del secondo comma dell'art. 120 Cost., le disposizioni dell'art. 114, l'attribuzione nell'art. 117, secondo comma, lettera *p*) della competenza esclusiva dello Stato nella materia «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», la esigenza di una disciplina unica o quanto meno coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi portano a concludere che la legge vada intesa come legge dello Stato.

L'art. 15 impugnato contrasta con la disciplina costituzionale richiamata, almeno sotto due profili:

perché attribuisce alla regione un generale potere sostitutivo in violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione;

perché rinvia ad una legge regionale per le modalità di esercizio, mentre la Costituzione riserva alla legge dello Stato la disciplina dei poteri sostitutivi.

P. Q. M.

Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale della Puglia n. 15 del 7 agosto 2002.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 29 settembre 2002.

Roma, addì 4 ottobre 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Glauco NORI

02C20957

n. 73

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Industria e commercio - Regione Marche - Legge sulla razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione - Prevista realizzazione degli impianti nel rispetto della legge regionale e del relativo regolamento di attuazione - Previsto rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo, con affidamento di compiti ad un privato «tecnico abilitato» - Attribuzione al Presidente della Giunta del potere di «adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate» - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia attribuita alla potestà legislativa concorrente - Violazione delle previsioni costituzionali concernenti il potere sostitutivo, i principi ispiratori della riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, nonché la competenza esclusiva dello Stato in materia «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»:

- Legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, artt. 4, comma 1, 5 e 11, comma 2.
- Costituzione, artt. 114, primo comma e comma secondo, 117, commi secondo, lettera *p*) e terzo, 120, comma secondo; d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32; d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza del giudizio.

- Legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 15, artt. 4, comma 1, 5 e 11, comma 2.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti della Regione Marche, in persona del suo Presidente della giunta, avverso gli artt. 4 (comma 1), 5 e 11 (comma 2) della legge regionale 24 luglio 2002 n. 15, intitolata «Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione», pubblicata nel Boll. uff. n. 88 dell'8 agosto 2002.

La determinazione di proposizione del ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 settembre 2002 (si depositerà estratto del relativo verbale).

Gli impianti di distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi per autotrazione nonché dei lubrificanti sono, come noto, sottoposti a più discipline: tributarie (r.d.l. 2 novembre 1933 n. 1741, e successive modificazioni ed integrazioni), di sicurezza (ad esempio, il regolamento d.P.R. 12 gennaio 1971 n. 208 e le normative tecniche), ambientali (ad esempio, i d.lgs. 27 gennaio 1992 nn. 95, 96 e 97), commerciali (ad esempio, in tema di «orario unico nazionale» di apertura degli impianti) civilistiche (in tema di proprietà e gestione degli impianti), e di diritto amministrativo; senza considerare l'argomento «scorte petrolifere obbligatorie» per le quali sono state emanate anche direttive europee (*cf.* d.lgs. 31 gennaio 2001 n. 22).

Discipline la cui produzione fa capo a più parametri costituzionali, tra i quali, art. 117 comma secondo lettera E («sistema tributario»), lettera H («sicurezza»), lettera L («ordinamento civile») e lettera S («tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»); da considerare anche l'art. 18, comma 1, lettere D ed F del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

La legge in esame appare dedicata alla disciplina amministrativistica, e può essere ricollegata all'art. 52 comma primo, lettera *a*) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Tale specifica disciplina è rimasta affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni ai sensi dell'art. 117 comma terzo della Costituzione («energia» e, marginalmente, anche «tutela della salute»). Sicché le Regioni devono attenersi ai principi fondamentali posti dal legislatore statale nei d.l.vi 11 febbraio 1998 n. 32 ed 8 settembre 1999 n. 346, ed in testi normativi anteriori.

L'art. 4, comma 1 della legge in esame recita «gli impianti... sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 2, ...».

Per come è formulata, la disposizione non considera la necessità di «rispettare» anche le altre non poche e non trascurabili norme disciplinanti la localizzazione e la costruzione degli impianti in questione; norme che l'elencazione contenuta nel richiamato art. 2 non menziona (e giustamente che non attengono alla «attuazione della presente legge»). Pervero, un accenno agli interessi pubblici compresenti si rinviene nell'art. 5 periodo secondo e nell'art. 11 comma 3, e però con riguardo soltanto alla «autorizzazione provvisoria» ed ai «controlli».

L'art. 5 periodo testé citato agevola il rilascio da parte del comune della autorizzazione provvisoria, affidando ad un privato «tecnico abilitato» anche compiti relativi ad «aspetti» non riconducibili alla competenza legislativa della Regione.

L'art. 120 comma secondo della Costituzione nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di «sostituirsi a organi... delle città metropolitane delle province e dei comuni» nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla «legge» il compito di definire le procedure nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. La continuità testuale dei due periodi dell'unitario comma secondo dell'art. 120 Cost., le solenni disposizioni contenute nell'art. 114 commi primo e secondo Cost., l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 comma secondo lettera *p*) della Costituzione della materia «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane», la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti — con altre che potranno essere evidenziate nel corso del processo costituzionale — nel senso che l'espressione «la legge definisce» utilizzata dal Costituente sta per «disposizioni legislative dello Stato definiscono» (prime disposizioni in argomento sono contenute nell'art. 6 del d.d.l. Atto Senato n. 1545, XIV legislatura).

L'art. 11 comma 2 in esame contrasta con i parametri costituzionali testé indicati (art. 114 commi primo e secondo, art. 117 comma secondo lettera *p*) art. 120 comma secondo Cost.), laddove esso attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di «adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate». Tra l'altro, al legislatore statale l'art. 120 della Costituzione indica la necessità di assicurare l'effettivo rispetto del principio di sussidiarietà, a salvaguardia delle autonomie degli enti locali.

Va rilevato inoltre che l'art. 11 comma 2 appare affetto da qualche oscurità o contraddizione: da un lato si connette l'eventuale intervento sostitutivo alle predette funzioni di vigilanza «sull'applicazione della presente legge»; e d'altro lato si accenna a «prescrizioni vincolanti previste dalle leggi» (al plurale), senza considerare che prescrizioni possono essere date anche da norme di produzione statale.

P. Q. M.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge sottoposta a giudizio limitatamente alle disposizioni alle quali il ricorso si riferisce, con ogni consequenziale pronuncia e con invito alla Regione a non procedere alla attuazione delle anzidette disposizioni in pendenza del giudizio.

Roma, addì 4 ottobre 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Franco FAVARA

n. 74

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte in materia di IRAP - Esonero dell'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006» dal versamento dell'imposta nonché dagli obblighi di presentazione periodica delle dichiarazioni - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza per la introduzione di un beneficio singolare a favore di un soggetto determinato - Conseguente disarmonia in ordine al necessario coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- Legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117, comma terzo, legge 9 ottobre 2000, n. 285, art. 10, comma 5; d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte in materia di tassa automobilistica regionale - Esenzione dal pagamento per gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all'atto dell'immatricolazione e per gli autoveicoli elettrici - Introduzione di una ingiustificata deroga alla regola generale della tassazione, in violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa concorrente in materia tributaria - Conseguente disarmonia in ordine al necessario coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- Legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 17, comma 4; d.l. 8 luglio 2002, n. 138, art. 1 (convertito nella legge 8 agosto 2002 n. 178).

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte in materia di tasse automobilistiche regionali - Proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il recupero delle tasse dovute - Denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa concorrente in materia tributaria - Incidenza sulla pretesa creditoria tributaria, con violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

- Legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, art. 4.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettera l) e 119, comma secondo, in relazione all'art. 117 comma terzo; legge 27 luglio 2000, n. 212.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma, contro Regione Piemonte in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, con sede in Torino per la declaratoria di illegittimità costituzione degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, pubblicata nel B.U.R. 8 agosto 2002, n. 23.

La legge regionale Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, pubblicato nel B.U.R. 8 agosto 2002, n. 32 suppl. n. 1 (legge finanziaria per l'anno 2002) così, in particolare dispone:

Art. 1: «1. A decorrere dall'anno 2001 l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con legge 9 ottobre 2000, n. 285 (interventi per i giochi olimpici invernali "Torino 2006") è esonerata dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); 2. L'Agenzia è inoltre esonerata dagli obblighi contabili inerenti l'IRAP, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni».

Art. 2: « 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all'atto dell'immatricolazione e gli autoveicoli elettrici».

Art. 4: «1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Piemonte e previsto entro il 31 dicembre 2002 viene prorogato al 31 dicembre 2003».

Siffatte disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, in riferimento ai parametri costituzionali in appresso specificati, e pertanto, *ex art. 127 Cost.* e sulla base della delibera 29 settembre 2002 del Consiglio dei ministri (doc. 1), il Governo propone il presente ricorso, deducendo i seguenti motivi:

1. — Art. 1 legge regionale n. 20/2002: violazione degli artt. 3 e 119, comma 2 — in relazione all'art. 117, comma 3 — della Cost.

Va premesso che la disposizione contenuta nell'art. 1 della legge finanziaria 2002 della Regione Piemonte chiaramente non si correla alla previsione di cui all'art. 10, comma 5, della l.s. n. 285/2000 (richiamata nel medesimo articolo), la quale si limita a prevedere la facoltà della giunta regionale Piemonte, in deroga all'art. 24 del d.lgs. n. 446 del 1997, di disporre che gli ivi indicati proventi percepiti dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici (di cui al comma 1 del precedente art. 1) «non concorrono alla determinazione della base imponibile» dello stesso Comitato, rilevante ai fini dell'irap.

L'or disposto «esonero» introdotto per legge, per di più con effetti retroattivi (dall'anno 2001), dell'Agenzia per i giochi olimpici — distinta persona giuridica di diritto pubblico, svolgente attività disciplinata dal diritto privato (art. 2 l.s. n. 285 cit.) — dalla imposta regionale sulle attività produttive nonché dall'osservanza dei relativi adempimenti formali o «contabili» costituisce pertanto il frutto di una «autonoma» iniziativa legislativa della Regione Piemonte la quale ha ritenuto di poter in tal modo esentare (o più esattamente escludere soggettivamente dal campo di applicazione dell'IRAP) l'Agenzia, eccettuandola dall'ambito dei soggetti passivi di tale tributo, tra i quali — altrimenti e pacificamente — la stessa rientra.

Ma così operando la Regione Piemonte ha chiaramente ecceduto i limiti costituzionali nel rispetto dei quali deve essere esercitata la propria potestà legislativa, incappando conseguentemente nella denunciata illegittimità costituzionale, in relazione ai parametri indicati in epigrafe.

Con riferimento all'art. 3 Cost. — ed ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza dal medesimo espressi — in armonia con il quale deve essere esercitata (anche) in materia tributaria la potestà legislativa regionale (art. 119, comma 2 Cost.) — appare invero discriminatoria ed arbitraria l'introduzione (addirittura, nella specie, con effetti retroattivi) di un beneficio singolare a favore cioè di un solo soggetto, in irragionevole deroga alla regola generale dell'assoggettamento di tutti i soggetti che realizzano il medesimo presupposto dell'IRAP: tributo che colpisce, con carattere di realtà, non il reddito percepito, ma un fatto economico costituito dal valore aggiunto, oggettivamente considerato, di ogni tipo di attività economica autonomamente organizzata, la quale costituisce il presupposto dell'imposta (art. 2 d.lgs. n. 446, con l'ulteriore precisazione che l'attività esercitata dalle società e dagli enti compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto del tributo), al cui pagamento è tenuta la generalizzata platea di soggetti passivi indicati nell'art. 3 dello stesso d.lgs., ivi compresi tutti gli enti anche pubblici. E del resto, in coerenza con tale impostazione sistematica si pone il ricordato comma 5, dell'art. 10 della l.s. n. 285/2000 che — sia pur per altro soggetto (Comitato coordinatore giochi olimpici) — non ne dispone in alcun modo la (possibile) esenzione da imposta, prevedendo invece che la G.R. possa disporre la non considerazione dei suoi proventi tra le componenti della base imponibile dell'IRAP, alla quale anche tale organismo permane comunque soggetto.

Con riferimento, poi, all'art. 119, comma 2 Cost. — in relazione al precedente art. 117 comma 3 — non pare discutibile che la potestà legislativa concorrente della regione a s.o. in materia tributaria deve essere esercitata nel rispetto e con l'osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale nel quadro del necessario armonico coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che è unitario per lo Stato, le regioni e gli enti locali, e nel quale si colloca con un ruolo fondamentale per la finanza regionale, in coerenza con le disposizioni sul federalismo fiscale, l'IRAP disciplinata dal d.lgs. n. 446 del 1997, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 143 e 144 della legge n. 662 del 1996. In tale prospettiva, il principio fondamentale enucleabile dalla normativa statale che regola il tributo — in coerenza con la propria natura, struttura e funzione di prelievo reale operato sul valore aggiunto (netto) oggettivamente derivante dall'esercizio abituale di ogni tipo di attività economica organizzata, sia essa imprenditoriale che professionale, da chiunque svolta — è quello già rilevato della totalità e cioè generalità dei soggetti esercenti siffatta attività e in quanto tali individuati come soggetti passivi dell'imposta. Ciò chiaramente ed inequivocabilmente si desume — in conformità con i principi di cui al comma 144 dell'art. 3 della legge delega n. 662 — in particolare, dall'art. 3 del d.lgs. n. 446 — correlato al precedente art. 2, secondo il quale anzi l'attività economica esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta — quale che sia la

natura pubblica o privata degli stessi e quali che siano le finalità dai medesimi perseguite (salvo le espresse e tassative esclusioni di cui al comma 2 del medesimo art. 3): senza che alla Regione — cui pur spetta l'imposta (art. 15 d.lgs.) sia pur con una attribuzione in via transitoria allo Stato di quote del relativo gettito (art. 26 d.lgs. cit.) — sia consentito, ma anzi espressamente precluso (art. 24, comma 1, d.lgs.), il potere di modificare comunque la platea dei soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo ed all'osservanza dei correlati adempimenti «formali», ivi comprese le dichiarazioni.

Nel disporre, con l'art. 1 in esame «l'esonero» soggettivo (con efficacia retroattiva) della Agenzia per i giochi olimpici dall'obbligo di pagamento dell'IRAP e dall'osservanza dei connessi adempimenti formali quali le dichiarazioni, il legislatore piemontese, eccedendo i limiti della propria competenza, ha introdotto pertanto una norma che disattende i principi fondamentali in materia emergenti dalla legislazione statale, così incappando nel denunciato vizio di illegittimità costituzionale.

2. — Art. 2 legge regionale n. 20/2002: Violazione degli artt. 3 e 119, comma 2 — in relazione all'art. 117 comma 3 — della Costituzione.

Anche tale norma — che, come già ricordato, dispone l'esenzione da tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano già dotati di dispositivo per la circolazione con tale gas «all'atto della immatricolazione», oltre che per gli autoveicoli elettrici — non si sottrae al vizio di illegittimità costituzionale in relazione ai parametri di cui in epigrafe.

Da un lato e con riferimento all'art. 3 Cost. la disposta esenzione permanente dalla tassa automobilistica (regionale) si sostanzia — in spregio ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza — nell'esonero dalla relativa imposizione, in deroga alla regola generale della tassazione, per i soli possessori dei veicoli dotati, sin dall'atto della immatricolazione, di dispositivo di alimentazione per la circolazione a gas metano (oltre che di autoveicoli elettrici), senza che sia ravvisabile una logicamente *ratio* giustificativa di siffatta scelta legislativa di privilegio, neppure nella prospettiva di incentivare la produzione e l'acquisto di siffatti veicoli al fine di limitare l'impatto inquinante sull'ambiente: anche in tale ottica, invero, apparirebbe comunque irragionevolmente discriminatoria la limitazione del beneficio ai soli veicoli sin dall'origine dotati di impianto di alimentazione a gas metano con esclusione pertanto dei veicoli dotati di impianti (es. ecodiesel, a GPL) di pari o minor impatto inquinante e di quelli comunque conformi alle direttive CE sull'inquinamento, a partire dalla direttiva 91/441 CEE del Consiglio del 26 giugno 1991.

D'altro lato e con riferimento all'art. 119 comma 2, in relazione all'art. 117 comma 3 Cost., richiamato quanto si è sopra osservato al punto 1 in ordine ai limiti della potestà legislativa concorrente regionale in materia tributaria, la norma *de qua* — nell'introdurre l'esenzione definitiva dalla tassa automobilistica per i veicoli ora indicati — si pone in difformità dai principi fondamentali della legislazione statale del settore, incentrata nella materia sulla previsione di riduzioni dell'imposta (*efr.* ad es. art. 17, comma 4 legge n. 449 del 1997) od anche di esenzioni temporanee e condizionate della imposta stessa (art. 1 d.l. 8 luglio 2002 n. 138 conv. con legge n. 178 del 2002), senza peraltro ammettere o consentire una esenzione totale e permanente dalla tassa automobilistica in funzione delle caratteristiche dell'impianto di alimentazione, così come invece illegittimamente disposto con la denunciata norma regionale.

3. — Art. 4 legge regionale n. 20/2002: Violazione dell'art. 119 comma 2, in relazione all'art. 117, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, lett. 1), Cost.

Si è già ricordato che con la norma ora in esame è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 previsto per il «recupero» delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999.

Anche tale previsione normativa appare costituzionalmente illegittima.

In riferimento all'art. 119, comma 2, in relazione all'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 4 in esame — nel riferirsi genericamente al «recupero» delle indicate tasse e prorogando di un anno il relativo termine in scadenza al 31 dicembre 2002 — appare chiaramente porsi in difformità rispetto al principio fondamentale enunciato nella legge statale 27 luglio 2000 n. 212 (le cui disposizioni sono definite testualmente come principi generali dell'ordinamento tributario, non derogabili con leggi speciali e comunque solo espressamente e in attuazione delle quali le regioni a s.o. regolano le materie disciplinate dalla stessa legge: art. 1, comma 1 e 2), secondo la quale i termini

di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (art. 3, comma 3 cit. legge). La norma *de qua* eccede chiaramente, in quanto in contrasto con l'or ricordato principio fondamentale posto alla legislazione statale concorrente, i confini nel quale poteva esercitarsi la potestà legislativa regionale.

In riferimento, poi, all'art. 117, comma 2, lett. 1) della Cost., che rimette alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la materia dell'«ordinamento civile», non pare dubbio che, anche nel rapporto intersoggettivo con il contribuente, avente ad oggetto la pretesa creditoria tributaria, la disciplina delle cause di estinzione del diritto per mancato esercizio per il tempo determinato dalla legge (prescrizione) o entro il termine dalla stessa fissato (decadenza) è riservata esclusivamente alla legislazione statale, senza che sia consentito al legislatore regionale — come invece ha fatto con la denunciata norma — modificarne il termine attraverso la previsione di una sua proroga rispetto a quello già previsto.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge regionale Piemonte 5 agosto 2002, n. 20.

Si produce la copia conforme della delibera (per estratto) Consiglio ministri 29 settembre 2002.

Roma, addì 4 ottobre 2002

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Giancarlo MANDÒ

02C20959

N. 39

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 ottobre 2002
(del Tribunale di Lanciano)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese dall'on. Giovanni Di Fonzo, nel corso di interviste ad organi di stampa e di trasmissioni televisive, nei confronti del sig. Nicola Fosco, sindaco del Comune di Lanciano - Giudizio civile per il risarcimento dei danni - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Tribunale di Lanciano - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed attività parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il Tribunale di Lanciano, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23 febbraio 2001, letti gli atti di causa e le note scritte autorizzate depositate dalla difesa di parte attrice nel procedimento civile di primo grado vertente tra Fosco Nicola e Di Fonzo Giovanni;

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 28 settembre 2000 Nicola Fosco — sindaco del comune di Lanciano, componente del Consiglio provinciale di Chieti e già presidente dell'assemblea del Consorzio acquedottistico del Chietino — ha convenuto davanti a questo tribunale l'on. Giovanni Di Fonzo, membro della Camera dei deputati del Parlamento italiano, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

(quantificati indicativamente nella somma di L. 200.000.000) derivatigli da alcune frasi ed espressioni utilizzate dall'on. Di Fonzo in interviste rese ad organi di stampa e nel corso di trasmissioni televisive, ritenute dall'attore lesive del proprio onore e della propria reputazione.

In particolare l'atto di citazione — dopo avere evidenziato come fosse stato proprio l'attore, in veste di presidente dell'assemblea del Consorzio acquedottistico del Chietino e di sindaco del comune capofila del Consorzio medesimo, a denunciare mediante esposta alla Procura della Corte dei conti ed altri atti politico-amministrativi alcune deficienze gestionali del Consorzio ed in particolare una specifica operazione finanziario-speculativa oggetto di indagini da parte della «Magistratura penale frentana» — fa riferimento alle seguenti condotte del convenuto assertivamente diffamatorie:

affermazioni contenute nell'articolo pubblicato nell'edizione del 1° settembre 2000 del quotidiano Il Centro — pagina di Chieti e provincia — con il titolo «I DS all'attacco anche del Sindaco», dove si legge testualmente: «non mancano riferimenti al Sindaco Fosco. "Forse dimentica" precisa il deputato Giovanni Di Fonzo "che il consiglio è composto da suoi amici di merende" che hanno trovato nel centrodestra la protezione per continuare a gestire il Consorzio ...»;

intervista rilasciata in data 31 agosto 2000 all'emittente televisiva regionale Rete 8, nel corso della quale l'on. Di Fonzo ha testualmente affermato: «quello che mi stupisce, a leggere la stampa di oggi, è questo trionfalismo del Sindaco Fosco, come se Febbo e il Consiglio di amministrazione non fossero suoi amici di merende»;

frasi pronunciate all'indirizzo dell'attore nel corso della trasmissione «Angeli e ... angeli» trasmessa dall'emittente televisiva locale Telemax in diretta in data 1° settembre 2000 alle ore 22,30 ed in replica la domenica successiva alle ore 13, alla quale parteciparono sia il sindaco Fosco che l'on. Di Fonzo, il quale ultimo — oltre a non ridimensionare, nonostante esplicito invito, le affermazioni rese in precedenza e sopra riportate — si rivolse al suo contraddittore, dopo avere ricordato che costui era stato eletto in Consiglio provinciale nel territorio di Castel Frentano, accusandolo di avere preso parte «agli sperperi ed alle assunzioni clientelari» in quel comune, «di aver strumentalizzato le finanze di un ente strumentale a fini elettoralistici» e di avere «partecipato a speculazioni».

L'on. Giovanni Di Fonzo, nel costituirsi in giudizio e nel chiedere il rigetto della domanda, eccepiva preliminarmente «la insindacabilità ex art. 68 Cost. delle sue dichiarazioni, in quanto rese nell'esercizio della funzione parlamentare», poiché i fatti si sarebbero svolti «in un contesto di natura squisitamente politica» concernente l'intero territorio del comprensorio lancianese e vastese ricompreso nell'ambito del Consorzio e «le dichiarazioni rese dall'on. Di Fonzo — parlamentare eletto nel medesimo ambito territoriale — si configur[erebbero] come strettamente connesse all'espletamento delle funzioni tipiche e delle finalità proprie del mandato parlamentare, costituendo esse espressione di una legittima ed insindacabile critica politica su una vicenda che, per il notevole rilievo pubblico che aveva assunto, giustificava ed addirittura esigeva il suo intervento»; negava, in secondo luogo, che le espressioni utilizzate fossero lesive della onorabilità e reputazione personali del Fosco, in quanto tutte riferite al ruolo ed al comportamento politico da costui assunti nella vicenda oggetto delle espressioni medesime e quindi «giustificate dal contesto di accesa polemica politica nel quale sono state rese»; assumeva, in subordine, che, avendo l'attore per primo utilizzato espressioni offensive nel corso del dibattito trasmesso da Telemax, la reciprocità delle offese e/o la reazione all'altrui offesa eliderebbero, in uno con la rilevanza penale del fatto, la fondatezza della pretesa risarcitoria; contestava, infine, la quantificazione dei danni proposta dall'attore.

In data 19 gennaio 2001 perveniva dalla Presidenza della Camera dei deputati comunicazione della deliberazione assunta dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 2001 «nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione», con allegate copie della relazione della Giunta delle autorizzazioni e del resoconto stenografico della citata seduta assembleare.

All'udienza del 23 febbraio 2001 la difesa del convenuto ha chiesto che il tribunale dichiari la improcedibilità del presente giudizio civile in conseguenza della insindacabilità dichiarata dal ramo del Parlamento di appartenenza dell'on. Giovanni Di Fonzo, mentre la difesa dell'attore ha chiesto che venga sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale per carenza di connessione tra i fatti oggetto di giudizio e la attività parlamentare del convenuto. Nel termine all'uopo concesso dal tribunale, la sola difesa del convenuto ha illustrato con note scritte la propria richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come risulta dalla richiamata comunicazione pervenuta dalla Presidenza della Camera dei deputati e dalla documentazione alla stessa allegata, tale ramo del Parlamento — del quale fa e faceva parte all'epoca dei fatti dedotti in giudizio il convenuto on. Giovanni Di Fonzo — ha approvato in sede assembleare, nella seduta del 16 gennaio 2001, la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-*quater* n. 164) di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Di Fonzo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione. Dalla relazione della Giunta si evince agevolmente che la proposta approvata fa esplicito riferimento a tutte le dichiarazioni rese dall'on. Di Fonzo e dedotte dall'attore a sostegno della domanda risarcitoria avanzata, come sopra ricordate.

La suddetta dichiarazione della Camera dei deputati — che di per se stessa ed in astratto rientra certamente tra le attribuzioni parlamentari — integra, sul piano sostanziale, la causa di irresponsabilità prevista dall'art. 68, comma 1, Cost. a garanzia del libero svolgimento delle funzioni parlamentari (irresponsabilità che non può ritenersi limitata all'ambito penale, ma che si estende anche a quello civile ed a qualsiasi altra forma di responsabilità diversa da quella che può essere fatta valere nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera di appartenenza, come è oggi reso evidente dal testo della norma introdotto dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, ma come era sostanzialmente pacifico già nel vigore del testo originario: si veda, di recente, Corte costituzionale, sent. 18 luglio 1997 - 23 luglio 1997, n. 265) e comporta, sul piano processuale, il divieto per questo tribunale di un diverso accertamento, con il solo rimedio (a garanzia dei diritti dell'altra parte processuale e delle prerogative giurisdizionali) del ricorso, mediante elevazione del conflitto di attribuzione, al controllo della Corte costituzionale sulla correttezza della delibera parlamentare, sotto il profilo della sussistenza di vizi *in procedendo* oppure dell'omessa o erronea valutazione dei presupposti. Vi è peraltro da precisare, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, che la più recente giurisprudenza del giudice dei conflitti ha messo in luce come «nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato originati dal contrasto tra le valutazioni del Senato, o della Camera dei deputati, e l'autorità giudiziaria procedente, in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., la Corte costituzionale non può limitarsi a verificare la validità o la congruenza delle motivazioni — ove siano espresse — con le quali la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile una determinata opinione, come se il suo fosse un giudizio solo sindacatorio (assimilabile a quello del giudice amministrativo su un atto cui si imputi il vizio di eccesso di potere) su una determinazione discrezionale dell'assemblea politica. Chiamata a svolgere, in tali controversie, in posizione di terzietà, una funzione di garanzia, da un lato, dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, dall'altro, della sfera di attribuzione dell'autorità giurisdizionale, la Corte non può infatti verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilità, senza verificare — e in questo senso va precisato e in parte corretto quanto affermato, circa i caratteri di tale controllo, nella sua pregressa giurisprudenza — se, nella specie, l'insindacabilità sussista, e cioè se l'opinione di cui si discute sia stata espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza 11 gennaio 2000, n. 10).

Occorre dunque verificare se, nella specie, la valutazione di insindacabilità sia stata correttamente espressa (nel senso e con i limiti appena precisati) dalla Camera di appartenenza del convenuto, ovvero se ricorra una ipotesi che imponga (a tutela dei diritti dell'attore e delle prerogative costituzionali della giurisdizione) di ricorrere alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto e per l'annullamento della deliberazione della Camera dei deputati su ricordata.

È opportuno, a tal fine, rilevare anzitutto che la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati — presentata alla Presidenza il 12 gennaio 2001 ed illustrata dal relatore, on. Enzo Ceremigna, nella seduta del 16 gennaio 2001 all'Assemblea, che ne ha approvato la proposta — perviene al giudizio di insindacabilità sulla base delle seguenti considerazioni, che si riportano integralmente:

«è emerso chiaramente come in questo caso le espressioni usate dal deputato si inseriscono in un contesto prettamente politico-parlamentare. Le espressioni usate dall'onorevole Di Fonzo costituiscono infatti una manifestazione del suo esercizio del diritto di critica nei confronti di un soggetto politico-istituzionale avversato per le scelte amministrative e politiche assunte. Occorre sottolineare al riguardo che la materia degli acquedotti è stata oggetto di numerosi atti parlamentari, sia legislativi che non, e in particolare di interrogazioni ai competenti Ministeri tra cui una (la n. 4/12185) presentata proprio sulla cattiva gestione del Consorzio acquedottistico Chietino dal senatore Angelo Staniscia, appartenente allo stesso partito dell'onorevole Di Fonzo ed eletto

anch'egli in Abruzzo. In tale atto ispettivo si legge testualmente che: «Il presidente *pro tempore* del suddetto ente, nella persona del sindaco del comune più popoloso compreso nell'ambito ottimale suddetto, cioè il comune di Lanciano, non ha provveduto finora ad espletare i compiti a lui affidati dalla legge per rendere operativo l'ente d'ambito; nonostante alcune conferenze preliminari tra i sindaci interessati convocate dal febbraio al luglio scorso, egli non ha a tutt'oggi convocato l'assemblea per l'elezione degli organismi preposti alla gestione, per cui l'ente non può esercitare le sue funzioni (...). I disagi segnalati, ed altri prevedibili in futuro se dovesse prolungarsi l'attuale situazione di precarietà (...), sono dunque riferibili proprio alla provvisorietà della gestione in atto (...), dovuta ai dissidi interni agli ambienti politici locali del centro-destra e ai loro uomini, in quanto presumibili futuri amministratori dell'ente stesso».

Nel corso dell'esame della richiesta è risultato chiaro anche che l'onorevole Di Fonzo, nell'esprimere il suo giudizio censorio sull'operato del sindaco, il quale peraltro aveva avuto occasione di indirizzargli pesanti rilievi, dava voce al malcontento esistente nella popolazione del suo collegio circa un problema primario, quale quello dell'approvvigionamento idrico nella zona della provincia di Chieti, e circa talune scelte economico-gestionali da parte del consorzio rivelatesi poco oculate. Tanto ciò è vero, che anche il sindaco di Lanciano successivamente si è unito alle voci critiche della gestione del consorzio acquedottistico.

Si può osservare, inoltre, che — come anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato ripetutamente — la polemica politica può assumere toni anche aspri, purché sia riferita sempre a condotte e fatti attribuibili all'avversario politico e non trasmodi nell'attacco alla persona mediante l'uso del cosiddetto *argumentum ad hominem*. Nel caso in esame appare evidente che le espressioni adoperate dall'onorevole Di Fonzo si siano mantenute entro questo limite».

Dalla relazione della Giunta non è dato evincere l'epoca di presentazione della interrogazione del senatore Staniscia, alla quale la relazione stessa fa riferimento, ma nella dichiarazione di voto dell'on. Sergio Cola riportata nel resoconto stenografico della seduta di Assemblea del 16 gennaio 2001, si legge che la data dell'attività parlamentare «espletata nell'ambito del sindacato ispettivo al Senato e non alla Camera, (...) è peraltro successiva alle affermazioni dell'onorevole Di Fonzo».

Ciò posto, e notato che nella deliberazione parlamentare in esame non si rinvencono vizi *in procedendo*, si deve esaminare se la valutazione, compiuta dalla Camera dei deputati, dei presupposti della insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Di Fonzo sia o meno corretta.

A questo proposito va ricordato che l'art. 68, comma 1 Cost. prevede la irresponsabilità dei membri del Parlamento soltanto per «le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Dunque, la linea di confine tra la tutela dell'autonomia e della libertà del Parlamento e, a tal fine, della libertà dei suoi membri, — da un lato — e la tutela dei diritti e degli interessi costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'attività dei membri del Parlamento — dall'altro lato — è fissata dalla norma costituzionale attraverso la delimitazione «funzionale» dell'ambito della prerogativa parlamentare, senza la quale — come più volte affermato dalla Corte costituzionale — «l'applicazione della prerogativa si trasformerebbe in un privilegio personale, con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica» (così, tra le più recenti, Corte costituzionale, sent. 11 gennaio 2000, n. 10).

Partendo da tale constatazione, la Corte costituzionale ha svolto — negli ultimi anni — un'opera di interpretazione pervenuta a risultati ormai consolidati nel senso di individuare tra i presupposti dell'esercizio della prerogativa parlamentare di dichiarare la insindacabilità quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare; e di ricomprendere così nell'ambito di applicazione del primo comma dell'art. 68 Cost. soltanto le manifestazioni di pensiero dei membri del Parlamento che, anche se rese al di fuori degli ambiti istituzionali di esplicazione delle funzioni medesime, possano ritenersi oggettivamente connesse alle funzioni parlamentari, escludendone, invece, le manifestazioni costituenti mera estrinsecazione dell'attività in senso lato politica del singolo membro del Parlamento.

La Corte costituzionale ha, infatti, affermato (e la rassegna che segue è limitata alle pronunce più recenti, nelle quali peraltro la interpretazione della Corte ha trovato compiuta sistemazione):

che nel giudizio sul conflitto tra poteri dello Stato vertente su una delibera parlamentare affermativa dell'insindacabilità di opinioni espresse essa Corte è chiamata a verificare «la riferibilità dell'atto alle funzioni parlamentari, posto che è appunto il nesso funzionale il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche — che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori — e le opinioni che godono della

garanzia ad essi accordata. Certamente, nell'esperire il controllo di sua competenza, la Corte deve tener conto che la funzione parlamentare, a differenza da altre funzioni, «specializzate» — che pur godono di analoghe, anche se non identiche, garanzie — ha natura generale ed è libera nel fine. Tuttavia, se è vero che essa non si risolve negli atti tipici, e ricomprende anche quelli presupposti e consequenziali, non vi si può ricondurre l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore, ciò che finirebbe per vanificare il suddetto nesso funzionale, trasformando la prerogativa in un privilegio personale» (sentenze 26 novembre 1997 - 5 dicembre 1997, n. 375 e 7 luglio 1998 - 18 luglio 1998, n. 289);

che «è il nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare a segnare, quale presupposto di operatività della prerogativa, il discrimine fra le varie manifestazioni dell'attività politica di deputati e senatori e le opinioni che godono della garanzia, con la conseguenza che non è possibile ricondurre nella sfera della funzione parlamentare l'intera attività politica dei membri delle Camere» (sentenza 14 luglio 1999, n. 329);

che «poiché la regola per cui, nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le “funzioni” riferite agli organi non indicano generiche finalità, ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti, vale anche per la funzione parlamentare, ancorché essa si connoti per il suo carattere non “specializzato”, mentre è pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea, l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi, invece, di per sé esplicitazione della funzione parlamentare. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dai compiti e dalle attività propri delle Assemblee rappresentano infatti l'esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati, cosicché, a precisazione — anche in vista di esigenze di certezza — della precedente giurisprudenza della Corte in materia, se ne deve concludere che il nesso funzionale da riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare, non può esser visto come un semplice collegamento di argomento o contesto fra l'una e l'altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione dell'attività parlamentare. Una volta stabilito che a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni del deputato o del senatore possono riconoscersi coperte dall'immunità ivi prevista solo in quanto si identifichino in un'opinione espressa in sede parlamentare, non può tuttavia affermarsi che tale opinione sia protetta da immunità solo nell'occasione specifica in cui viene manifestata in questo ambito e che ricada al di fuori della sfera della prerogativa se venga riprodotta in sede diversa. La pubblicità, ed anzi la naturale destinazione, che caratterizza normalmente le attività e gli atti del Parlamento, proprio per assicurarne la funzione di sede massima della libera dialettica politica, comportano infatti che l'immunità si estenda a tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori dell'ambito parlamentare, purché, beninteso, il contenuto “storico” di essa, anche se non proprio testualmente identico, sia sostanzialmente il medesimo. Dal che discende che la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde» (sentenze 11 gennaio 2000, n. 10, già ricordata, e 9 febbraio 2000, numeri 56 e 58);

che «opinioni, rese fuori dalle Camere, [le quali] non riproducono né divulgano il contenuto di alcuno specifico atto di natura parlamentare, (...) non sono identificabili come espressione dell'attività del deputato, ma semmai di critica politica. Pertanto, delle ragioni che possano eventualmente giustificare quelle dichiarazioni potrà e dovrà conoscere l'autorità giudiziaria» (sentenza 20 marzo 2000, n. 82);

che «al fine dell'applicabilità della speciale garanzia prevista dal primo comma dell'art. 68 Cost. alle dichiarazioni rilasciate da membri del Parlamento al di fuori di attività parlamentari tipiche — nella specie, da un deputato a un organo di stampa — e ciononostante riconducibili o inerenti alla funzione parlamentare, distinguendole così da quelle che ricadono nel diritto comune a tutti i cittadini, non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attività parlamentari tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse, né basta la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni a un medesimo “contesto politico”. Occorre invece che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione di attività parlamentare, il che normalmente accade se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime» (sentenze 11 luglio 2000 numeri 320 e 321).

Può dunque concludersi (riportando ancora quanto autorevolmente e convincentemente osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 gennaio 2000, n. 11) che oggi «riguardo ai criteri da osservarsi per distinguere in concreto, tra le dichiarazioni rese da parlamentari, quelle a cui può, da quelle a cui non può, estendersi la insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., premesso che — pur riconoscendosi ormai superata, in ragione dei fattori di trasformazione della comunicazione politica nella società contemporanea, la tradizionale interpretazione che considerava compiuti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi coperti dall'immunità, i soli atti svolti all'interno dei vari organi parlamentari o anche paraparlamentari (quali, ad esempio, i "gruppi" o le "deputazioni") — è tuttavia evidente che l'estensione del regime di insindacabilità anche agli atti compiuti al di fuori dell'ambito dei lavori di tali organi non può essere automatica, atteso che l'interpretazione del primo comma dell'art. 68 Cost. non soltanto porta ad escludere, per non trasformare la prerogativa in un privilegio personale, che sia compresa nella insindacabilità tutta la complessiva attività politica che il singolo membro del Parlamento pone in essere, ma porta altresì ad affermare che lo stretto nesso tra le opinioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, costantemente considerato come indefettibile presupposto di legittimità della deliberazione di insindacabilità, deve qualificarsi non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare.

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, non possono ritenersi insindacabili quelle dichiarazioni che, fuoriuscendo dal campo applicativo del "diritto parlamentare", non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico", o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazioni di sindacato ispettivo, giacché tale forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può aver rilievo solo se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previste dai regolamenti parlamentari. A sua volta, quindi, il problema specifico della riproduzione, all'esterno degli organi parlamentari, di dichiarazioni già rese nell'esercizio di funzioni parlamentari, si può risolvere nel senso della insindacabilità solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente a questo riguardo una mera comunanza di tematiche».

Alla luce dei criteri appena esposti, non vi è dubbio che la deliberazione parlamentare di insindacabilità qui in esame sia frutto di una erronea e non corretta valutazione dei presupposti fissati dall'art. 68, comma 1 Cost. alla operatività della irresponsabilità dei membri del Parlamento.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, e l'Assemblea che ne ha approvato la proposta, hanno infatti ritenuto — come si è detto — che le affermazioni dell'onorevole Di Fonzo *sub iudice* costituiscono espressione della funzione parlamentare perché, in sostanza:

a) inserite in un contesto prettamente politico-parlamentare e dirette verso un soggetto politico-istituzionale «avversato per le scelte politiche assunte» e quindi costituenti esercizio del diritto di critica non trasmodante dai limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità;

b) espressive di un «malcontento esistente nella popolazione del collegio» elettorale dell'on. Di Fonzo e vertenti su un problema primario del collegio stesso;

c) collegate, per comunanza di materia (quella «degli acquedotti»), a numerosi atti parlamentari, legislativi e non, ed in particolare con una interrogazione presentata all'altro ramo del Parlamento dal senatore Staniscia vertente «proprio sulla cattiva gestione del Consorzio acquedottistico Chietino».

Nessuna di tali motivazioni evidenzia un effettivo collegamento funzionale, nel senso sopra illustrato, tra lo svolgimento dell'attività parlamentare da parte dell'on. Di Fonzo e le dichiarazioni da questi rese e sottoposte al giudizio di questo tribunale. Ciò è di tutta evidenza con riferimento alle motivazioni *sub a)* e *sub b)* — sostanzialmente coincidenti con le argomentazioni svolte dal convenuto nella comparsa di costituzione nel presente giudizio a sostegno della eccezione di insindacabilità —, le quali fanno erroneamente derivare la applicabilità, nella specie, dell'art. 68, comma 1 Cost. dalla ricomprensione delle dichiarazioni *sub iudice* nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, comune a chiunque e non riservato ai membri del Parlamento, e della generale attività politica svolta dall'onorevole Di Fonzo nel territorio di elezione, senza istituire alcun collegamento con specifiche attività parlamentari del convenuto.

Non si può né si vuole certamente, in questa sede, negare nel merito la effettiva sussumibilità delle manifestazioni di pensiero dell'onorevole Di Fonzo nell'esercizio del diritto di critica politica, ma soltanto evidenziare che la valutazione di sussistenza e di rilevanza di simile esercizio non rientra tra le prerogative costituzionali della Camera di appartenenza del parlamentare, ma è riservata all'organo giurisdizionale e deve essere compiuta nell'ambito del giudizio civile instaurato.

Ma anche dalla motivazione *sub c)*, che pure contiene il richiamo ad attività parlamentari, non è dato evincere alcuna concreta ed effettiva connessione con lo svolgimento di funzioni parlamentari da parte dell'onorevole Di Fonzo delle dichiarazioni da questi rese al di fuori della sede istituzionale.

A tal fine, infatti, sembra anzitutto inconferente la circostanza che la materia degli acquedotti sia stata oggetto di numerosi atti parlamentari, poiché si tratta di una labile comunanza (peraltro parziale, nessun collegamento essendovi tra la materia degli acquedotti e l'affermazione relativa al concorso del Fosco negli sperperi e nelle assunzioni clientelari nel comune di Castel Frentano) di tematiche tra le dichiarazioni *de quibus* e la generica attività del Parlamento ed in specie della Camera dei deputati (la quale — nel suo complesso — non risulta sia mai occupata della gestione del Consorzio acquedottistico Chietino).

Altrettanto inconferente è poi il richiamo all'attività ispettiva compiuta dal senatore Staniscia, poiché (pur prescindendo dall'effettivo oggetto di tale attività, che dai passi riportati nella relazione di Giunta sembrerebbe effettivamente essere stato — come sostenuto dalla difesa attorea nelle note depositate — l'Ente d'ambito acquedottistico del Chietino e non il Consorzio) si tratta di attività svolta da altro parlamentare in altro ramo del Parlamento (alla quale quindi non ha sicuramente preso parte in alcun modo l'onorevole Di Fonzo nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali) e di attività cronologicamente successiva (a quanto è dato apprendere dal resoconto stenografico della seduta assembleare) alle dichiarazioni dell'onorevole Di Fonzo *sub iudice*.

Sotto il primo profilo, si osserva che — ancora una volta — si desume un collegamento funzionale dalla mera — e labile — comunanza di tematiche tra la generica attività del Parlamento (e non del parlamentare interessato) e le dichiarazioni rese dall'onorevole Di Fonzo fuori dal Parlamento; sotto il secondo profilo, ci si limita a ricordare che già la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che «un collegamento funzionale non può ravvisarsi neppure tra le (...) dichiarazioni di cui [il parlamentare] è stato chiamato a rispondere (...) ed una interrogazione da lui successivamente rivolta al Ministro (...), dato che, diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche se ritenuta diffamatoria, e — ciò che conta — estranea alla funzione e all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione, in data successiva al fatto, di una interrogazione *ad hoc*».

In conclusione, la deliberazione della Camera dei deputati del 16 gennaio 2001 con la quale è stata affermata la insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Di Fonzo appare illegittima in quanto fondata su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 68, comma 1, Cost., non essendo ravvisabile alcun concreto ed effettivo nesso tra quelle opinioni e le funzioni parlamentari dell'onorevole Di Fonzo. Questo tribunale non può quindi esimersi dal chiederne l'annullamento alla Corte costituzionale, attraverso la proposizione di conflitto di attribuzione, cui consegue la necessaria sospensione del presente processo.

P. Q. M.

Visti gli articoli 68, comma 1, Cost., 37 e ss. legge n. 87/1953;

Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma 1, Cost., delle opinioni espresse dall'onorevole Giovanni Di Fonzo in una intervista trasmessa in data 31 agosto 2000 dall'emittente televisiva Rete 8 ed in un dibattito trasmesso in data 1° settembre 2000 dall'emittente televisiva Telemax e riportate dall'edizione del 1° settembre 2000 del quotidiano Il Centro, cronaca di Chieti, in ordine alle quali è pendente davanti al Tribunale di Lanciano il giudizio civile indicato in epigrafe e di conseguenza voglia annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 gennaio 2001;

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto ed il presente ricorso sia notificato alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la sospensione del presente processo fino alla risoluzione del conflitto.

Lanciano, addì 30 aprile 2001

IL GIUDICE: DOTT. F. FILOCAMO

02C0990

N. 40

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2002
(della Regione Toscana)*

Beni culturali - Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) - Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana - Dedotta lesione della sfera di autonomia regionale, mediante disciplina analitica, con atto di natura regolamentare, della materia dello spettacolo riservata alla competenza legislativa esclusiva o, almeno, concorrente, regionale - Violazione dell'autonomia finanziaria della Regione.

- Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 21 maggio 2002, n. 188.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del suo Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1127 del 14 ottobre 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora, Vito Vacchi e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro: il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*; il Ministro per i beni e le attività culturali *pro tempore*;

per l'annullamento del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 maggio 2002, n. 188 «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

Con il decreto indicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 195 del 21 agosto 2002, il Ministro per i beni e le attività culturali ha dettato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi agli operatori per le attività di danza, a seguito degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.).

Il decreto appare invasivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117, 118 e 119, come modificati dalla recente legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2002, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

A) Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

A.1) Il regolamento in oggetto disciplina per le attività di danza l'erogazione di contributi del Fondo unico per lo spettacolo, istituito con la legge n. 163/1985 per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante. Perciò il decreto in oggetto interviene nella materia dello spettacolo.

Già il d.P.R. n. 616/1977, all'art. 49, aveva riconosciuto un'autonomia alle funzioni regionali in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche, rispetto alle tradizionali attività culturali. Infatti il secondo comma del citato art. 49 ha disposto «Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979»: la norma è significativa perché riconosce in via programmatica la competenza regionale e locale all'esercizio di funzioni amministrative in materia di spettacolo (la preannunciata legge di riforma, peraltro, non è mai stata emanata).

Parlare di spettacolo significa riferirsi onnicomprensivamente ad un insieme di attività diverse, quali: la formazione ed il perfezionamento artistico degli operatori del settore, la produzione degli spettacoli e la loro distribuzione, la ricerca, documentazione e diffusione della cultura di cui sono una manifestazione, il recupero e la costruzione di spazi per lo spettacolo. Anche la Commissione Giannini, rilevò che nel settore dello spettacolo si rinvenivano molteplici attività che non riguardano esclusivamente la politica di promozione culturale, ma rientrano in varie materie di competenza regionale (Il completamento dell'ordinamento regionale Bologna, 1977, 179).

Con il decreto legislativo n. 112/1998, emanato, com'è noto, in attuazione della legge delega n. 59/1997, l'autonomia dello spettacolo rispetto alle attività culturali è stata sancita dal legislatore. Infatti le «attività culturali» hanno ricevuto una propria definizione per opera dell' art. 148 del decreto legislativo 112/1998 che alla lett. f) le identifica con «quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte». Il medesimo decreto legi-

slativo ha fatto oggetto di una considerazione a sé stante, in una diversa disposizione, collocata in un diverso capo ad esso intitolato (il VI) lo «spettacolo», in tal modo mostrando di considerarlo come ambito distinto e separato dalle attività e dai beni culturali.

Il nuovo testo dell'art. 117 Cost. non include lo spettacolo tra le materie soggette alla potestà esclusiva statale, né tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, con la conseguenza che in materia sussiste la potestà legislativa «riservata» della Regione, secondo il disposto dell'art. 117, quarto comma. Perciò compete alle Regioni disciplinare in via legislativa e regolamentare la materia dello spettacolo, nonché stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra se stesse e gli enti locali, nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118 Cost.

Né, d'altra parte, in materia sussistono quei titoli di legittimazione trasversale che abilitano lo Stato ad intervenire ai sensi dell'art. 117, secondo comma.

Conseguentemente è invasivo delle attribuzioni regionali il decreto in oggetto che disciplina i criteri e le modalità di erogazione a favore dello spettacolo, con specifico riferimento alle attività di danza.

A.2) Ma il decreto è parimenti lesivo anche ove si ritenga che lo spettacolo sia, invece, un settore rientrante nella materia delle attività culturali. Infatti l'art. 117, terzo comma, Cost. include la materia «promozione ed organizzazione delle attività culturali» tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni: in materia spetta quindi allo Stato, solo dettare in via legislativa i principi regolatori.

Il provvedimento in oggetto, invece — oltre a disciplinare in modo analitico e dettagliato tutte le fasi per l'erogazione dei finanziamenti, i controlli, le decadenze e le sanzioni — è un decreto ministeriale dal contenuto regolamentare e perciò è una fonte assolutamente inidonea a dettare norme di principio che interferiscono con le competenze regionali costituzionalmente garantite.

B) Violazione dell'art. 117, sesto comma della Costituzione.

L'art. 117, sesto comma della Costituzione dispone che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di propria legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia compete alle Regioni.

Può discutersi, come sopra rilevato, se lo spettacolo costituisca un'autonoma materia riservata alla competenza esclusiva regionale ovvero sia un settore rientrante nella promozione ed organizzazione delle attività culturali e dunque soggetto a potestà legislativa concorrente, ma di certo non è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 117 secondo comma di riserva statale.

È quindi evidente la violazione delle attribuzioni regionali per violazione del comma sesto dell'art. 117 Cost., in quanto il decreto in oggetto è un regolamento con cui lo Stato pretende di dettare criteri e modalità di erogazione di contributi per attività non attinenti a materie di legislazione esclusiva statale. In tal senso si è autorevolmente espresso il Consiglio di Stato, Adunanza generale, nel parere 11 aprile 2002, n. 1, reso sullo schema di d.m. concernente l'individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell'odontotecnico, ove si afferma: «L'Adunanza generale deve, in via preliminare, rilevare che le disposizioni sopra riferite, attributive della potestà regolamentare al Ministro della sanità (oggi della salute), debbono ritenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo titolo V della Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare».

Analoga affermazione è stata ribadita dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nel parere n. 1794/2002 reso sul decreto del Ministero dei beni culturali, con riferimento all'istituzione di S.p.a. per la gestione del patrimonio artistico.

C) Violazione dell'art. 119 Costituzione.

Com'è noto, l'art. 119 Cost., a fronte del nuovo assetto, delle competenze istituzionali delineato dagli artt. 117 e 118, ha definito le regole di finanziamento delle Regioni, prevedendo che le entrate proprie, le quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali (le quali affluiscono alle Regioni nel cui territorio sono prodotte) e le quote di partecipazione al fondo perequativo costituiscono le componenti ordinarie del sistema finanziario regionale.

È stato in tal modo costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle competenze regionali.

A ciò il sesto comma dell'art. 119 aggiunge la possibile destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive e la previsione di interventi speciali, per le finalità indicate dalla stessa disposizione.

È indubbio che l'attuazione della norma in questione richiederà, in prospettiva, la definizione di un sistema finanziario nuovo che attui il federalismo fiscale. Di certo, però, già da ora devono essere rispettati i criteri introdotti dalla norma: come rilevato in dottrina lo Stato è chiamato ad integrare le entrate proprie delle Regioni ed i proventi delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali con le quote del fondo perequativo diretto a

ridurre, se non ad eliminare, le conseguenze finanziarie delle differenze interregionali nella capacità fiscale per abitante — e con i contributi speciali, commisurati ad indicatori regionali di fabbisogno (P. Giarda «*Le regole del federalismo fiscale nell'art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione*». Le Regioni n. 6/2001, pag. 1426 ss.).

Da ciò discende che l'amministrazione statale non può continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta dei finanziamenti a soggetti terzi per attività inerenti a materie che, come lo spettacolo, sono attribuite alla competenza regionale, perché ciò determina una sicura lesione delle attribuzioni regionali: il rispetto di tali competenze impone invece il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni alle quali poi compete, nell'esercizio della riconosciuta potestà legislativa nel settore, disciplinare la procedura per l'erogazione delle risorse stesse agli aventi diritto.

Conseguentemente il Fondo unico dello spettacolo deve essere decentrato e ripartito, nell'ambito di chiari principi di redistribuzione delle risorse, tra le Regioni e ciò sia che lo spettacolo sia ritenuto oggetto di legislazione concorrente, sia che sia ritenuto materia residuale ed esclusiva delle Regioni stesse. Il decreto in esame, invece, del tutto noncurante della nuova norma contenuta nell'art. 119 Cost. disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività di danza, senza nessun rispetto per il nuovo assetto delle competenze regionali costituzionalmente previste, con conseguente sussistenza del vizio exceptio.

Né a ciò può essere obiettato che per l'anno in corso era comunque necessario provvedere ad erogare i contributi per non penalizzare gli operatori. In primo luogo nulla avrebbe impedito allo Stato di ripartire tempestivamente tra le Regioni il fondo per la erogazione agli operatori; in denegata ipotesi, poi, l'erogazione per l'anno in corso ben avrebbe potuto essere disposta in base al già vigente d.m. 9 febbraio 2001, n. 167 (che viene invece abrogato dall'art. 16 del decreto impugnato). Non si comprende quindi perché lo Stato abbia sentito l'esigenza di emanare — nell'attuale fase istituzionale e con la nuova disciplina della Costituzione — un nuovo regolamento per dettare in via generale i criteri e le modalità di erogazione di contributi a favore delle attività di danza. La motivazione in proposito indicata nelle premesse dell'atto (ove si motiva il nuovo provvedimento con la necessità di modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate alla danza nell'ambito del F.U.S., razionalizzando e semplificando le procedure) appare di ben poco rilievo anche perché di fatto le modifiche introdotte rispetto al precedente testo sono del tutto marginali.

La motivazione addotta denota invece che l'intervento statale ha sottesa una precisa volontà di non modificare la disciplina del F.U.S. e di continuare a gestire integralmente ed esclusivamente il medesimo, in totale violazione della nuova normativa di cui all'art. 119 Cost.

Anche per tale profilo il provvedimento si presenta dunque lesivo delle attribuzioni regionali.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 maggio 2002, n. 188 è lesivo delle attribuzioni regionali per contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 Cost. e per l'effetto lo annulli.

Si deposita la delibera della Giunta regionale di autorizzazione a stare in giudizio.

Firenze-Roma, addì 16 ottobre 2002

AVV. Lucia BORA - AVV. Vito VACCHI - AVV. Fabio LORENZONI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Comunicato relativo all'ordinanza n. 447 del 9 maggio 2002 emessa dalla Corte dei conti sezione giuridica per la regione Sardegna sui ricorsi riuniti proposti da Miculan Giuseppe ed altra contro I.N.P.D.A.P. ed altri. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41, 1^a serie speciale del 16 ottobre 2002).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 18, nel secondo capoverso del «ritenuto in fatto», al quarto rigo, dove è scritto: «... e che è stato ritenuto *inammissibile* a riscatto ...», leggasì: «... e che è stato ritenuto *ammissibile* a riscatto...».

02C0139

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651620/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	GALLARATE (VA)	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro			Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00		- annuale	56,00
- semestrale	154,00		- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00		- annuale	142,00
- semestrale	123,00		- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00		- annuale	586,00
- semestrale	36,00		- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00		- annuale	524,00
- semestrale	37,00		- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:				
- annuale	145,00			
- semestrale	80,00			

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 1 1 2 0 *

€ 4,80